...A
...DENZA
...ento

n° 818 . 3

III 5177

Inv. 1555

F-ANT.V.C.155
REG 37059

SAGGIO
INTORNO DIVERSE OPINIONI
DI ALCUNI
MODERNI POLITICI
SOPRA
I DELITTI E LE PENE
DELL' AVVOCATO
FRANCESCANTONIO PESCATORE

Semper ego auditor tantum, nunquamne reponam?
Juven.

TORINO MDCCLXXX.

PRESSO GIAMMICHELE BRIOLO

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO di FILOSOFIA DEL DIRITTO e di DIRITTO COMPARATO

A CHI LEGGE

Il ſiſtema criminale fu un oggetto delle politiche meditazioni di alcuni genj più ſublimi de' noſtri tempi. Animati eſſi da uno ſpirito di riforma ſi ſono luſingati di purgarlo al maſſimo punto di perfezione. Mi ſono quindi propoſto di eſaminare diverſe loro opinioni, e le ſottopongo al giudizio degli amatori della verità. Non ſi troveranno in queſto libro quei vivaci tratti, che caratterizzano alcuni Filoſofi del noſtro ſecolo. Per poco che ſi guardino le coſe con una certa eſtenſione le vivacità ſi dileguano, dice il Preſidente di Monteſquieu, e d' ordinario non naſcono, ſe non perchè lo ſpirito ſi abbandona ad un

ſolo oggetto, e dimentica gli altri tutti. Se mai vi foſſe qualche eſpreſſione, che andaſſe a ferire il delicato animo degli amici dell' umanità, li prego a non condannarmi con precipizio. Soffrirò le loro cenſure; ma ſi formino prima una giuſta idea del libro. Sviluppandone il carattere, e l' oggetto, vi riſcontreranno certamente, che ho riſpettate anch' io le ragioni dell' umanità, e che ho ſcritto colla ſincera intenzione di giovare agli uomini. Scuſate, o Saggi, il primo sforzo di un giovane ingegno, che ſi è moſſo, forſe innanzi tempo, ad indagare il vero ſu la ſperanza di aggiugnere un raggio ai tanti lumi, che quaſi per ogni parte riſplendono a' giorni noſtri.

INDICE

CAPO I. *Dello ſtato primitivo degli uomini* - - pag. 1
II. *Della Società civile* 5
III. *Del diritto di punire* 12
IV. *Del diritto di punir di morte* 14
V. *Se la pena di morte ſia utile, e neceſſaria* - - 23
VI. *Se la pena di morte ſia conforme allo ſpirito del Vangelo, de' primi Criſtiani, e della Santa Chieſa* 89
VII. *Del rigore delle leggi* 119
VIII. *Del furto ſemplice* 124
IX. *Del furto domeſtico* 130
X. *Dell' omicidio* 132
XI. *Dell' infanticidio* 136
XII. *Del duello* 137
XIII. *Della rivelazione de' delitti* 145

XIV. *De' delitti contro la Religione* 146
XV. *Dell'esecuzione della pena di morte* 149
XVI. *Del suicidio* 150
XVII. *Della taglia* 177
XVIII. *Dell' impunità* 185
XIX. *Della diserzione* 192
XX. *Delle grazie* 195
XXI. *Della tortura* 199

CAPO PRIMO

DELLO STATO PRIMITIVO DEGLI UOMINI.

I primi uomini non ſono calati per così dire dalle nuvole, nè, come favoleggiarono i Poeti, furono prodotti dalla terra, ma nacquero gli uni dagli altri, ed il primo di tutti venne immediatamente formato da Dio, e dipendeva da lui ſolo: eſſendo però egli deſtinato a popolare il mondo di una ſpecie, che dovea avere unicamente origine da eſſo, manifeſta coſa è, ch' egli dovea ſopraſtare a tutti que', che ne ſarebbero diſceſi, e queſti al medeſimo ſoggiacere: ecco nell' origine degli uomini il principio della ſocietà, del dominio, e della dipendenza.

Da che cominciarono a moltiplicarsi non istettero mai per tal modo dispersi, che ogn' individuo non governasse che se stesso, e non fosse legato con altri, che col solo vincolo della somiglianza di natura. Il nodo conjugale fu il primo saggio dell' umana comunanza, e da questo un altro nacque, che strinse insieme il padre, e 'l figlio, ond' ebbe origine la patria podestà. In questo stato, che possiamo chiamare primitivo, le famiglie erano soggette a' loro capi, e tra i capi stessi eravi quella uguaglianza, ed una tal quale indipendenza (1), che non poteva of-

---

(1) *L' autore* de' delitti, e delle pene *ha supposto, che gli uomini, prima di unirsi in società, fossero* isolati, *ed* indipendenti §. 2. *pag. 5. Londra 1774. Altri politici hanno considerati gli uomini di eguale indole, e capaci delle medesime azioni, e volontà. Non essendosi analizzata la natura umana, quale dovea essere al momento, in cui presupponesi sta-*

fendere gli obblighi imposti ad ognuno dalla retta ragione. La libertà naturale era un diritto nato cogli uomini di disporre della loro volontà, e de' loro beni. Questo diritto però non era assoluto, ed arbitrario, ma circoscritto dagli obblighi, e dalle relazioni reciproche, per modo che non solamente l'uno non poteva impedirne l'esercizio all'altro, ma dovea eziandio accomodare l'uso del proprio diritto all'altrui bisogno, perchè così richiedea la stessa condizione dell'umana natura: avea in somma l'uomo nella sua prima origine la libertà, ma avea per regola, e misura della libertà la ragione.

Se si fossero esattamente osservate le leggi dettate da questa ragione, che render dovea tutte le volontà pressochè uniformi, non si

---

bilita la società civile, s'idearono sistemi non poco discordi dalla retta ragione, che è la prima base del diritto delle genti, e la legge eterna rapporto a Dio.

ſarebbe da quello ſtato giammai dicaduto: ma le paſſioni prevalſero; eleſſe ciaſcuno per ſuo governo il proprio arbitrio, ed il capriccio per interprete de' ſuoi doveri. L'innocenza per lo più non trovava in ſe ſteſſa la ſua ſicurezza; la via degli arbitri, e le convenzioni non baſtavano a comporre le conteſe; al mantenimento della pace, e della tranquillità era un forte oſtacolo la diverſità de' ſentimenti, e delle inclinazioni. La ſola ragione, che trovavaſi in ciaſcun individuo indebolita, ed offuſcata, non era ſufficiente a riunire, ed accordare i diſpareri: qual freno dovea imporſi a queſta libertà? Quai triſti effetti non avrebb' ella prodotti rimanendo sbrigliata? Ecco la neceſſità d' un rimedio per queſti mali, ed eccolo ritrovato nello ſtabilimento di una ſocietà civile, e di un' autorità ſovrana (1).

---

(1) *Iſtud eſt vinculum, per quod Reſpublica cohæret: nihil ipſa per ſe futura, niſi onus, &*

CAPO SECONDO

DELLA SOCIETA' CIVILE.

Gli uomini nel primitivo loro ſtato doveano prendere dall' intimo ſenſo la norma delle loro azioni: uniti poi nella civile ſocietà erano obbligati uniformarſi non ſolo ai principii univerſali del giuſto, e dell' oneſto, ma altresì alle regole preſcritte da' propri principi, ed alle leggi particolari di quella Nazione, a cui reſtavano aggregati.

Io non inteſi mai perſona, ſcrive l' Autore delle lettere Perſiane, *a diſcorrere del diritto pubblico, che non cominciaſſe ad indagare l' origine delle ſocietà. Se gli uomini non faceano comunanza, ſe ſi teneano diviſi, ſe ſi fuggivano gli uni gli altri, ſarebbe neceſſario dimandare, ed inveſtigare il motivo di queſta*

---

præda, ſi mens illa imperii ſubtrahatur. Senec. 1. de clem.

divisione; essi nascono per altro legati tra di loro con vicendevoli nodi; un figlio nasce al fianco del padre, non se ne diparte; ecco la società, e l'origine della società [1].

---

[1] *Je n'ai jamais oui parler du droit public, qu'on n'ait commencé par rechercher soigneusement quelle est l'origine des sociétés; ce qui me paroit ridicule. Si les hommes n'en formoient point, s'ils se quitoient, & se fuyoient les uns les autres, il faudroit en demander la raison, & chercher pourquoi ils se tiennent séparés: mais ils naissent tous liés les uns aux autres; un fils est né auprès de son pere, & il s'y tient; voilà la société & la cause de la société.* Montesquieu lettres Persanes. 94. *Apte id dictum ad ineundas de societatis origine quæstiones philosophorum sæpe inutiles, identidem ineptas, ut plurimum chimæricas.* Specimen jurisprudentiæ criminalis. Franchini Rusca cap. 1. §. 19. in not. Discours philosophiques sur l'homme. Discours 1.

In questo ragionamento si è confuso a mio credere lo stato naturale colla società civile. Chiunque discorrendo del diritto pubblico ricerca l' origine della società, non esamina per qual ragione una famiglia sia soggetta al suo capo, ma bensì donde avvenga, che più famiglie si sieno unite, ed abbiano formato un solo stato, una sola nazione.

Ella è grande la diversità de' pensieri nello stabilire l' origine della società civile. Se ne fa la ricerca nell' Essere supremo, il quale abbia comandato agli uomini di associarsi: nella natura stessa dell' uomo, che non trovandosi in società s' inquieta, qual corpo fuor del centro; in uno scambievole amore, che ha la sua base nella naturale gravità dell' uomo; in una forza debellatrice (1), la quale ha potuto di tempo in tem-

(1) *Noi troviamo, che 'l primo fondatore dell' imperio civile sia stato Nembrod, di cui dice la Scrittura* cœpit esse potens in terra,

po molti ſottoporre, e dopo nella moltitudine già vinta, ed intimorita quell' ordine ſtabilire, per cui una confuſa turba d' uomini, e di famiglie diveniſſe un popolo ben

---

& erat robuſtus venator coram Domino. *Geneſ. cap. 10. v. 8. Conoſcendoſi di forze agli altri ſuperiore aſſoggettò prima molte perſone, le quali dovettero ſeguirlo nelle ſue grandi impreſe; indi potè ſottomettere molta gente ſparſa nella gran campagna di Sannaar, fondare il più grande imperio del Mondo, qual fu quello degli Aſſiri*. Nemrod, homme farouche, devient par ſon humeur violente le premier des conquerans, & telle eſt l'origine des conquêtes. *Boſſuet diſcours ſur l' hiſtoire univerſelle tom. 1. Aggiungaſi ſu queſto propoſito il ſentimento di Bodin,* imperia ac reſpublicas vi primum coaluiſſe. *De Repub. lib. 1. cap. 6. pag. 72. edit. Francofurti 1622.*

ordinato [1]. Che più? alcuni per l' inimicizia, che aveano co' loro concittadini, per le infaufte circoftanze d' una fconvolta patria, pel defiderio d' una miglior forma di governo decifero la queftione.

Parecchi politici fono di fentimento, che la focietà non fia formata da convenzioni; perciocchè, com' effi dicono, nel fuppofto ftato di natura non poteano i primi uomini indurfi alla perdita della loro libertà pel defiderio di una vita più felice, mentre quefto è un facrificio, che dipende da un ordinato raziocinio, da rapporti, e da molte lontane combinazioni, e rifleffi non capaci d' un animo rozzo, incivilito, e naturalmente ripugnante alla fervitù, e dovrebb' effere un' opera di gente iftrutta nelle politiche cognizioni, e non d' animi, che non hanno

---

[1] *Difcorfi economici politici dell' Avvocato Filippo Villano. Part. 3. difcorf. 7. ediz. Napoli 1770.*

ancora guftata quefta maggiore dolcezza di vita fociale; ma non offervano, che in quefto cafo farebbe folo neceffario il conofcimento della propria infufficienza, per procedere ad una vita meno molefta, e più ficura. L'amore del proprio effere, fe foffe ftato regolato dalla ragione, poteva fuperare la ripugnanza alla fervitù, fenza che prima fi provaffe quefta maggiore felicità. Il sig. Burlemaque (1) non rapporta lo ftabilimento di tutti gli ftati ad un principio generale, ed uniforme: fcorge la prima immagine di governo nella focietà democratica, e nelle famiglie, e crede, che l'ambizione abbia affoggettati per la prima volta varj padri di famiglia fotto la dominazione d'un capo; che non sì tofto formato un tal corpo poli-

---

[1] *Princip. politiq. part. 1. chap. 2. §. 7. Bodin de Republica lib. 1. cap. 6. lib. 3. cap. 7.*

tico varj si sieno uniti per diversi motivi, e che altri padri di famiglia temendo d' essere insultati, ed oppressi da questo stato nascente, si sieno determinati in seguito a formarne de' simili, e crearsi un capo: comunque sia di questi primi stati, non dobbiamo formarci la stessa idea di que' del giorno d' oggi: se gli umani stabilimenti furono deboli, e difettosi al principio, il tempo, e l' esperienza potè perfezionarli.

Poco dee importarci l' origine della società civile: od abbia quella la sua sorgente in una disposizione superiore, o negl' impulsi della natura risvegliati dal motivo de' bisogni, e della sicurezza reciproca; od in una passione dominante, la quale emendata poscia dalla retta ragione, facendo conoscere in processo di tempo utile, e buono ciò, che era stato vizioso nel suo cominciamento, abbia dato luogo ad una volontaria sottomessione, basta solo, che gli uomini, tostochè si unirono in società abbiano convenuto, che

vi foſſe un' autorità ſovrana, che ne reggeſſe il corpo. La ſteſſa legge naturale, che nel primitivo ſtato degli uomini ha voluto, che per la quiete di ciaſcun individuo non ſi faceſſe abuſo della libertà propria, dovea pur anche provvedere alla conſervazione della ſocietà civile, ond' era uopo, che vi ſi ritrovaſſe tutta l' autorità neceſſaria per mantenere la felicità comune.

CAPO TERZO.

DEL DIRITTO DI PUNIRE.

Ridotti che furono gli uomini alla ſocietà civile non depoſero onninamente lo ſpirito d' indocilità, le paſſioni non ſi cangiarono affatto. Era quindi neceſſario qualche mezzo, che poneſſe freno a chi togliendo la vita, o la roba altrui perturbava la pubblica quiete: altrimenti ſpinti li medeſimi dalla natura alla propria felicità avrebbero cercato

di procurarſela anche a diſtruzione l' uno dell' altro. Senza un tal freno le leggi ſociali ſarebbero ſtate nomi chimerici: il più forte ne avrebbe fatto uſo per abbattere il men forte. La ſocietà ſarebbe ſtata peggiore della ſteſſa ſolitudine, ed avrebbe mirata alla propria diſtruzione. L' eloquenza, le declamazioni, le verità medeſime non erano baſtanti per contener l' uomo. S' egli non foſſe ben ſovente più ſenſibile al male, che al bene, la promeſſa d' una ricompenſa ſarebbe ſtata più valevole, che la minaccia d' un caſtigo. Doveano perciò ſtabilirſi le pene contro gl' infrattori delle leggi. Ecco la neceſſità d' un diritto di punire, che dovea di ſua natura naſcere nella ſocietà ſteſſa. E' una delle prime leggi naturali quella, che comanda di non fare agli altri ciò, che non vorreſſimo, che foſſe fatto a noi. Chi ſi allontana da queſta legge primitiva così retta, e ragionevole, merita che gli ſia fatto ciò che non vorrebbe. Queſto è il giuſto fonda-

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO E DI DIRITTO COMPARATO

mento de' caſtighi . Senza ricorrere però ai principii adottati dall' Autore *de' delitti , e delle pene* intorno al *diritto di punire* [1], io dico, che queſto è un diritto ſtabilito dalla natura nella ſocietà, ed affidato a chi rappreſenta la ſocietà medeſima.

CAPO QUARTO

DEL DIRITTO DI PUNIR DI MORTE.

Formata che fu la ſocietà civile, dovea aſſolutamente riconoſcerſi nel Sovrano qualunque diritto, che riguarda il vantaggio dello ſtato; epperciò quando la morte di qualcuno è neceſſaria per la pubblica vendetta, il Principe ha ragione di volerla.

L' Autore *de' delitti , e delle pene* togliendo il nome di *diritto* alla ragione di punir

---

[1] §. 2. *pag.* 6.

di morte, la chiama *podestà*; poichè *se si trova, che la morte d' un uomo sia utile, o necessaria al ben pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà podestà di condannare a morte, e questa podestà nascerà, come nasce quella della guerra* [1]. Ma perchè non ritrarre tutta la sorgente della sovranità da un solo fonte, senza dividere il *diritto* di punire dalla *podestà* di punir di morte? Non è forse meglio ricorrere ad un solo principio? La guerra fondata su la giustizia è un vero diritto, se la pena di morte è una guerra, che fa la nazione contro un suo nemico, dunque questa pena sarà un diritto.

I migliori Pubblicisti non distinguono l' origine del diritto di punire da quella della *podestà* di punir di morte, ma ne riconoscono

---

(1) *Nella sua risposta allo scritto*, note, ed osservazioni sul libro de' delitti, e delle pene *part. 2. accusa 6.*

una ſola [1]. Ecco il ſentimento del sig. Wattel » *C'eſt donc à elle*, cioè alla nazione, o ſia al Prencipe, *de venger les injures particulières en protégeant les citoyens. Et comme elle eſt une perſonne morale à qui on peut auſſi faire injure; elle eſt en droit de maintenir ſa ſureté, en puniſſant ceux, qui l'offenſent; c'eſt-à-dire qu'elle a le droit de punir les délits publics. Voilà d'où vient le droit de glaive, qui appartient à une nation, ou à ſon conducteur. Quand elle en uſe contre une autre nation elle fait la guerre; lorſqu'elle*

---

[1] *Burlemaq. principes du droit politiq. part. 1. chap. 6. §. 6. part. 3. chap. 4. §. 9. Locke. Gouvern. civil. chap. 6. §. 11. Puffendorf. de off. hominis, & civis lib. 2. cap. 6. §. 9. Bielfeld. inſtitut. politiq. tom. 1. chap. 3. §. 5. Wolf. J. N. & G. part. 7. cap. 1. §. 169. in notis: part. 8. cap. 1. §. 47. Goquet de l'origine des loix tom. 1. chap. 1.*

s'en sert à punir un particulier, elle exerce la justice vindicative [1].

Il sig. Conte Gherardo d' Arco è in senso, che *l' esempio può bensì essere una ragione giustificante l' uso della spada contro un reo incorreggibile, ma che la ragione fondamentale del diritto di privar di vita un malfattore è la di lui incorreggibilità provata, o presunta almeno* (2). Ma come potranno le leggi determinare precisamente quel certo grado di malizia, e stabilire quel dato numero di misfatti, per cui il reo si palesi incorreggibile? La malizia di un delitto ella è più, o meno grave secondo le diverse circostanze, che lo accompagnano, e che concorrono nella persona di ciascun delinquente. Ora per fissare in quale grado consista l' incorreggibilità, dovrebbero accennarsi tutte le circostanze possi-

(1) *Droit des Gens liv. 1. chap. 13. §. 169.*

(2) *Dissertazione del fondamento del diritto di punire §. 18. pag. 51. ediz. Cremona.*

bili, che aggravano un delitto, aſſegnando a ciaſcuna di eſſe il proprio grado di malizia; ed in queſto caſo richiederebbeſi preſſochè un infinito detaglio di coſe, di cui un codice criminale non ſarebbe ſuſcettibile.

Supponiamo, che il primo delitto commeſſo da un cittadino ſia un' azione di tale natura, che per rimuovere gli altri dal farne uguali debba ricorrerſi alla pena capitale. Queſta pena ſi dovrà certamente eſeguire, ſebbene il reo non poſſa ancora dirſi incorreggibile. Dunque l' incorreggibilità di lui non ſarà la ragione fondamentale del diritto di privarlo di vita.

Per combattere queſta mia ipoteſi ſi dirà forſe, che *le colpe gravi da altre colpe ſono precedute, e come i ſuoi gradi ha la virtù, così ancora la colpa* (1)? Quaſi che non poſſa trovarſi un ladro ſacrilego, od un omicida, il quale non abbia già commeſſi altri misfat-

---

[1] *Annotazioni num. 32. pag. 103.*

ti? Egli è vero, che per lo più un eccesso serve di grado ad un altro eccesso, e che non basta sempre un giorno solo, perchè un uomo onesto divenga sicario, ed infido: ma se non vogliamo negare i fatti, di cui tutti i Tribunali puonno far testimonianza, è d'uopo confessare, che non di rado alcuni si rendono rei di morte col primo loro delitto. Se 'l uomo non diviene in un momento virtuoso, ciò accade, perchè la strada della virtù è aspra, e malagevole; vi s' incontrano certi ostacoli, che per superarli si richiede tempo, e fatica. Talora manca il coraggio per seguire questa strada, mentre la natura si trova indebolita o per l'ignoranza, o per una vita pigra, e molle: all' opposto la strada del vizio è piana, ed estesa. Il cuore dell' uomo è facile a corrompersi; e questa corruzione sbalzandolo fuori del giro, che gli conviene, può portarlo in un momento a commettere gravi reità. Tutto al più potrebbe dirsi, che quel primo delitto sarà prece-

dutó da piccioli falli; ma da questi non potrà dedursi l' incorreggibilità del reo, affermando l' Autore, che *dalla ripetizione de' delitti bensì, non già delle lievi colpe egli è, che qualificato viene il reo inemendabile* (1).

Nè mi si opponga, che *l' enormità del reato manifesta da se sola il reo incalito nella mislealtà, e che il grado sommo di malizia del delitto somministra fondato argomento a presumere l' autor suo per incorreggibile* (2); mentre io soggiungo, che un delitto, per grave ch' egli sia, non basta da se solo a dimostrarci, che colui che l' ha commesso è abituato nel mal oprare, e che un reo non può dirsi propriamente incorreggibile, se non dopo alquanti misfatti, e reiterate correzioni, ad onta delle quali non si è potuto ritrarlo dal far nuovi danni allo stato. Questa è una verità, che l' autore stesso non può

(1) *Annotazioni num. 29. pag. 100.*

[2] §. *18. pag. 50.*

impugnare, ſenza incorrere in contraddizione con ſe medeſimo. In fatti ragionando egli dell' incorreggibilità del reo, dice, che *dall' obbligazione all' uſo de' mezzi neceſſarj a procurare la pubblica ſicurezza, a derivar viene neceſſariamente nel Sovrano l' attualità del diritto ſulla vita di quel reo, nel quale, ad onta di molte punizioni correzionali ſubite, non pur cancellate, ed illanguidite, ma bensì anzi accreſciute, e rafforzate ſonoſi le malvage diſpoſizioni dell' animo traenti a nuocere alla pubblica tranquillità, così che per non equivoci contraſſegni ſi paleſa per incorreggibile* [1]: *non avere il Sovrano altro mezzo* [fuorchè il diritto della ſpada] *di difendere, e conſervare i privati, ed il pubblico contro gli attacchi di que' malfattori, ne' quali neppur non ſi ha potuto correggere le ree diſpoſizioni al mal operare; ma ad onta delle reiterate correzioni, ſonoſi anzi queſte così raf-*

(1) §. 14. *pag.* 38.

forzate, che d' uno in altro maggior delitto passando, si palesano per incorreggibili (1); *che chiunque intraprenda di determinare in che consista la incorreggibilità, sembra, che debba voler adottare la massima stabilita dallo statuto di Mantova, ed abbracciata da diversi criminalisti, la quale a questo si riduce, che non dee voler riconoscersi, e qualificarsi per incorreggibile il reo recidivo, se non quando abbia subita la pena degli antecedenti delitti* (2).

Questo Autore, per dimostrare come l' incorreggibilità sia stata in qualche modo riconosciuta per fondamento del diritto della spada da alcuni Legislatori, pone in riflesso, che quelle leggi, le quali assolvono dalla pena di morte colui, *che più furti ha commesso di seguito in un giorno, il vogliono con tal pena punito, tutta volta che avesse in diversi giorni tre soli furti commesso*, se non

[1] §. 17. pag. 46.

(2) *Annotazioni num. 29. pag. 102.*

perchè il continuare per più lungo ſpazio di tempo a ripetere il delitto medeſimo, lo qualifica per incorreggibile [1]; ed io per altra parte oſſervo, che quelle leggi medeſime condannano poi a morte un ladro ſacrilego, un ſicario, un monetario falſo, e ſimili altri, tuttochè ſia il primo delitto, che abbia il reo commeſſo; onde ſi potrebbe egualmente conchiudere, che queſti Legislatori abbiano riconoſciuta, per vero fondamento del diritto di decretar la pena di morte la neceſſità dell' eſempio, e non la ſola incorreggibilità del reo.

CAPO QUINTO.

SE LA PENA DI MORTE SIA UTILE, E NECESSARIA.

L'Autore *de' delitti, e delle pene* ci dipinge la pena di morte quale *inutile prodigali-*

---

[1] §. *18. pag.* 49.

tà di ſupplizi, che non ha mai reſi migliori gli uomini (1).

Eſaminiamo in qual ſenſo dovrebbe ciò intenderſi. Il cittadino, che s'aſtiene dal male, frenato dal ſolo timore della pena non è certamente migliore: il ſuo contegno non procede dalla virtù, queſta è quella ſola, che migliora l'uomo, e lo forniſce di quella bontà, per cui l'animo di lui diviene giuſto, e retto.

Per altro chiunque ſi contiene dal mal fare pel timore della pena, può dirſi in certo modo migliorato in quanto non ſi fa peggiore, come lo diverrebbe coll'abbandonarſi a commettere delitti; egli non offende i ſuoi cittadini, e non perturba la pubblica tranquillità. Di più può dirſi migliore in quanto che può facilmente divenirlo; col contenerſi dalla malvagità, quantunque ciò naſca da un principio di timore, a poco a poco viene ad indebolirſi la depravata inclinazione,

---

[1] §. 16. *pag.* 43.

ed in fine, quasi direi, anche a perdersi. Sottentra allora la virtù, e passa a formare realmente un buon cittadino; la pena pertanto trattiene la mano, comechè non corregga il cuore: ma il cuore, non operando estrinsecamente la mano, in decorso di tempo si migliora, e si fa buono (1).

La pena di morte non rende già migliori

---

[1] *Non frustra sunt instituta potestas Regis, arma militis . . . . . habent omnia ista modos suos, causas, utilitates. Hæc cum timentur, & mali coërcentur, & quietius inter malos vivunt boni, non quia boni pronunciandi sunt, quia talia metuendo non peccant: non enim bonus est quispiam timore poenæ, sed amore justitiæ, verumtamen non inutiliter etiam metu legum humana coërcetur audacia, & ut tuta sit inter improbos innocentia, & in ipsis improbis, dum formidato supplicio frænatur facultas, invocato Deo sanetur voluntas. Augustinus epist. ad Macedon. 54.*

gli uomini d' una vera bontà, mentre quella non trasfonde la virtù nell' animo de' ſudditi, ma che può inferirſene? Si dovrebbe abolire qualunque altra pena, niuna eſſendovi, che iſtilli affatto la virtù nel cuore degli uomini.

Le pene eterne fiſſate da un eſſere perfetto, e creatore, hanno forſe trattenuto affatto gli uomini dal diſubbidire alla ſua onnipotenza? Io domando, ſe la pena della ſchiavitù, che ſi propone come più profittevole, renda, o no, migliori gli uomini. Quì non ſi tratta di ſciogliere un problema di ragione di mera ſpeculazione, ma di un fatto, che non prende regola dal diverſo modo di penſare; ma anzi dà norma agli umani penſieri, e moſtra, ſe ſieno o no, conformi alla verità. Mi dica l' Autore con tutta la candidezza, ſe queſta pena abbia reſi migliori gli uomini dopo tanti, ed innumerevoli eſempi, che tuttodì ſono eſpoſti agli occhi del mondo? La ſchiavitù, di cui egli ragiona, e vuole, che faccia maggior impreſſione, che

non ſa la pena di morte, o dee eſſere più dura di quella, con cui ſi puniſcono preſentemente certi rei, o no: nel primo caſo dovea ſpiegarſi a quali fatiche doveſſero ſottoporſi gli ſchiavi, acciocchè le minime, e replicate impreſſioni aveſſero forza di muovere più facilmente, e ſtabilmente la noſtra ſenſibilità: nel ſecondo, ſe l' intenſione della pena di morte non ſupera l' eſtenſione della ſchiavitù, perchè mai ſono più frequenti nel loro genere i delitti, che ſi puniſcono colla privazione della libertà, che non quelli, che ſi puniſcono colla perdita della vita? Perchè mai un uomo condannato all' ultimo ſupplizio deſidera lo ſtato d' uno ſchiavo perpetuo? Si ſa, che alcuni hanno preferita la morte alla ſchiavitù. Il sig. De Simoni rapporta il fatto di un innocente accuſato di un delitto capitale, che per ſottrarſi da' ceppi, e dallo ſquallor del carcere, da cui non avrebbe potuto liberarſi, ſe non per mezzo dell' infamia, e della morte, ſi

accusò da se stesso del delitto imputatogli (1); si racconta anche il fatto di un certo Webber Inglese, che volea piuttosto essere condannato a morte, che alla schiavitù d' anni quattordici. Ma si sa altresì, che la singolarità stessa di questi fatti isolati è un argomento de' più convincenti, per dimostrare la maggiore impressione, che fa la pena di morte nella più parte degli uomini.

Perchè mai tuttodì si mirano rei condannati alla schiavitù, non penetrati in verun modo dallo spavento della pena, ma spiranti un' aria d' indolenza, e d' ardimento? Quindi ne avviene, che rimane scemato, e quasi ridotto al nulla quel sentimento d' apprensione, che suol eccitare la schiavitù nell' animo del popolo, in cui l' impressione della pena è regolata il più delle volte da quegli stessi

(1) *Trattato del furto, e sua pena* § 11.

ſentimenti, co' quali viene appreſa da chi la ſoffre. Perchè mai molti dopo parecchi anni di ſchiavitù, ritornando tra loro concittadini ſprezzano le leggi, come prima, e di nuovo ritornano alla già provata pena? Ciò, che non accadrebbe per avventura, o meno facilmente in colui, che nel momento medeſimo, ch' egli è condotto all' ultimo ſupplizio, veniſſe graziato, e ritornaſſe in libertà.

In certi caſi, un uomo ſuppoſto reo di un delitto capitale viene condannato alla ſchiavitù come pena ſtraordinaria, quando le prove di reità non ſono convincenti, e ſe agl' indizi ſi aggiugneſſe la confeſſione del delitto, verrebbe punito colla pena di morte. Ora, ſe l' impreſſione di queſta pena faceſſe poco effetto ſu gli animi degli uomini, perchè mai ricuſano i rei di confeſſare il loro reato per non incontrarla, ſebbene ſieno ſicuri, che nell' oſtinato loro ſilenzio vengano condannati ad una ſchiavitù? Dunque non è vero, che la pena di morte ſia di poca impreſſione, e

che non faccia il maggior effetto nel cuore umano.

Nè mi ſi dica, che ſe gli ſchiavi ſi ritrovaſſero in continui tormenti, la ſchiavitù produrrebbe in noi lo ſteſſo effetto, che produce la pena di morte, mentre allora non ſi ſarebbe più difeſa la cauſa dell' umanità, come non la difeſe Apollonio Tianeo, il quale conſultato dal Re di Babilonia, qual pena doveſſe imporſi ad un Eunuco, *qui deprehenſus fuerat una cum Regiis pellicibus cubans, nihil ſtatuendum amplius cenſuit, quam ut viveret, nec veniæ cauſa, ſed ſupplitii, quod ipſum ſi vixiſſet comitaretur. Si enim, inquit, in vita permanſerit, o Rex, difficilia, & toleratu aſpera multa feret: nec cibo, nec potu utens, nec ſpectaculis, quæ te, tuoſque delectant, fruens; ſaliet inſuper in eo cor frequenter e ſomno excitatus. Quis igitur ſic viventi morbus non aderit? Quæve peſtis viſcera non laniabit? Quod ſi non nimium vitæ amator ſit, ipſe te ſæpius rogabit, o Rex,*

ut ſe interficias, aut ſibi ipſe mortem conſciſcet, præſentem diem deplorans, quod non ſtatim ſibi mori contigerit [1].

L' Autore delle *riflesſioni in riſpoſta ad una lettera del sig. Linguet al Marcheſe Beccaria*, dopo d'aver dipinta la ſchiavitù, colla quale vorrebbe, che ſi puniſſero i rei, ſoggiunge: *qual ſarà quell' infelice sì abbandonato dal piacere della pubblica ſtima, che potrà indurſi a commettere azioni, che lo degradano dall' umanità, per ridurlo ad una triſta condizione molto peggiore di quella delle più infime belve? Si conſulti la natura del cuore umano, e chi ne conoſce la complicata teoria, potrà forſe non andar perſuaſo eſſere pronto ogni uomo a ſubire mille morti, prima di pene sì ripetute, e ſenſibili?* Ma dovea ſoggiugnere ancora, che la ſchiavitù, la quale, ſecondo lui, rende l'

(1) *Philo lib. 1.* de vita Apollonii. *Anton. Bombardino* de carcère, & antiquo ejus uſu *part. 1. cap. 8.*

uomo in uno ſtato peggiore dell' infime belve, e che lo degrada dall' umanità, per cui, dice, che ſarebbe pronto a ſubir mille morti, prima di ſoffrir tali pene, ella è una ſchiavitù, che offende i diritti dell' umanità medeſima, e che uno ſpettacolo così atroce non potrebb' eſſere, che un paſſaggero furore, ma non mai un *ſiſtema coſtante*, *quale debbono eſſere le leggi*.

Lo ſteſſo Autore *de' delitti*, *e delle pene*, ci mette ſott' occhio *la ſperienza di tutti i ſecoli*, *ne' quali l' ultimo ſupplizio non ha mai diſtolti gli uomini determinati dall' offendere la ſocietà*, *l' eſempio de' cittadini Romani*, *e vent' anni di regno dell' Imperatrice Eliſabetta di Moſcovia* (1), ne' quali mantenne il giuramento di non togliere la vita ad alcun reo [2].

---

(1) *Pag.* 44.

(2) *Hiſtoire de l'empire de Ruſſie par l'auteur de l' Hiſtoire de Charles XII.*

Il pretendere, che la pena di morte debba toglierſi, perchè non migliora i malvagi, egli è un falſo ragionare ſimile a quello del sig. Voltaire, il quale ſoſtenne, che la predicazione era inutile, perchè non ha convertiti gli uomini [1]. Alcuni moderni Filoſofi ragionando di morale, o di politica diſſimulano ciò, che l' una, o l'altra ha fatto di bene, ed eſagerano ciò, che non ha fatto. Il bene, che producono le leggi non dà ſempre nell' occhio; all' oppoſto i più piccioli difetti, che ſono inſeparabili da ogni umana legislazione appajono ſubito, e fanno gran colpo. Per impedire tutti i delitti ſarebbe uopo cangiar le paſſioni agli uomini.

---

(1) *De la prédication*, par l'auteur du *Dictionnaire philoſophique*. *1756*.

Vedi la prefazione al libro del leggere i libri di metafiſica.

Non evvi pena, che diſtolga affatto i delinquenti [1]. L'utilità d'un caſtigo conſiſte nel rendere per quanto può minore il nume-

---

[1] *Neque lex eſt, quæ ſatis valide vetet, aut capiat modum*. Thucid. lib. 3.

E' impoſſibile, dice anche l' Autore de' delitti, e delle pene, *di prevenire tutti i diſordini nell' univerſal combattimento delle paſſioni umane. Eſſi creſcono in ragion compoſta della popolazione, e dell' incrocicchiamento degl' intereſſi particolari* §. 23. pag. 65. *Si getti uno ſguardo ſulle ſtorie, e ſi vedranno eſſere creſciuti i diſordini coi confini degl' imperi . . . La ſpinta verſo i delitti creſce in ragione dell' intereſſe, che ciaſcuno prende ai diſordini medeſimi. Come le coſtanti, e ſempliciſſime leggi della natura non impediſcono, che i pianeti ſi turbino nei loro movimenti, così nelle infinite, ed oppoſtiſſime attrazioni del piacere, e del dolore non poſſono impedirſi dalle leggi umane i turbamenti, ed il diſordine.* §. 41. pag. 102.

ro de' delitti. La ſperienza non ha mai dimoſtrato, che 'l numero de' rei ſia lo ſteſſo, come ſe non vi foſſe la pena di morte. Non fuvvi mai nè tempo, nè ſecolo alcuno, in cui ſiaſi fatto queſto calcolo, che, ſebbene ſpetti piuttoſto al tribunale dell' aritmetica, gioverebbe aſſai a quello della politica. La pena di morte, e lo ſteſſo può dirſi di tutte le altre, non migliora gli uomini, in quanto non può loro impedire affatto di opporſi alle leggi, ma migliora pure in qualche modo il corpo intiero della ſocietà, rimuovendone alcuni dai delitti, il che baſta pel buon effetto della legge (1).

---

[1] *Quiſquis timuerit, & fecerit quod lex jubet, non amando juſtitiam, ſed timendo pœnam, fuit quidem ſecundum juſtitiam, quæ ex lege eſt, homo ſine querela: non furatur, non adulterat . . . terrore ingenti armorum, atque telorum leo revocatur a præda, & tamen leo venit, leo redit, praedam non rapuit, non*

Egli medesimo osserva, che le pene di morte decretate da Dio nel governo del popolo eletto erano non solo giuste, ma anche necessarie [1]. Hanno forse queste distolti affatto gli uomini dalle malvagità? Ma quanti però pel timore di dette pene si saranno ritratti dal far male? Dunque, se a fronte della pena di morte molti sono i delitti, sarebbero maggiori, s' ella non vi fosse.

Se questa pena era poco frequente presso i Romani, ciò proveniva, al dire di Montesquieu, che quel popolo era molto virtuoso, cosicchè non abbisognava al Legislatore, per fargli seguire il bene, salvo che il fargliela conoscere. Quando regna la virtù in un po-

---

malitiam posuit. Si talis es, adhuc justitia est, qua justitia tibi consulis, ne torquearis. Augustinus. serm. 169. alias 15. de verbis Apostoli. cap. 6.

(1) *Risposta allo scritto* note, ed osservazioni ec. *part. 2. accusa 6.*

polo vi vogliono pochi caſtighi (1). Non è però, che queſta pena ſi eſercitaſſe in quella ſola claſſe di delinquenti, che vuole l'autore. Ella ſi eſtendeva a molti altri delitti, ne' quali, ſecondo il ſuo ſentimento, non vi ſarebbe nè utilità, nè neceſſità di praticarla; ma ſarebbe più conveniente la ſchiavitù perpetua. *Raro morte*, dice un valente Scrittore, *animadvertere conſueverunt Romani praeterquam in parricidas, homicidas, & perduelles, quorum vitae neutiquam parcendum eſt* [2]. Erano dunque vari i delitti, che ſi punivano colla morte: dopo la legge Porzia non veniva tolta la vita ad un cittadino Romano, ſe non per ſentenza di tutto il popolo; ma il popolo pronunciava forſe la ſentenza in quel ſolo caſo, in cui *un cittadino, anche privo di libertà, aveſſe tali relazioni, e tal potenza, che intereſſaſſe la ſicurezza della na-*

---

[1] *Eſpritdes loix. liv. 6. chap. 11.*

[2] *Patr 't. de inſtituenda Rep. lib. 3.*

zione, quando la ſua eſiſtenza poteſſe produrre una rivoluzione pericoloſa nella forma di governo ſtabilita (1)?

Non potendo perciò que' Magiſtrati condannar a morte alcun cittadino ſenza il conſenſo del popolo, affine di non laſciare i delitti impuniti, proibivano a chiunque di preſtare coſa alcuna a' rei di delitti capitali, neppure acqua, o fuoco, ed erano obbligati ad eſigliarſi da loro ſteſſi. L'eſiglio era una pena grave in quella repubblica; ogni cittadino Romano poteva aſpirare a molte cariche ragguardevoli: la perdita della Città, e de' ſuffragi, d'onde ſperava la ſua felicità rappreſentavagli il delitto in una immagine ben funeſta [2]: per altro parecchi Scrittori han-

(1) *Dei delitti, e delle pene pag.* 44.

(2) *Ne' tempi della Repubblica di Roma, la qualità di cittadino eſſendo in qualche modo un' aſſociazione alla ſovranità, privare coll' eſilio un uomo della facoltà di eſer-*

no osservato, che la rovina della Repubblica Romana è proceduta dalle leggi Valeria, e Porzia, le quali hanno abolite le pene stabilite nelle dodici tavole, e che quando il popolo Romano era virtuoso, i delitti non furono mai puniti con maggior severità, che in que' tempi, e che quel popolo non venne virtuoso, fuorchè a forza del rigore delle leggi [1].

Riguardo alla clemenza, colla quale i Romani riguardavano i loro concittadini, dice un' autore, che questo era un effetto d' or-

---

citarla, il fargli perdere le sue politiche prerogative era un degradarlo, ed in conseguenza sottoporlo ad una pena gravissima. La proibizione di tor loro la vita, era più un segno d' indifferenza, che di rispetto. Linguet annal. politiq. tom. 4. num. 27. pag. 167.

(1) *Bodin de Rep.* lib. 4. cap. 1. *Riflessioni su lo spirito delle leggi di Ermenegildo Personnè* §. 39. sul cap. 11. del lib. 6.

goglio, e non un ſentimento d'umanità, che i fondatori dell' Impero Romano erano una turba di ladri, e che intanto non ſi è ſtabilita la pena di morte preſſo di loro, perchè gli aſſaſſini di ſtrada non ſarebbero altrimenti (1).

L'eſempio di Moſcovia è un fatto particolare, che non dee ſtabilirſi per fondamento di legislazione univerſale. Molte politiche circoſtanze poſſono anche aver inſinuata queſta clemenza. Niuno ci aſſicura, che i delitti nella Moſcovia non ſi ſieno punto moltiplicati per queſta umanità, e che il numero de' proceſſi ſiaſi reſo minore. Mi ſi dirà forſe, che qualora ſi foſſe riconoſciuto coll' eſperienza inutile, e perniciofo queſto tratto umano, ſi ſarebbe di nuovo promulgata la pena di morte? No, che *le machine politiche*, dice lo ſteſſo Autore, *conſervano più d' ogni altra il moto concepito, e ſono le più*

---

(2) *Des corps politiques, & des leurs gouvernemens. tom. 1. liv. 1. chap. 21,*

lente ad acquiſtarne un nuovo [1]: e ſe per tanti ſecoli, conforme l'Autore medeſimo, hanno quaſi tutte le nazioni conoſciuto, che l'ultimo ſupplizio non ha mai diſtolti gli uomini dall' offender la ſocietà, contuttociò non fu mai abolito da' codici criminali, non gli dee recare ſtupore, ſe in Moſcovia non ſiaſi di nuovo ſtabilita la pena di morte, ancorchè ſi voleſſe ſupporre, che col non togliere la vita ad alcun reo, la pubblica tranquillità non ſiaſi veduta migliorare [2]. Nelle iſtruzioni però della regnante Impera-

[1] §. 30. *pag.* 78.

(2) *Euſebio nella vita di Coſtantino non teme di aſſicurare, che ſotto il regno di quell' Imperatore la ſpada della giuſtizia reſtò immobile in mano a' Magiſtrati. lib. 3. cap. 1. Ma ci fa pur' anche ſapere, che la ſua clemenza non provenne nè dalla mancanza de' delitti atroci, nè dal difetto delle leggi penali. lib. 4. cap. 29. e 54.*

trice viene adottato il ſentimento di Monteſquieu. *Un citoyen mérite la mort lorſqu'il a violé la ſureté publique, au point d'avoir ôté la vie a quelqu'un, ou ſeulement d'avoir voulu attenter à ſes jours.* E riguardo alle pene capitali: *c'eſt une façon de rendre à ces gens-là la pareille; puiſqu'on leur refuſe en quelque maniere toute ſureté, dont au reſte ils ont privé, ou ont voulu priver leurs concitoyens. Les peines ſont tirées de la nature même de l'action; elles ſont fondées en raiſon* [1].

Aggiungo, che la ſchiavitù, a cui viene condannato un reo Moſcovita, è peggiore della pena di morte (2), e non è interamente

---

[1] *Inſtruction pour le code de la Ruſſie art. 7. §. 72. ed. Amſterdam 1775. Monteſquieu eſprit des loix liv. 12. chap. 4.*

[2] *La rigueur de l'exil, dont on puniſſoit les coupables étoit pire que la mort.* Voyage de la raiſon en Europe par l'auteur des lettres récréatives, & morales. *chap. 2. pag. 9. Paris 1772.*

uniforme a' principii dell' Autore *de' delitti, e delle pene*, mentre gli ſchiavi vengono relegati nella Siberia, ed egli oſſerva, che la pena *dev' eſſere eſſenzialmente pubblica* (1), e che è *quaſi inutile* quella ſchiavitù, con cui ſi manda un reo a dar eſempio a nazioni, che non ha offeſe (2), e che *la moltitudine non adotta ſtabili principii di condotta, ſe non con motivi, che immediatamente percuotono i ſenſi, e che di continuo ſi affacciano alla mente, per contrabilanciare le forti impreſſioni delle paſſioni parziali, che ſi oppongono al bene univerſale* (3).

(1) §. 42. *pag. 108.* [2] §. 19. *pag. 57.*

[3] §. 2. *pag. 6. Oſſerva Monteſquieu, che nelle groſſolane fibre de' popoli boreali vi è meno ſenſibilità al dolore. Queſto potrebbe provare la ragione delle differenti pene, che ſono in uſo preſſo diverſe nazioni; ma la ſtoria c' inſegna, che questa differenza può anche dipendere più dalla natura de' governi, che dalla diverſità de' climi. liv. 14. chap. 2.*

Ora consultiamo la natura dell' uomo. *Non è l' intensione della pena* (soggiunge l' Autore), *che fa il miglior effetto sull' animo umano, ma l' estensione d' essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente, e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passaggero movimento* [1]. Se la pena della schiavitù produce una minima impressione, produrrà anche un minimo movimento; ma il movimento, che in noi produce la pena di morte, sarà meno passaggiero, perchè essendo egli più forte, farà nell' animo un' impressione più profonda. Forse que' movimenti, che ci produce la schiavitù, benchè minimi, essendo replicati, la sensibilità nostra sarà anche più a lungo mossa? No, che l' animo non è con tanta forza colpito dalle iterate, minime, e lente percosse, quanto da una sola, che superi in veemenza ciascun' altra; anzi assuefacendosi alle stesse replica-

---

(1) *Pag. 45.*

te cose, la sensibilità viene meno, e le impressioni a poco a poco si diminuiscono, cosicchè l' animo già assuefatto vi fa il callo, e si rende quasi incapace a riceverle (1). Lo dimostra la giornaliera esperienza. Il vedere continuamente prigionieri, il sentirli a domandar soccorso indebolisce in molti, ed a nulla quasi riduce l' orrore delle carceri, che prima toccava l' animo loro così vivamente; al lungo mirar uomini camminar per le piazze, e per le contrade, circondati dagli sgherri, carichi di catene, portanti remi sulle spalle, s' addormenta in parecchi il ribrezzo, che risentivano al primo aspetto, e vanno mancando quelle commozioni interne, ch' erano l' effetto di somiglianti pene, a cui furono pre-

---

(1) *Severitas quod maximum remedium habet, assiduitate amittit auctoritatem*. Senec. lib. 1. de clemen. cap. 21. *Ea saepe committi, quae saepe vindicantur.* cap. 23.

ſenti le prime volte [1]. Le novità ſono quelle, che commovono lo ſpirito umano; gli oggetti, che aſſai di raro ſi preſentano ſono quelli, che rieſcono più toccanti; quelle coſe, colle quali l' occhio, ed il cuore pel lungo uſo ſi famigliarizzano più non feriſcono, ſe non in grado aſſai rimeſſo: regola generale, che le impreſſioni pervenute ad un certo grado, ſono tanto minori di forza, quanto maggiori di numero, e quaſi oſerei dire, che anche la ſteſſa pena di morte, ſe foſſe aſſai frequente, verrebbe ad indebolire col tempo le forti ſue impreſſioni.

Nè mi ſi opponga, che la pena di morte non è capace di differenza progreſſiva, mentre anche la ſchiavitù dovendo eſſere regolata

---

(1) *Ciò anche accadde talvolta nelle pene d' infamia. Vedi l' eſempio arrecato dal Genoveſi, per dimostrare qual conto ſi faceſſe in Napoli della frusta.* Lezioni di economia civile. *Part. 1. cap. 13. §. 13. nelle note.*

dallo ſpirito d' umanità, è ſolo capace di queſta differenza ſino a certi gradi; e tuttochè una crudeltà induſtrioſa tentaſſe di oltrepaſſarli, pure non potrebbe ſuperare quell' ultima forza, a cui è limitata l' organizzazione, e la ſenſibilità umana.

L' eſempio di un uomo privo di libertà, che con una ſtentata vita divenuto, com'egli dice, *beſtia di ſervizio*, ricompenſa colle ſue fatiche quella ſocietà, che ha offeſa, vuole, che ſia il freno più forte contro i delitti, e più efficace, *perchè ſpeſſiſſimo ripetuto, ritorna ſopra di noi medeſimi: io ſteſſo ſarò ridotto a così lunga, e miſera condizione, ſe commetterò ſimili misfatti, ed aſſai più poſſente, che non l' idea della morte, che gli uomini veggono in oſcura lontananza* [1]. Ne' grandi principii de' filoſofi rimane ſempre da ricercare, ſe realmente ſi verifichi coll' eſperienza quanto ſi crede ſtabilito ragionando. L' Autore non

(1) *Pag. 45.*

ha confiderata la fchiavitù qual' è veramente. Quefta pena, ovvero quefto motivo fenfibile non fi affaccia di continuo alla mente, per contrabilanciare le forti impreffioni delle paffioni parziali, che fi oppongono al bene univerfale: acciocchè quefto efempio fpeffiffimo ripetuto ritorni fopra di noi, farebbe uopo, che *queste bestie di fervizio* foffero continuamente fott' occhio del cittadino: noi dovreffimo portarfi da loro, e ne' luoghi deftinati a' loro travagli, ovvero venir quefte alle noftre cafe, e fotto gli occhi noftri condurre una lunga, e ftentata vita. Un Mofcovita dovrebbe andare in Siberia, un Inglefe nelle Colonie, acciocchè fi ftampino nella mente con iterate percoffe le impreffioni di quefta pena.

Non folo noi fappiamo, che a certi delitti evvi la pena di morte, ma più volte la veggiamo efeguire cogli occhi propri: Dunque ella non è in ofcura lontananza. Colui, che ha commeffo un delitto capitale, fa di

averla nell' atto ſteſſo incorſa; ſa che tra 'l delitto, e la pena non vi potrebbe eſſere di mezzo, che un momento; ſa, che il luogo, il tempo, il ſonno, tutto in ſomma lo può tradire. Quello ſteſſo attaccamento alla vita, che ſeguendo il natural corſo gli tenea la morte lontana oltre alla portata degli occhi, nel ſuppoſto caſo lo rimprovera ſempre al cuore d' averla forſennatamente abbreviata: fugge, teme, palpita, travede, ſi trasforma, ſi paſce di ſoſpetti, e d' affanni. Caino fratricida, benchè già lontano dall' ira paterna, benchè ſolo in un mondo vuoto d' abitatori temeva d' incontrar per ogni dove chi l' uccideſſe, e ſempre avea ſu gli occhi il ſuo miſfatto, e la ſua pena. Non è dunque vero, che un reo di morte vegga la pena in una lontananza sì oſcura. Forſe perchè ſi pratica rare volte? Anzi per queſto può ella eſſere più atta all' intento, non rendendoſi colla frequenza troppo famigliare. Perchè ella è paſſaggiera? E' anche paſſaggiero quel mo-

mento, in cui lo ſchiavo condotto al lavoro paſſa dall' occhio mio all' occhio altrui, e chi ſa, ſe lo rivedrò più. L' eſecuzione della pena di morte è bensì un atto, che dura pochi momenti; ma non è tale l' impreſſione di eſſa, dovendo queſta regolarſi dalla forza, e penetrazione ſua medeſima, e non dal tempo, in cui dura l' oggetto, che la produce.

L' idea della morte, ſebbene non intuitiva, ci è profondamente impreſſa; i comodi, i piaceri della vita, l' innato amore della propria conſervazione ci dipingono l' orrore dell' annientamento, cioè della dura ſeparazione dell' anima dal corpo. Anche del dolore non abbiamo, che una idea oſcura: paſſato ch' egli è, eccoci tolta la prima impreſſione.

Oſſervano li sig. *Voltaire*, e *Roſſeau*, che lo ſchiavo è utile alla nazione, che la morte di un reo non fa bene, che al carnefice, che i caſtighi inventati pel bene della ſocietà debbono eſſere utili alla ſocietà medeſima, che venti ladri forti, e vigoroſi condannati a' la-

vori pubblici in vita ſervono allo ſtato per mezzo di un caſtigo (1). Non è però ſempre neceſſario, che tutti i rei ſieno utili alla nazione co' loro travagli. La morte di queſti ſerve agli altri di terrore, e contegno: con ſiffatto mezzo ſi prevengono maggiori delitti, che ſi potrebbono commettere, che è la vera utilità dello ſtato, ed il fine politico delle pene (2).

Anche il sig. *De Simoni* è d' avviſo, che quelle pene, le quali hanno maggior eſtenſione ſieno le più atte all' oggetto civile del-

---

[1] *Commentaire ſur le livre des délits, & des peines* §. *10. Contract. ſocial. chap. 5. du droit de vie & de mort.*

(2) *Unius improbi ſupplicio multorum improbitatem coërcere* Cic. III. in Verr.

Multos ſervamus, dum unum tollimus: illum ipſum ſervamus, certe juvamus dum tollimus. Juſt. Lipſius in cap. 3. lib. 4. politic. adverſ. Dialogiſt.

le pene medeſime, che un orrendo ſupplizio eſeguito in una pubblica piazza può fare una violenta impreſſione allo ſpettatore, ma eſſendo queſta di breve durata, non ha tanta forza a produrre, e mantenere in altri l' orrore al delitto, quanto la viſta di un infelice privo di libertà, fra ceppi conſumato dall' inedia, e dalla diſperazione [1]. Ammette egli non pertanto la pena di morte nel delitto d' omicidio, e dice, che *in queſto delitto la pena di morte ſorge da' primi fonti della legge naturale*, e che *eſſa conſerva quella intrinſeca analogia della pena col delitto, che la ragion naturale preſcrive: quindi ſecondo le voci della natura non può eſpiarſi l' omicidio, che col ſangue dell' omicida, e colla ſua morte* [2]. Ma ſe non ha queſta pena, a di lui ſenſo, forza ſufficiente per mantenere in altri

[1] *Trattato del furto, e ſua pena.* §. 9. *Lo ſpirito d' umanità. cap.* 4.

(2) §. 17.

l'orrore al delitto , come mai potrà contenere gli uomini dall' omicidio ? Perchè approvarla in questo delitto , e non in tanti altri ? L' oggetto principale delle pene non è soltanto, ch' esse sieno analoghe al delitto stesso per vendicarlo, ma di mettere anche in freno il rimanente degli uomini. Questa dev' essere la ragione, per cui non solo il delitto d' omicidio, ma tanti altri ancora sono da punirsi colla morte , *nec tam ut ipsi pereant, quam ut alios pereundo deterreant* [1].

E' sempre sospetto il linguaggio di qualunque speculativa ragione, qualora non si accorda con ciò , che avviene di fatto : che ne dice dunque l' esperienza ? Riferisce Montesquieu, che nella Moscovia , quando la pena de' ladri non era diversa da quella degli assassini , perpetuamente si assassinava (2) .

Ora, se presso di quella nazione si fosse pu-

---

(1) *Senec. 1. de ira .*

(2) *Esprit des loix. liv. 6. chap. 15.*

nito soltanto colla schiavitù il furto semplice, si sarebbero contentati i ladri di rubare, senza imbrattarsi nel sangue umano; ma il timore della pena di morte, che avrebbero questi incontrata col venire scoperti dal derubato, li facea diventar omicidi, ed assassini. Sarebbe dunque stato più forte il timore dell' ultimo supplizio, che non quello della schiavitù. Riferisce inoltre, che in Inghilterra non si assassina, perchè i ladri possono sperare d' essere trasferiti nelle Colonie, e non già gli assassini; che nella China i ladri crudeli sono fatti in pezzi, gli altri non già; e che questa differenza fa sì, che non vi si assassina, ma vi si ruba soltanto. Se dunque, rispetto a' semplici ladri, la speranza di non essere puniti che colla schiavitù, e riguardo agli assassini, e ladri crudeli il timore d' essere condannati a morte, o fatti in pezzi rende frequente il furto, ed allontana l' assassinio, quale sarà maggiore l' impressione di queste due pene?

Io sfido il più amico dell' umanità a rifspondere a questo argomento. Se l' estensione della pena di schiavitù avesse maggior forza nello spirito dell' uomo, che non l' intensione della pena di morte, potrebbe più facilmente essere maggiore il numero degli assassini di quello de' ladri, mentre non troverebbero quelli un più forte ostacolo per commettere il più grave delitto, anzi vi sarebbe unito un maggior vantaggio: i primi non potrebbero temere, che un passaggiero movimento, cioè una pena di poca durata, e che, secondo il sentimento dell' Autore, non fa il maggior effetto nell' animo loro; anzi col mezzo dell' assassinio s' immagineranno di poter più agevolmente schivare la pena, essendo in quel caso più difficile la scoperta del delitto, perchè i morti nulla raccontano. Ecco due motivi, per cui l' assassinio si renderebbe più frequente, che non il furto, cioè la speranza di non essere scoperto, e la lusinga d' una pena di minor durata.

La diverſità dunque delle pene, dirò meglio, la pena ſteſsa di morte è la ſola ragione di queſta minor frequenza d'aſsaſſinj.

Penſa l' Autore eſsere tale l' impreſſione di queſta pena, che *colla ſua forza non ſuppliſce alla pronta dimenticanza naturale all' uomo, anche nelle coſe più eſſenziali, ed accelerata dalle paſſioni* (1). Ho già dimoſtrato, che l' impreſſione della pena di morte è maggiore di quella, che poſsa produrre la pena della ſchiavitù. Se la prima non ſuppliſce alla dimenticanza de' doveri eſsenziali, in qual guiſa vi ſupplirà l' altra? So, che nel primo caſo l' impreſſione è una ſola, e nell' altro può eſſere replicata, e frequente, ma ſo altresì, che eſsendo quella più forte, ſarà anche di maggior durata. Ogni qualvolta l' uomo non venga ſovrappreſo, ed agitato dalla violenza d' una paſſione aſſai gagliarda, ed eccessiva, ma moderata, e rattenuta, coſicchè la-

[1] *Pag.* 45.

ſci luogo alla rifleſſione, e ch' egli effettivamente vi rifletta, l' impreſſione laſciata dalla pena di morte, come d' ogni altra la più terribile, e più appreſa dall' animo umano, ſiccome quella, che ſi oppone non già a' comodi ſoltanto della vita, ma alla vita ſteſſa, ſarà d' ogni altra più valevole a contenerlo in dovere. Il preſumere, che l' uomo ſpinto ad opere malvagie, in maniera però che la ragione abbia ancor luogo a farſi ſentire, dimentichi affatto quelle pene, di cui ha veduta l' eſecuzione, ciò non avviene ordinariamente, e non può ſuccedere, che in un cuor duro, ed irragionevole. Mi ſi dica, che in tali circoſtanze l' inſeparabile luſinghiera ſperanza, che 'l delitto ſe ne rimarrà nelle tenebre, e che ſi avrà il modo di ſcanſarne la pena, impediſce ſoventi l' effetto, che verrebbe a produrre la rimembranza della pena ſteſſa, cui ſi va all' incontro per la via del delitto, ſono d' accordo; ma non già che venga interamente, e ſempre mai dimenticata da chi

è in procinto di mancare contro le leggi. Intanto giova osservare, che, siccome quanto più è mite, e leggiera, e men terribile la pena, che si presenta allo spirito d' un uomo stimolato a qualche delitto, tanto essa è meno valevole ad arrestare il furore de' suoi trasporti; così quanto ella sarà più grave, e spaventevole, sarà pur anche tanto maggiore la di lei forza per reprimere i movimenti dell' animo: che se parliamo d' un cuore, il quale, pel forte conturbamento cagionato da veemente passione, sia rimosso dal suo stato naturale, lo so, che l' impressione lasciata dalla pena di morte non risveglierà la ricordanza della pena medesima. Ella è forse cosa nuova, che l' uomo in tale stato si dimentichi del tutto? Ma si dimenticherà pur' anche della schiavitù perpetua.

La pena di morte diviene uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; ambidue questi sentimenti occupano più l' animo degli spettatori,

che non il ſalutare terrore, che la legge pretende d' iſpirare. Ma nelle pene moderate, e continue il ſentimento dominante è l' ultimo, perchè è il ſolo (1). La pena di morte è uno ſpettacolo, ma di ſalutar terrore, a cui accorre quel popolo ſteſſo, che non ritarda il paſſo nello ſpettacolo di ſchiavitù, ſpinto da una certa curioſità naturale, alla quale molto contribuiſçe la credenza d' una moltitudine di ſpettatori, o da quel ſegreto piacere, che ha l' animo d' eſſere commoſſo. Le tirannie, le funeſte morti recate, e finte ſulle ſcene quanto più al vivo ſi rappreſentano, tanto più ci commovono, e maggiore è il piacere, con cui ſi accorre. Il ſentimento di compaſſione è naturale all' uomo, perchè penſa alla pena, che ſoffre il reo, ed è anche naturale quel ſentimento di sdegno, perchè riflette al delitto, per cui la ſoffre, delitto, che potendo eſſere fatto a danno noſtro, tanto

(1) *Pag. 46.*

c' intereſſa, che baſta a produrre l' indignazione contro di chi lo ha commeſſo; egli è però un ſentimento, che ſi eccita in noi nel momento, che ci viene a notizia il reato, e va ſcemandoſi nel tempo, che traſcorre tra il delitto, e la pena. Se queſto sdegno ſi riferiſce alla pena ſteſſa di morte, o contro la legge, che lo condanna, ciò non può immaginarſi, che nello ſpirito d' ingiuſti cenſori: comunque però ſia, queſti due ſentimenti non occupano in tutti la maggior parte dell' animo. E' falſo, che nelle pene moderate, e continue il terrore ſalutare della legge ſia il ſolo ſentimento, che domina. Pene ſono queſte, che a proporzione non eſcludono la compaſſione, e lo sdegno: e ſe 'l terrore ſalutare è il ſentimento dominante, lo ſarà anche, e con maggior ragione nella pena di morte per la più forte impreſſione, ch' eſſa produce.

Non vi è alcuno, che riflettendovi, ſceglier poſſa la totale, e perpetua perdita della pro-

pria libertà per quanto avvantaggioſo poſſa eſſere un delitto : dunque l' intenſione della pena di ſchiavitù perpetua ſostituita alla pena di morte ha ciò „ che basta per rimuovere ogni animo determinato [1]. Il rifleſſo della pena non rimuove ſempre dal delitto : alle volte ſi conoſce, e ſi approva il meglio, e poi ſi elegge, e ſi ſiegue il peggio. O queſt' uomo è agitato da qualche paſſione, o no : nel primo caſo ſe queſta non è sì forte, e ſi abbia ugualmente ſott' occhio la ſchiavitù perpetua, dovrebbe eſsere rimoſsò dal delitto, cui ſta per determinarſi, o che determinatoviſi, già è per commetterlo : ſebbene conoſca qualche vantaggio nel delitto, qual bene dirà eſso, e qual dolcezza è queſta, in cui è naſcoſto il veleno ? E dovrebbe anche più facilmente eſsere rimoſso, ſe ſi perſuaderà di dover paſsare immediatamente dal delitto alla pena, e che la perſuaſione ſia tale, che

(1) *Pag. 46.*

efcluda ogni minima fperanza di fuggire, qualora il delitto venga fcoperto, o di fcanfarne la pena altrimenti. Ma perchè in questo cafo nol ritrarrà vieppiù la pena di morte? Se poi la paffione è così violenta, che foverchiando la ragione ne impedifca gli ufﬁci, per qual motivo mai non commetterà il delitto? Pel timore forfe di quella pena, che debolmente fente nell' animo? Ecco la quiftione al fuo principio, qual fia quella pena, che faccia maggiore impreffione. Ma veniamo al fatto. Lo fchiavo perpetuo, o prima di commettere il delitto, ha fatto riflesfo alla pena, o no: fe vi ha penfato, dunque la pena della fchiavitù non ha quella eftenfione, che bafta per rimuoverlo: fe non ha riflettuto, dunque bifogna furrogarvi altra pena, che lo muova a riflettere, e non può effere altra, fe non quella di morte, la quale, o unita col riflefso procuri di rimuoverlo dal delitto, o unita col terrore lo neceffiti a riflettervi. La ftefsa cofa può opporfi

alla pena, che vi furroghiamo; ma questa ha feco due vantaggi, primo non le fi può foftituire altra pena, per efsere la più terribile, eccettochè accompagnarla con alcune formalità; in fecondo luogo punifce delitti più rari, perchè meno frequenti fono i delitti, a cui è prefcritta la morte per pena, che non quelli puniti colla fola fchiavitù. Se un Cittadino volefse riflettere prima di commettere il delitto, non folo non lo preferirebbe ad una fchiavitù perpetua, ma nè meno alla femplice prigionia, perchè farebbe fempre guidato dalla ragione. Pofso anch' io dunque ragionar così: acciocchè una pena fia giufta non dee avere, che que' foli gradi d' intenfione, che baftano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non avvi alcuno, che riflettendovi fceglier pofsa la totale perdita della propria vita, per quanto *avvantaggiofo* pofsa efser un delitto. Dunque l' intenfione della pena di morte foftituita alla pena di fchia-

vitù perpetua ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato.

Moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo, e fermo, chi per fanatismo, chi per vanità, chi per ultimo, e disperato tentativo o di non vivere, o di sortir di miseria; ma nè il fanatismo, nè la vanità stanno fra ceppi, e le catene (1). Il rimirar la morte per fanatismo è vera pazzia. Che siasi eletta talvolta per vanità, ciò può essere provenuto da certe particolari circostanze, le quali non potrebbero mai allettare alcuno ad eleggersi per vanità una schiavitù perpetua. Il fine, per cui si riguardò da molti la morte con occhio tranquillo, fu per acquistarsi una non so qual gloria immaginata nell' incontrarla: ma questa fu una falsa idea di virtù, e di gloria, ed è stato orgoglio vero. Quest' orgoglio fece parer la morte bella a Catone, troppo ambizioso del titolo di difensor della patria. Questo era il primo

---

(1) *Pag. 46.*

mobile della ſetta Cinica, alla quale ben ſi ſa, che ſervivano a ſoggetto di faſto le ſordidezze, e le ſozzure. Queſto reſſe per ventura la mano del più ſavio de' Greci, ed animolla nel fatal momento, che appreſſar dovea al veridico labbro la mortifera bevanda, ch' egli, a ſuo ſenſo, tracannar non potea per una cauſa più bella, nè con maggior ſua gloria, ſe non era di queſta contagione, che ha ſempre guaſte, ed infette le più eroiche virtù de' Pagani.

Tale gloria certamente, quale ella ſiaſi, non ſi può ſperare col ſottometterſi ad eſſere perpetuamente ſchiavo, perchè nella ſchiavitù manca quel fine, che l' uomo vano ſi luſinga d' ottenere coll' incontrar la morte. In queſti caſi però non ſi eleggerebbe la morte, come meno terribile della ſchiavitù, mentre non ſarebbe già un movimento, che doveſſe operare, ma un motivo molto diverſo. Noi leggiamo nelle iſtorie, che fino l' abuſo del dogma dell' im-

mortalità dell' anima ha fatto incontrare volontieri la morte, ed ha impegnate le mogli, gli schiavi, i sudditi, gli amici ad uccidersi per andar a servire nell' altro mondo l' oggetto di lor venerazione, e del loro amore. Ciò accadeva nell' Indie occidentali, nel Giappone, nel Macassar, ed in varj altri luoghi (1). Su le montagne della Fenicia tra Tortosa, e Tripoli abitavano alcuni popoli, che Arsacidi, ed Assassini si chiamavano. Il Principe loro, ch' essi eleggevano, altro titolo non prendea, che quello di vecchio della montagna, ma così grande era la sua autorità, che non vi era manifesto pericolo di qualunque morte, a cui non si esponessero i suoi sudditi per ubbidire a' comandi di lui

---

[1] *Montesquieu Esprit des loix liv. 24. chap. 19. Anche nell' Indie gli uomini si assoggettano volontariamente a mali incredibili, e le donne vi si ardono vive da se stesse. liv. 14. chap. 3.*

per la pazza perſuaſione, che ciecamente ubbidendo, dalla vita mortale, e miſera ad una felice, ed eterna immediatamente paſſavano [1]. Ma ſe ſi elegge la morte per fanatiſmo, o vanità, che può conchiuderſi? Prima di trarre conſeguenze da queſta razza d'uomini, *oportet conſiderare naturam non in corruptis, ſed in iis, quæ magis ſe habent ſecundum naturam* (2).

Di più non ragioniamo noi della morte, ma della pena di morte. Fuvvi forſe alcuno, che per fanatiſmo, o per vanità abbia eletta la morte, come pena fiſſata dalle leggi?

L'animo noſtro reſiſte più alla violenza, ed agli eſtremi, ma paſſaggeri dolori, che al tempo, ed alla inceſſante noja; perchè egli può, per dir così, condenſar tutto ſe ſteſſo per un momento per reſpigner i primi, ma la vigoroſa di lui elaſticità non baſta a reſiſtere alla

---

[1] *Benv. S. Giorg. Cron. del Monſ.*

(2) *Ariſt. Polit. lib. 1. cap. 3.*

lunga, e ripetuta azione de' secondi [1]. L' Autore parla senza dubbio di uno, che attualmente debba soffrire, o soffra la pena de' suoi misfatti. Ma siamo fuor di questione. Non si tratta di sapere, se l' animo umano sia più capace di sostenere l' estremo supplizio, che una lunga, e nojosa pena. La questione è su d' una pena avvenire, che dovrà incorrersi nel caso, che si commetta un delitto. Come mai può essere, che raccogliendo un uomo quanto di spirito, e di coraggio gli rimane, resista più facilmente alla violenza dell' estremo supplizio, che alla incessante noja della schiavitù, quando, secondo il sentimento dell' Autore, *i momenti infelici della schiavitù sono stesi sopra tutta la vita, e la morte esercita tutta la sua forza in un momento; ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa più chi la vede, che chi la soffre; tutti i mali s' ingran-*

(1) *Pag. 46.*

diſcono nell' immaginazione, e chi ſoffre trova delle riſorſe, e delle conſolazioni non conoſciute, e non credute dagli ſpettatori, che ſoſtituiſcono la propria ſenſibilità all' animo incallito dell' infelice (1)? Il condannato al patibolo prova tutta l' impreſſione dell' imminente pena, impreſſione, che gli ſnerva lo ſpirito, e lo laſcia in tutta la ſua debolezza, coſicchè in vece di raccogliere il reſtante di quel vigore, che potrebbe ancor ſentire, ſe ne rimane abbattuto, e da non altro occupato, che dalla funeſta preſenza del ſupplizio. All' oppoſto colui, che vuole abbandonarſi a que' delitti, ai quali lo ſtimola la paſſione, reſpigne ſoltanto l' idea della pena, che gli ſi affaccia alla mente, e queſta pena quanto gli è di maggior ſpavento, e terrore, altrettanto è lo sforzo, ch' egli fa per reſiſtere all' impreſſione di eſſa.

L' animo noſtro reſiſte più agli eſtremi,

---

[1] *Pag. 47.*

ma paſſaggeri dolori, che non al tempo, ed all' inceſſante noja, quando queſti dolori non tendono all' intera diſtruzione della propria eſiſtenza, o quando la noja è accompagnata tuttodì, e ſino all' ultimo reſpiro di vita da' crudeliſſimi tormenti. Un infermo preferirà l' eſtremo dolore del taglio della mano all' inceſſante noja de' duri tormenti, che gli opprimono tutto il corpo, e quaſi preferirebbe la morte ſteſſa, ſe i dolori foſſero crudeliſſimi, e continui. Ma queſt' uomo ridotto a sì deplorabile ſtato non ha que' vantaggi, di cui gode lo ſchiavo perpetuo. Priva egli de' tormenti, che non s' ingrandiſcono mai tanto nell' immaginazione altrui, quanto in quella di chi li ſoffre. Se la vigoroſa elaſticità dell' animo d' uno ſchiavo non baſta a reſiſtere alla lunga, e ripetuta azione del tempo, e dell' inceſſante noja, come mai potrà reſiſtere a condenſar tutto ſe ſteſſo l' animo di quello, che è condannato alla morte? Sebbene queſto condenſamento non ab-

bia a ſuſſiſtere, che per un momento ſolo, tale però dee eſſere, che poſsa ſuperare tutta la vigoroſa elaſticità, la quale, a mio avviſo, più facilmente reſiſterebbe ad una lunga, e ripetuta azione; mentre chi ſi ritrova in iſchiavitù non penſa al male paſſato, è tormentato bensì dal preſente, ma poco dall' avvenire, ſia perchè non vi riflette molto, eſſendo già l'animo in gran parte occupato nel mal, che ſoffre, ſia per eſſerſi già diminuita coll' uſo la ſenſibilità di lui alla pena già provata.

S'egli è importante, proſiegue, *che gli uomini veggano ſpeſſo il poter delle leggi, le pene di morte non debbono eſſere molto diſtanti fra di loro; dunque ſuppongono la frequenza de' delitti; dunque per fare, che queſto ſupplizio ſia utile, biſogna, che non faccia ſu gli uomini tutta l' impreſſione, che far dovrebbe, cioè, che ſia utile, e non utile nel medeſimo tempo* [1].

---

(1) *Pag.* 47.

Queſto raziocinio dovrebbe aver luogo anche in quel ſolo caſo, in cui affermò l' Autore eſſere utile, e neceſſaria la morte di un cittadino, ſiccome anche in tutte le pene, che ſono di loro natura paſſaggiere. La coſa è sì chiara, che non iſtimo di ripetere lo ſteſso argomento. La legge dimoſtra ſufficientemente il ſuo potere, quando eſercita la ſua forza, ogniqualvolta il delitto lo richiede, con prontezza, e ſeverità infleſſibile, e toglie l' ignoranza, e l' incertezza delle pene, che ajutano l' eloquenza delle paſſioni. Due coſe ſi preſentano nella legge penale, il comando, e la pena minacciata: ſe ſi oſſerva il comando, è ſegno, che la pena è temuta. Ma quando veggiamo eſeguirſi la pena, allora ſi comprende, che il comando non ha baſtato ad impedire quel dato diſordine, e che la pena minacciata non ha avuta tanta forza per imbrigliare le paſſioni. Non è l' eſecuzione, ma il ſalutare terrore, che moſtra la forza della legge. Se la pena di morte aveſſe

rimoſſi gli uomini dai delitti, non è vero, che 'l ſolo di lei terrore ne avrebbe fatto vedere tutta la ſua forza? L' Autore non l' ha conſiderata ſotto queſto aſpetto, ma vuole, che ſolo allora il potere delle leggi ſia efficace, quando ſi ſpieghi con una ſerie continuata di pene, che ſomminiſtri ad una nazione moltiſſimi, e durevoli eſempi. E' vero, che la pena di morte dà alla nazione un ſolo eſempio, ma racchiude in ſe ſteſſo tutta la ſua forza; all' oppoſto le continue impreſſioni eccitate dalla ſchiavitù ſono eſempi, che ne ſviluppano a poco a poco il vigore, e ſoltanto di giorno in giorno fanno guſtare la di lei amarezza, la quale però ha ſempre mai ſeco qualche vantaggio.

Ecco preſſo a poco il ragionamento, che fa un ladro, o un aſſaſſino, i quali non hanno altro contrappeſo per non violare le leggi, che la forca, o la ruota: verrà forſe il giorno del dolore, e del pentimento, ma ſarà breve queſto tempo, ed avrò un giorno di [illegible]

to per molti anni di libertà, e di piaceri [1]. Ed io rispondo, che un ladro, il quale non avesse altro contrappeso per non violare le leggi, che la schiavitù sarebbe piuttosto quest' altro ragionamento. » Tutti i mali s' ingran-
» discono nell' immaginazione: verrà, sì ver-
» rà la schiavitù, ma ritroverò in essa delle
» consolazioni, le quali vagliono mirabilmente
» a temperarla: ella spaventa più chi la vede,
» che chi la soffre. Perchè temerla tanto, che
» non è poi realmente tale, quando si soffre,
» come mi si presenta all' occhio? Unitamente
» a quelli, che ora la sopportano, non più tor-
» mentato dal bisogno, vivrò a spese della mia
» nazione; e chi sa, ch' io possa un dì liberarme-
» ne ». Una tale speranza molto toglie all' impressione, che potrebbe produrre la pena, e non si perde mai finchè si ha spirito, e vita; e tali sentimenti tanto scemeranno l' impressione della schiavitù, quanto il supposto ragionamento dell'

---

(1) *Pag.* 48.

aſsaſsino, il rifleſso del pentimento, ed una viva ſperanza di eterna felicità diminuiranno l'orrore di quell' ultima tragedia.

In ſenſo dell' Autore, la ſchiavitù perpetua *ſpaventa più chi la vede, che chi la ſoffre* [1]. Io rifletto, che l' uomo non dee regolare l' impreſſione, che può fargli nell' animo una pena dal modo, col quale ſi preſenta all' occhio ſuo, ma da quello, con cui debb' egli credere, che poſsa tormentare colui, chè la ſoffre; perſuaſo però del ſentimento dell' Autore, conoſcerà toſto l' inganno, in cui egli era, e gli ſi diminuirà l' impreſſione della ſchiavitù fino a quel grado, in cui s' immagina, che poſsa realmente ſoffrirſi.

Parmi un aſſurdo, che le leggi, che ſono l' eſpreſſione della pubblica volontà, che deteſtano, e puniſcono l' omicidio, ne commettano uno eſſe medeſime, e per allontanare i cittadini dall'

---

[1] *Pag.* 47.

assassinio, ordinino un pubblico assassinio [1]. Parmi, che si sieno confuse le leggi co' delitti, ed i legislatori co' malvaggi della nazione. Chi è mai, che non conosca la differenza, che passa tra l' assassinio di un privato, e la pena di morte decretata dalle leggi contro il reo? Ordinando le leggi, che un assassino venga condannato all' ultimo supplizio, ordinano una pena; dunque non ordinano un assassinio. Nell' Inghilterra, dove egli dice [2], che *la gloria delle lettere, e la superiorità della potenza non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi*, gli assassini sono pur condannati a morte. Dunque dovrà egli concedere, che ivi almeno la pena di morte non sia un pubblico assassinio.

L' Autore esamina quali sieno i sentimenti di ciascuno su la pena di morte, *negli atti d' indignazione, e di disprezzo, con cui ciasf-*

---

[1] *Pag. 49.*

[2] §. *12. pag. 33.*

cuno guarda il carnefice, che è pure un innocente esecutore della pubblica volontà, un buon cittadino, che contribuisce al ben pubblico (1). I sentimenti di ciascuno sulla pena di morte non debbono ricercarsi in un pregiudizio nazionale. Se non vi fosse nell' uomo l' interesse privato, per cui vorrebbe, che i patti, che legano gli altri, non lo legassero, ed in certo modo, che non si eseguissero le pene su gli altri pel timore, che anche su di lui debbano essere un dì eseguite, non sarebbe difficile di riconoscere i veri sentimenti di ciascuno su la pena di morte. Se fosse vero ciò, che dice l' Autore non dovrebbero riguardarsi con disprezzo quelle persone, l' ufficio delle quali, secondo lui, è lecito, e giusto; e l' orrore, che si ha del carnefice, dovrebbe aver luogo in tutte le nazioni, laddove si pratica la pena di morte; pure si rimirano anche quasi con disprezzo gli sgherri, e simili altri, e ciò proviene dall' amor

---

[1] *Pag. 49.*

proprio, che ci fa quasi odiare chi potrebbe disturbarci nel nostro utile privato. Anche l' amore della conservazione, e de' comodi della vita ci allontana alcune volte da quegli oggetti, i quali eccitano in noi la funesta idea della morte. Perchè mai noi rimiriamo con qualche ribrezzo i cimiterj, tuttochè sieno luoghi sacri, e chi seppellisce i cadaveri, quantunque sia questo un atto di misericordia?

Lo sdegno con cui, dic' egli, si guarda il carnefice, non è mai stato eguale in tutte le nazioni. Gli Scrittori ce ne fanno testimonianza [1]. In Moscovia il di lui uffizio non era infame (2). In Inghilterra, quando

---

(1) *Dissert. Joann. Frid. Bohemeri* De executionis pœnarum capitalium honestate. *Halæ 1738. Dictionnaire Encycloped. voc.* Bourreau.

[2] Moreri *Dictionnaire Historiq. L'esprit des usages, & des coutumes des différens peuples*. liv. 15. chap. 2.

ſi facea giuſtizia coll' appicar alcuno, era coſtume, che tutti i parenti del malfattore ſi trovavano preſenti alla morte di quello, e ſiccome la larghezza della catena, che gli ſi poneva al collo, non avea la forza di così preſto ſoffocarlo, lo pigliavano eſſi per li piedi, e lo tiravano, finchè ſi ſeparava l'anima dal corpo (1). Queſto ufficio, che in altri luoghi ſarebbe diſonorevole, era opera molto pia, e riputata di molto merito. Sono alcuni di ſentimento, che laddove ſi guarda il carnefice con diſprezzo, ciò poſſa provenire o dal picciol numero di eſſi, ovvero perchè non ſono che uomini della feccia, ed all' ultimo ſegno vizioſi, che a ſimili uffici vengono deſtinati (2). Ma negli

---

[1] *Franceſco Sanſovino* Del Governo de' Regni *lib. 4. Bodin lib. 3.* de Rep. *cap. 8. pag. 564. Hiſtoire littéraire des femmes françoiſes. tom. 3. lettr. 1. edit. Paris 1771.*

(2) *Selden* De jure N. & G. *lib. 4. cap. 5.*

antichi tempi, in cui ve n' era una moltitudine, e che queſt' ufficio era eſeguito da perſone di non vil condizione, la coſa era altrimenti. Preſſo gli Ebrei i miniſtri della giuſtizia chiamati *Soterim* non erano tenuti in diſprezzo, anzi era ſtimato chi vi ſi potea annoverare. Ve n' erano pur anche della famiglia Levitica: eſſi medeſimi promulgavano gli editti de' Magiſtrati, ed a nome del Principe ne inculcavano l' eſecuzione. Soventi i teſtimoni erano gli eſecutori della pena [1]. Nel ſupplizio del fuoco, ſecondo i Rabbini, queſti medeſimi traevano dal collo del reo la faſcia di lino, acciocchè poteſſe entrare per la bocca il piombo liquefatto. Talora per mezzo de'

Dialoghi politici *part. 1. Dialog. 7. pag. 575.*

(1) *Deut. c. XVII. v. 5. 6. c. XIX. v. 12. c. XXII. v. 18. Act. c. VII. v. 57. Joan. c. VIII. v. 7. Lev. c. XXIV. v. 14. Joſue c. VII. v. 25.*

famigliari (1), e de' ſoldati (2) ſi eſeguivano le ſentenze di morte.

Nè meno preſſo i Romani era ignominioſo l' ufficio de' Littori, ſebbene legaſſero i rei, e li ſoſpendeſſero alla forca, come parlò ad uno di queſti il difenſore d' Orazio uccisore della ſorella, ricordandogli il ſuo ufficio. *I Lictor, colliga manus, caput obnubito, arbori infelici ſuſpendito* [3]. Alcune volte, come ſi legge nell' iſtoria Romana, queſto ufficio fu eſeguito da' ſoldati, tuttochè vi foſſero e littori, e carnefici [4]. Anche preſentemente i ſoldati, che archibuggiano un diſertore

---

[1] *Lib. I. Reg. c. xxii. v. 18. lib. II. c. I. v. 15. xxi. 9. lib. III. c. II. v. 29.*

[2] *Lib. I. Macch. c. II. verſ. 24. 25. Marc. c. VI. v. 27. Matt. c. xxvii. v. 27. Joſeph lib. IV. c. 5.* de Bello Judaico.

[3] *Liv. Decad. I. lib. I.*

[4] *Sveton. in Claud. cap. 34.*

non tralaſciano di eſſere tenuti per ciò in conto onorevole.

Se il carnefice, com' egli dice, è rimirato con isdegno, e diſprezzo, lo ſarà forſe meno, ſe ſi condannaſſe a morte ſolo in quel caſo, in cui egli crede, che queſta pena poſſa eſſere utile, e neceſſaria?

Se 'l carnefice *è un eſecutore della pubblica volontà, che contribuiſce al ben pubblico, e lo ſtromento neceſſario alla pubblica ſicurezza al di dentro*, come diſſe l' Autore, (1), dunque la pena di morte, che ſi pratica ordinariamente, ſarà una eſpreſſione della pubblica volontà, ſarà utile al ben pubblico, e neceſſaria alla comune ſicurezza. Queſta è una conſeguenza, che non può sfuggirſi.

Se gli ſi oppone l' eſempio di quaſi tutti i ſecoli, e di quaſi tutte le nazioni, che hanno data pena di morte ad alcuni delitti, riſponde, *ch' egli ſi annienta in faccia alla verità*,

---

[1] *Pag.* 49.

che la ſtoria degli uomini ci dà l'idea d' un immenſo pelago d' errori. Gli umani ſacrifici furono comuni a quaſi tutte le Nazioni, chi oſerà ſcuſarli [1]? Se un tale eſempio ſi annienti in faccia alla verità, ne laſcio il giudicio al Lettore. Quali ſono queſti errori immenſi? Sono forſe ſtati univerſali, ſiccome la pena di morte? Così durevoli? Così antichi? Sotto la legge di natura vi era la pena di morte a certi delitti, e non fu mai ripreſa, come tirannica. Che ſignificò mai quel rogo preparato da Giuda per abbrucciare Tamar trovata incinta (2)? La legge di Mosè dimoſtra chiaramente, che la pena di morte ivi ſtabilita non era contraria alla legge di natura; perciocchè eſsendo queſta immutabile,

---

[1] *Pag. 50.*

(2) *Nunciaverunt Judæ dicentes fornicata eſt Thamar nurus tua, & videtur uterus illius intumeſcere. Dixitque Judas, adducite eam, ut comburatur.* Geneſ. c. XXXVIII. v. 24. 25.

non si sarebbe comandata cosa, che le fosse contraria. Questa pena era praticata dalle nazioni estere, e dai popoli più colti, e la stessa legge Mosaica ci somministra de' motivi per credere, che le pene capitali erano giuste non tanto presso il popolo Ebreo, che presso le altre nazioni (1). E' dunque più antica la pena di morte di quello, che ne sia l'accusa d'ingiustizia. *Veritas errore vetustior est,* direbbe qui Tertulliano.

Gli umani sacrifici, che l'Autore dice essere stati comuni a quasi tutte le nazioni, saranno forse que' veri sacrifici d'uomini, di vergini, e di fanciulli, che si facevano a' falsi Dei (2)? Questi sacrifici non furono tanto comuni; furono praticati solo da gente barbara, ed in tempi della più cieca igno-

---

(1) *Levit.* c. XVIII. v. 24. 25. 27. 28. *Psalm.* CI. v. 5. *Prov.* XX. v. 8.

(2) *Immolaverunt filios suos, & filias suas Dæmoniis. Psalm.* CV. v. 37.

ranza, e fuperftizione. Saranno forfe quelli, di cui dice lo fteffo Autore, *gli orrori d' ardere vivi gli uomini furono nella maſſima parte commeſſi da' Tribunali laici in ogni parte d' Europa, ſo, che la maggior parte di quegl' infelici furono così maltrattati per delitti di ſtregheria, e di magia* (1)? Se fi parla di quegli infelici, che gemevano *fra lo ſtridere delle oſſa incarbonite* per delitti di ftregheria, facrifici erano quefti non tanto univerfali, come la pena di morte. Erano ordinati per un delitto, di cui forfe s' ignorava la vera qualità, e riconofciutane l' ingiuftizia furono poi tolti. Nel tempo fteffo, che fi facevano, v' era chi fortemente s' opponeva o negando i fatti delle ftreghe, od attribuendone gli effetti a naturali cagioni (2). Per l' abbruccia-

(1) *Riſpoſta allo ſcritto*, note, ed offervazioni &c. *part. 1. accuſa 19.*

(2) *Formicar. lib. 5. cap. 3. Flagel. Maleficorum cap. 3.*

mento delle ſtreghe Mirandolane ſeguito l' anno 1523. ſi ſono fatti molti richiami (1).

Se gli ſi oppone, che ſolo alcune poche ſocietà, e per poco tempo ſolamente ſi ſono aſtenute dal dare la morte, riſponde, che ciò *gli è piuttoſto favorevole, che contrario, perchè ciò è conforme alla fortuna delle grandi verità, la durata delle quali non è, che un lampo in paragone della lunga, e tenebroſa notte, che involge gli uomini* (2). Io ho miglior concetto di quelle nazioni, che per poco tempo ſolamente ſi ſono aſtenute dal dar la pena di morte, e dico, che di nuovo l' hanno promulgata, ravviſando, che eſſa

---

[1] *Pico* De ludificatione Dæmonum *nella dedicatoria*. *Franceſco Baldovino in* comment. Inſtit. Juſtin. *lib. 4. tit. 18. Andrea Alciato in* comment. in tit. de officio Ordinarii *num. 67. Cardan* de rerum varietate *lib. 15. cap. 80.*

[2] *Pag. 51.*

era l' unica, che poteſſe ſervire di maggior freno. Sarà poſſibile, che queſti Legislatori ſpinti dalla clemenza a togliere la pena di morte, ed a ſeguire una di queſte *grandi verità*, così toſto ſi ſieno involti in una *tenebroſa notte*, e tanto più conoſcendo il vantaggio di sì fatta abolizione?

Felice l' umanità, conchiude l' Autore, *ſe per la prima volta le ſi dettaſſero leggi* (1). Sarebbero forſe più umane? Per me inorridiſco nel penſare, che in queſto ſuppoſto ſi ſarebbe viſſuto per anni preſſochè ſei mila ſenza leggi, per riſervarne la dettatura a queſto ſecolo tanto illuminato, ed amante tanto dell' umanità. Ma ſe le leggi debbono eſſere più umane, che mai impediſce il dettarle? Ciò naſce, dice l' Autore, *dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti ſecoli, ciò è un motivo per i cittadini illuminati di deſiderare con maggior ar-*

[1] *Pag. 51.*

dore il continuo accrefcimento della loro autorità (1). Ma fe non fuvvi in Mofcovia fotto il Regno di Elifabetta quefta difficoltà di togliere la *venerata ruggine* dalla pena di morte, perchè mai ella è così comune in tutte le altre nazioni? Perchè non amano quefta verità pubblicata da tanti Filofofi *amici dell' uman genere*? Forfe perchè comprendono, che quefte tenerezze pel genere umano fono un effetto piuttofto della vanità, che dell' amore dell' ordine, e del pubblico bene? Nel Principe è ripofto tutto quel potere, ch' effer può neceffario per togliere una legge penale, ed il cui effetto, fecondo il fentimento dell' Autore, è tanto funefto all' umanità fteffa.

---

(1) *Pag. 52.*

CAPO SESTO.

SE LA PENA DI MORTE SIA CONFORME ALLO SPIRITO DEL VANGELO, DE' PRIMI CRISTIANI, E DELLA SANTA CHIESA.

L'Autore *de' delitti, e delle pene* per dimoſtrare, che la pena di morte non è conforme allo ſpirito del Vangelo ci mette ſott' occhio *la ſola cauſa criminale giudicata da Criſto, che non finì già colla lapidazione, come ſtava ſcritto nelle leggi, ma bensì colla clemenza* [1]. Il motivo, per cui quella cauſa non finì colla lapidazione, l' abbiamo dal Redentore medeſimo, *non miſit Deus filium ſuum in mundum, ut judicet mundum, ſed*

(1) *Riſpoſta allo* ſcritto ec. *part.* 2. *accuſa* 6.

ut salvetur mundus per ipsum [1]. Inoltre l' assoluzione accordata da Cristo fu un atto della sua sapienza, ed ammirabile mansuetudine. S. Agostino così scrive, *cum loqueretur Dominus, veritas agnoscebatur, cum adversus inimicos non moveretur, mansuetudo laudabatur; cum ergo de duobus istis, idest de veritate, & mansuetudine ejus inimici livore, & invidia torquerentur, in tertio, idest justitia, scandalum posuerunt. Quare? Quia lex jusserat adulteras lapidari, & utique lex quod injustum est jubere non poterat: si quis aliud diceret, quam lex jusserat, injustus deprehenderetur. Dixerunt ergo apud semetipsos: verax putatur, mansuetus videtur: de justitia illi quærenda calumnia est: offeramus ei mulierem in adulterio deprehensam: dicamus quid de illa in lege præceptum sit; si eam jusserit lapidari, mansuetudinem non habebit, si eam dimitti censuerit justitiam non tenebit. Ut autem man-*

---

[1] *Joan. cap. 3. v. 17.*

suetudinem non perdat, qua jam populis amabilis factus est, sine dubio eam dimitti debere dicturus est. Hinc nos invenimus accusandi occasionem, & reum facimus tamquam legis prævaricatorem [1]. *Malas artes improborum confuit Jesus, veritate, mansuetudine, & justitia illæsis. Non dixit non lapidetur, ne contra legem Dei dicere videretur. Absit autem, ut diceret, lapidetur: venit enim non perdere, sed quærere quod perierat. Quid ergo respondit? Qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat* (2). *Ipse Dominus apud homines intercessit, ne lapidaretur adultera, & eo modo nobis intercessionis commendavit officium, nisi quia ille terrendo fecit, quod nos petendo* (3). Se la pena di morte fosse stata poco conforme allo spirito della legge di grazia, perchè Gesù Cristo

---

[1] *Tract. 33. in Joan. n. 4.*
[2] *N. 9.*
(3) *Epist.* ad Maced. *153. alias 54.*

non ne ha fatto mai parola? Ha pur parlato di altri esercizi di cristiana pietà, e dolcezza, propri d' ogni genere di persone.

S. Agostino era pur istrutto dello spirito Evangelico, e sapea bene fin dove s' estendeva. Egli era pure un buon interprete della legge, e delle intenzioni di Gesù Cristo. Sgridò forse d' ingiustizia, di crudeltà, o per lo meno di dissonanza collo spirito Evangelico le leggi, ed i Legislatori, che condannano alla morte un assassino? Disse solo, che il Redentore col suo esempio mostrò a' suoi ministri, cioè a' Sacerdoti, che debbono in modo particolare imitar più da vicino la mansuetudine, e la misericordia del loro esemplare, con intercedere per questi disgraziati, non per approvare i delitti, o perchè rimangano impuniti, ma per sentimento di clemenza, e di compassione. Se avesse conosciuto, che la pena di morte era inutile, ingiusta, ed opposta alla dottrina di Cristo,

non facea di meſtieri d'appigliarſi al mezzo dell' interceſſione a pro de' rei, affine d'iſpirare la criſtiana manſuetudine, e la carità ai Legislatori, ma ſarebbe ſtata più valevole, e più ſtringente la chiara, e preciſa manifeſtazione dello ſpirito Evangelico.

Riguardo al ſentimento degli Apoſtoli, ecco il detto di S. Paolo *ſi malum feceris, time: non enim ſine cauſſa gladium portat. Dei enim miniſter eſt, vindex in iram ei, qui malum agit* [1]. L' Apoſtolo parlava a' Criſtiani, non cenſura punto i Legislatori, che condannano a morte i delinquenti, ma avviſa ad oprar rettamente per non eſſere punito dalla Sovrana podeſtà. La ſpada, che ſtrigne il Principe, di cui egli parla, non è altro, come dicono gl' Interpreti, che la podeſtà di punire, e lo ſtromento dell' eſecuzione delle pene capitali, comecchè ſi cangi poi in manaje, patiboli, fiamme, ed altri

(1) *Ep.* ad Rom. *cap. 13. v. 4.*

ſimili [1]. Parlava pure l' Apoſtolo ſecondo lo ſpirito Evangelico, e la dottrina di lui era pur conforme a queſto ſpirito, che per imprimerlo nel cuore degli uomini tanto ha faticato, e ſofferto. Egli ſteſſo ha riconoſciuto queſto diritto di punir di morte. *Si nocui, aut dignum morte aliquid feci non recuſo mori* (2).

L' Autore ci mette anche ſott' occhio *gli ſcritti de' primi criſtiani, e lo ſpirito della S. Chieſa, che ſoſpende dal ſacro miniſtero chiunque*

(1) *Calmet*, *Cornel. a Lap.*, *Duhamel* in ep. ad Rom. *cap. 13. Grot.* de jure B. & P. *lib. 1. cap. 2. §. 7. num. 2.*

[2] Actor. cap. XXV. v. 11. *Unde colligo*, dice Grozio, *ita cenſuiſſe Paulum, etiam poſt publicatam Evangelii legem quædam eſſe crimina, quæ morte plecti æquitas ferat, aut etiam exigat. De jure B. & P. lib. 1. cap. 2. §. 7. n. 10. cum comment. Guglielm. Vander Muelen.*

ſia partecipe della morte d' un uomo. I primi criſtiani non potevano ſentir diverſamente da ciò, che loro fu inſegnato dagli Apoſtoli, guide fedeli, ed infallibili nella ſtrada della verità. Se ne' loro ſcritti hanno laſciata qualche coſa in ordine a queſto particolare, conviene peſarne i motivi, e penetrare i principii, e lo ſcopo de' loro ſentimenti.

Ecco come la ſentono i Santi Padri, ch' erano ripieni dell' apoſtolico zelo. *Non eſt crudelis, qui crudeles jugulat: ſed crudelis ideo vocatur, quod crudelis patientibus eſſe videtur. Nam & latro ſuſpenſus patibulo crudelem judicem putat* [1]. *Qui malos percutit in eo, quod mali ſunt, & habet vaſa interfectionis, ut occidat peſſimos, miniſter eſt Domini* (2). *Homicidas, & ſacrilegos, & venenarios punire non eſt effuſio ſanguinis, ſed*

---

[1] *Hieronym. ſuper Eſaiam ad cap. 13.*
(2) *Super Ezechielem lib. 3. ad cap. 9.*

legum ministerium [1]. *Rex debet furta cohibere, adulteria punire, impios de terra perdere, parricidas, & pejerantes vivere non sinere* [2]. *Sunt quædam enormia flagitia . . . hujusmodi reos, Reges, & Principes mundi damnant. Ergo non sine caussa gladium portant, qui talia scelera dijudicant. Sunt enim maxime constituti propter latrones, homicidas, raptores* [3]. *Nequaquam contra hoc præceptum fecerunt, quo dictum est, non occides, qui Deo auctore, bella gesserunt, aut personam gerentes publicæ potestatis, secundum ejus leges, hoc est justissimum rationis imperium; sceleratos morte punierunt* [4]. Questi, ed altri santi Padri parlano chiaramente: sonò ancor essi in senso, che la pena di morte

[1] *Super Hierem, lib. 4. cap. 22.*

[2] *Ciprian.* in 9. genere abusionis.

[3] *Augustinus super ep.* ad Rom. *cap. 13.*

[4] *De Civitate Dei cap. 20. Causs. 23. quæst. 5. Can. 9. 28. 29. 31. 39. 40.*

non debba darsi, se non è utile, e necessaria, ma non hanno mai pensato, che non possa essere nè utile, nè necessaria, fuorchè *ne' tempi de' torbidi d' una Nazione*, come vuole l' Autore.

Prosiegue egli, che se non ha ragionato bene, provando, che la pena di morte non è utile, nè necessaria, sono per altro compatibili i suoi errori, e sono del genere di quelli, che commisero tanti zelanti cristiani ne' primi secoli della Chiesa, *nel che*, soggiugne, *consultinsi i Santi Padri, e tra gli altri Tertulliano, il quale nell' Apologetico cap. 37. così dice, che era una delle massime de' cristiani di soffrire piuttosto la morte, che di darla altrui; e nel Trattato dell' Idolatria cap. 18. e 19. condanna tutte le sorta di pubbliche cariche, come proibite a' cristiani a cagione della necessità di condannare a morte i rei. Ognuno comprenderà facilmente, come l' orrore per la condanna di morte fosse portato in que' tempi al di là de' confini*

del giusto; nè voglio io sottoscrivermi in ciò al parere di Tertulliano; ho detto bensì con S. Agostino, che è miglior cosa, che i rei, anzichè andare al supplizio, alicui utili operi integra eorum membra deserviant [Epist. 210.] [1].

Esaminiamo ora il sentimento di Tertulliano, e di S. Agostino. Tertulliano ragionando di quella massima de' cristiani, parla in loro favore contro i gentili, da' quali erano essi perseguitati, e fa vedere, che a torto li perseguitavano, e se non fosse, ch'era proibito di render male per male (2), anch' e' si avrebbero avuto coraggio bastante per difendersi (3). Ecco il motivo, per cui sof-

---

(1) *Risposta allo scritto ec. part. 2. accus. 6.*

(2) *Male enim velle, male facere, male dicere, male cogitare de quopiam ex æquo vetamur.*

(3) *Si enim & hostes exertos non tantum vindices occultos agere vellemus, deesset nobis*

ſrivano piuttoſto la morte, che indurſi a darla altrui, non già per giuſtizia, e ſecondo le leggi di eſſa, ma per vendetta, o per illegittima diſeſa. Di queſto ſentimento, oltre i primi criſtiani, ſono anche i Santi Padri. *Non eſt noſtrum mortem arripere, ſed illatam ab aliis libenter accipere, percutienti colla ſubmittere* [1]. *Coactus repugnare non novi, dolere potero, potero flere, potero gemere, adverſus arma, milites Gothos quoque lacrimæ meæ arma ſunt, aliter nec debeo, nec poſſum reſiſtere* [2]. *Vultis in vincula rapere? Voluntas eſt mihi, non ego me vallabo circumfuſione populorum* (3). *Si in morte Longobardorum*

---

vis numerorum, & copiarum? Sed abſit, ut aut igni humano vindicetur divina ſecta, aut doleat pati in quo probatur.

[1] *Hieronym.* in Jon. Proh. *ad cap. 1.*

[2] *Ambroſius* orat. in auxent. *lib. 5.*

(3) *Epiſt. 33. Vid. Spanzotti De Reip. utilitate, ac commodis part. 2. cap. 3.*

me miſcere voluiſſem, hodie Longobardorum gens, nec Regem, nec Duces, nec Comites haberet, atque in ſumma confuſione eſſet diviſa (1). *Cum nefanda patimur*, diceva Lattanzio, *ne verbo quidem reluctamur, ſed Deo remittimus ultionem* [2]. *Quamvis nimius, & copioſior noſter populus, non tamen adverſus violentiam ſe ulciſcitur, patitur* (3). Se dunque queſta maſſima era una prova della manſuetudine criſtiana, come mai il ſoffrire la morte piuttoſto, che darla altrui ſarà un errore, come è il ſoſtenere, non eſſere la pena di morte nè utile, nè neceſſaria? Come mai lo ſpirito de' primi criſtiani ſarà più favorevole all' Autore *de' delitti, e delle pene?*

Se Tertulliano condanna ogni ſorta di pubbliche cariche, non è ſolo a cagione della ne-

---

[1] *Greg. Magnus lib. 6. epiſt. 1.*

(2) *Lib. 5.*

[3] *S. Cipriano citato dal Calmet* comment. in ep. ad Rom.

ceſſità di condannare i rei a morte, ma a qualunque ſiaſi pena. *Omnes*, dice egli, *hujus ſæculi poteſtates, & dignitates inimicas Dei eſſe, quod per illas adverſus Dei ſervos ſupplicia conſulta ſunt, per illas, & poenæ ad impios paratæ irrogantur* [1]. Ecco coſa non vorrebbe da un criſtiano, *quæ ſunt poteſtatis neque judicet de capite alicujus, vel pudore [feras enim de pecunia], neque damnet, neque prædamnet, neminem vinciat, neminem recludat, aut torqueat* (2). Per lo ſteſſo motivo non voleva, che un criſtiano ſi arrolaſſe nella milizia, perchè *& vincula, & carcerem, & tormenta, & ſupplicia adminiſtrabit* [3]. Ma diſaminiamone la ragione. Egli vietava a' criſtiani le pubbliche cariche non già pel timore, che aveſſero a condannare qualche reo a morte, tuttochè ciò foſſe ſtato utile,

[1] *Lib.* de Idololatria *cap. 18.*

[2] *Cap. 17.*

(3) *De Corona militis cap. 11.*

e neceſſario ſecondo le regole della pubblica giuſtizia, ma bensì a motivo della giuriſprudenza gentile, per cui avrebbero dovuto condannare a morte gli ſteſſi innocenti fedeli. Il mio ſentimento lo confermano i commentatori di Tertulliano, e Tertulliano medeſimo. *Tum hic, tum capite 19.* (così ragiona un ſuo commentatore) *videtur in ea fuiſſe ſententia, chriſtiano non fuiſſe licita capitalia judicia, etiamſi in poteſtate, ſeu magiſtratu conſtitutus eſſet; fortaſſis ea de cauſſa, quod communia eſſent judicia criminalia tam in chriſtianos, quam in etnicos. Quo pertinere videtur illud, quod habet infra libro de corona militis cap. 11. & vincula, & carcerem, & tormenta, & ſupplicia adminiſtrabit* (1). Irrogantur, *mendoſe prorſus* (ſono parole d' un altro commentatore): *veriſſima autem eſt*

(1) *Jacob. Pamelius in adnotat. ad verba* jam vero quæ ſunt poteſtatis, neque judicet &c. *cap. 17. lib.* de Idololatria.

lectio vulgata, quam tuetur codex Agobardi, & pœnæ ad impios paratæ ignorantur, *per iniquam ſæcularium poteſtatem adverſus chriſtianos ſævitiam fieri, quo minus chriſtiana religio proficiat, ac per hoc ignorari quæ ſint a Deo poenæ adverſus impios paratæ. Itaque omnes hujus ſæculi poteſtates, & dignitates inimicas Dei eſſe . . . adeoque chriſtianis Dei cultoribus minime ambiendas, aut ſuſcipiendas* (1). Tertulliano ſteſſo, il quale ſembra, che abbia combattuta ogni ſorta di ſupplizi, dice, *Bonum eſt cum puniuntur nocentes, quis hoc, niſi nocens, negabit? Quis non præferat ſæculi juſtitiam, quam & Apoſtolus non fruſtra gladio accinctam conteſtatur, quæ pro homine ſæviendo religioſa eſt* (2). *In reos majeſtatis, & publicos hoſtes omnis homo miles*

---

[1] *Rigaltius ad ea verba* hujus ſæculi poteſtates per illas, & pœnæ ad impios paratæ irrogantur. *lib. de idololatria cap. 18.*

(2) *De ſpectaculis cap. 14. Lib. de anima.*

est (1). Pare altresì, che abbia combattuta anche la milizia [2]; ma però così si spiega in altro luogo; *suscepta fide, atque signata, aut deserendum statim sit* (3), *aut omnibus modis cavillandum, ne quid adversus Deum committatur* (4). *Navigamus, & nos vobiscum, & militamus* (5). Ecco dunque la ragione, per cui non voleva, che un cristiano si arrolasse nella milizia, *non convenit sacramento divino, & humano, signo Christi, & signo*

---

(1) *Apologetico cap.* 2.

[2] *Lib. de Idololatria.*

[3] *Questo consiglio non era molto proprio per conciliare ai cristiani il favore degl' Imperatori. Qual mai sarebbe stato il destino dell' Impero assalito da' Barbari, se tutti i sudditi adottato avessero questo sentimento?* Gibbon Istoria della decadenza, e della rovina dell' Impero Romano tom. 3. cap. 15.

(4) *Lib. de corona militis.*

(5) *Apolog. cap.* 42.

Diaboli (1); perciocchè veniva egli costretto a giurare in nome degli Dei. *Excubabit pro templis, quibus renuntiavit, & coenabit illic, ubi Apostolo non placet, & quos interdiu exorcismis fugabit, noctibus defensabit* (2). Questo è il sentimento di Tertulliano, a cui non so persuadermi, perchè l'Autore *de' delitti, e delle pene* non voglia sottoscriversi.

E' vero, che S. Agostino ha detto, parlando di certi rei, essere meglio, che *alicui utili operi integra eorum membra deserviant*. Ma con quali termini si è spiegato? Quali erano i motivi, e quale il fatto? Alcuni Eretici hanno menate le mani contro due Sacerdoti cattolici; uno fu ucciso, ed all'altro fu cavato un occhio, e reciso un dito. Il Santo Padre temendo, che 'l Conte Marcellino li voglia condannare a morte, intercedendo

---

[1] *Lib. de Idololatria.*

(2) *Lib. de corona militis.*

per questi, gli scrive: *per ipsius Domini nostri misericordiam ne hoc faciat, nec omnino fieri permittat* [1]. Ma perchè? Primo, per timore, che i cristiani stessi fossero partecipi della condanna a morte con avergli accusati, tuttochè soggiunga: *quamvis ab illorum interitu dissimulare possemus, qui non accusantibus nostris, sed illorum notariis, ad quos tuendae publicae pacis vigilantia pertinebat, praesentati videantur examini*. Secondo, per dimostrare agli Eretici quanto la Cattolica Chiesa sia mansueta verso di loro stessi; *ipse enim fructus ad nos pervenit confessionis illorum, quia invenit catholica Ecclesia, ubi suam erga atrocissimos inimicos servet, atque exhibeat lenitatem* [2]. Terzo, perchè avea usato pietà nel tormentarli, acciocchè confessassero il vero; *noli perdere paternam diligentiam, quam in ipsa inquisitione servasti . . . noli ergo atro-*

---

[1] *Ved. Causs. 23. quaest. 5. can. 1.*

[2] *Can. 2.*

cius vindicare, quod lenius invenisti [1]. Quarto, acciocchè si dia luogo per questi all' eterna salute col ritorno alla vera Chiesa; *ex occasione terribilium judicum, ac legum, ne aeterni judicii poenas luant. . . sic igitur eorum peccata compesce, ut sint, quos poeniteat peccasse* [2]. Era dunque un effetto di carità che avea S. Agostino per questi disgraziati. Non faceva egli la quistione, se la pena di morte fosse utile, e necessaria in un Governo; ma avea soltanto di mira la mansuetudine, per vieppiù convincere gli Eretici, ed avrebbe avuto il piacere di vederli ravveduti. Se le parole di S. Agostino si dovessero strettamente intendere, ne verrebbe, che le pene non dovrebbero essere proporzionate all' atrocità de' delitti, ma solo alla mansuetudine cristiana. *Unum solum est*, diceva egli, *quod in tua justitia pertimescimus, ne forte, quoniam*

---

[1] *Can. 1.*

[2] *Can. 3. §. 1.*

quidquid mali in chriſtiana ſocietate ab hominibus impiis, ingratiſque committitur, tu quoque pro immanitate facinorum, ac non potius pro lenitatis chriſtianæ conſideratione cenſeas coërcendum [1]. In fine S. Agoſtino la fece ſolamente da religioſo criſtiano, non già declamando, ma intercedendo, *cum intercedimus pro peccatore damnando, ſequuntur aliquando quæ nolumus . . . . . non ut opinor, hæc mala imputanda ſunt nobis, cum intercedimus vobis, ſed potius illa bona, quæ cum id facimus, intuemur, & volumus; id eſt commendatio manſuetudinis ad conciliandam dilectionem in verbo veritatis, & ut qui liberantur a temporali morte, ſic vivant, ne in æternam, unde nunquam liberentur, incurrant* [2]. E tanto ſtimava queſto motivo dell' eterna ſalute, che ſe que' rei foſſero ſtati condannati a morte, *deterrebitis nos*, diceva,

---

(1) *Can. 3.*

[2] *Epiſt. ad Maced. 14. alias 154.*

ne per operam nostram ad vestrum judicium aliquid tale perveniat [1]; e quindi ne verrà un altro danno, *quo comperto illi in nostram perniciem licentiori audacia grassabuntur, necessitate nobis impacta, ut etiam occidi ab eis eligamus potius, quam eos occidendos vestris judiciis ingeramus*.

Sono forse questi i motivi, per cui non si dee dar la morte a' delinquenti secondo il sentimento dell' Autore? Perchè mai S. Agostino ha voluto domandare questa grazia per mezzo dell' intercessione, e non piuttosto istruire il Conte Marcellino, e dirgli francamente, che la pena di morte era inutile, e contraria alla giustizia, riprenderlo per le pene capitali eseguite per lo passato, ammonirlo per l' avvenire, ed illuminarlo, che ciò non dovea farsi, nè contro gli eretici, nè contro qualunque siasi altra persona?

Potendo opporsi a S. Agostino, che quella

(1) *Can. 3. §. 2.*

compaſſione d' intercedere per gli ſcelerati non era del tutto uniforme alle leggi, che ſtabiliſcono la punizione de' delinquenti, così egli riſponde, *non ſane fruſtra inſtituta ſunt poteſtas Regis, vis gladii, cognitoris jus . . ſed huic ordinationi contrariae non ſunt interceſſiones Epiſcoporum : immo vero nec cauſſa, nec locus intercedendi ullus eſſet, ſi iſta non eſſent: tanto enim ſunt intercedentium, & parcentium beneficia gratiora, quanto peccantium juſtiora ſupplicia* [1]. Non riconoſce egli dunque la giuſtizia della pena di morte, e la neceſſità della ſpada del Principe?

Veniamo allo ſpirito della Chieſa nel ſoſpendere, che fa dal ſacro miniſtero chiunque ſia partecipe della morte di un uomo. Avverto, che l' Autore non ha preſo il termine di ſoſpendere nel ſuo vero ſignificato, ma ſotto di eſſo vuole intendere una certa inabilità al miniſtero ſacro, a cui vien dato

---

(1) *Ep. ad Maced. 54. alias 153.*

il nome d' irregolarità. Lo ſpirito della Chieſa vuole eſſere inteſo in queſto caſo con alcuni temperamenti, e limitazioni. Non ſolo s' incorre in queſta inabilità col cooperare all' altrui morte, ma eziandio coll' aver parte in qualunque pena di ſangue, come ſi raccoglie dal cap. *Ne Clerici*, *vel Monaci*, dal cap. *Si quis viduam*; dal cap. *Clericus*, dalla Clement. unic. *De homicid.* Ed ancorchè dalla legge Eccleſiaſtica ſi abbiano per ſottopoſti alla ſteſſa inabilità anche i laici medeſimi, che in alcuna maniera concorrano alla pena di morte, o di troncamento di qualche membro, onde ſi riguardino inabili a ricevere gli ordini, e ad eſſere aggregati al Clero, non per queſto la pena di morte ſarà poco conforme allo ſpirito della Chieſa.

Non incorrono nell' irregolarità i Legislatori, i quali ſtabiliſcono leggi di morte, anzi non ſono ſoggetti gli eccleſiaſtici medeſimi, che hanno giuriſdizione temporale, ancorchè per loro delegazione ſi proceda alla pena di ſan-

gue; eccone la decisione di Bonifacio VIII. *Episcopus, seu quicumque alius Praelatus, vel Clericus jurisdictionem obtinens temporalem, si homicidio, aut alio maleficio ab aliquibus in jurisdictione sua commisso Ballivo suo, aut alii cuicumque injungat, ut super hoc veritatem inquirens, justitiae debitum exequatur, irregularis censeri non debet: quamvis ille Ballivus, vel alius contra malefactores ad poenam sanguinis processerit, justitia mediante. Nam licet Clericis caussas sanguinis agitare non liceat, eas tamen, cum jurisdictionem obtinent temporalem, debent, & possunt, metu irregularitatis, aliis delegare.* Sext. Decret. l. 3. T. 24. c. 3. Dunque la Chiesa non istima alieno dallo spirito Ecclesiastico il condannare un reo a morte.

Non è poi da stupirsi, se abbia dichiarati inabili all'esercizio del sacro ministero quegli Ecclesiastici, che hanno parte nella morte di alcuno, come anche, se abbia voluto assoggettare alla stessa inabilità que' lai-

ei, che concorrono alla pena di ſangue. Racconta Aulo Gellio (1), che 'l Sacerdote, il quale dovea ſervire nel Tempio di Giove, edificato da Numa Pompilio, non ſolo non s' intrometteva mai in cauſe di ſangue, nè in coſe di guerra, ma ſi faceva per ſino coſcienza di gettar ſolamente lo ſguardo ſopra di un eſercito armato. Se queſto ſi volle oſſervare anche da' Gentili, è chiaro eſſere una maſſima, che diſcende dallo ſteſſo lume naturale, dovere i miniſtri della Religione eſſere alieni da ogni partecipazione nelle pene ſanguinolente, con che ſi imitano anche i luminoſi eſempi di Gesù Criſto, il quale come in tutto il corſo di ſua vita, così nel conſumare l' opera di noſtra redenzione moſtroſſi ſommamente dolce, e manſueto. Ma che ſi può da queſto conchiudere? Conviene diſtinguere lo ſpirito della Chieſa per quella parte, che riguarda

---

(1) *Lib. 10. Noct. Attic. cap. 15.*

i miniſtri del Santuario da quello, che riguarda il rimanente de' fedeli. Non è conforme, anzi è contrario a queſto ſpirito conſiderato ſotto il primo aſpetto, il cooperare all' uccidione di qualunque uomo, ancorchè reo del più alto tradimento; ma non lo è riguardato ſotto il ſecondo aſpetto nel condannare un reo alla morte, ed eſeguirne la ſentenza. Non è permeſſo a' Chierici, ſecondo lo ſpirito della Chieſa, metterſi a ſoldo, portar armi, attendere a' negozi, e cento coſe ſomiglianti; ma queſte diſcorderanno forſe dallo ſpirito della Chieſa, ſe ſono eſercitate da' laici?

Non poſſo in verun conto perſuadermi, che queſto mio ſaggio abbia a vivere fino a' ſecoli avvenire; ma ſe ciò foſſe, ſpero, che non ſervirà di ſoggetto a molte diſpute fra gli eruditi intorno lo ſpirito del ſecolo XVIII., ſpecialmente riguardo la pena di morte, come prenunziò l' Autore allo ſcritto *Note, ed oſſervazioni ſopra il libro De' delitti, e delle pe-*

ne [1]. Troveranno è vero ripiena la ſtoria di queſto ſecolo di auguſta beneficenza, di paterno amore, e di clementiſſime virtù manifeſtate da' Principi verſo l' umanità; ne vedranno anche i prezioſi frutti; ma baſterà ſolo rivolgere l' occhio a' codici criminali delle nazioni per ritrovare in eſſi la pena di morte contro più delitti. Se per tutto queſto ſecolo non ſi eſcludono da queſti codici le pene capitali, credo, che ſervirà piuttoſto di diſputa agli eruditi del ſecolo avvenire il libro dell' Autore *de' delitti*, *e delle pene*; perciocchè ſi ſtupiranno eſſi, che la forza, con cui ha egli ragionato contro la pena di morte non abbia convinti i Legislatori della neceſſità di riformare il ſiſtema criminale; fuorchè riconoſcendo anche i medeſimi l' utilità di queſta pena conciliino il rigore colla clemenza manifeſtata da' Principi verſo i loro ſudditi.

---

(1) *Riſpoſta allo ſcritto ec. part. 2. accuſ. 6.*

Se sia vero, che *tutti i Principi d' Europa d' oggi giorno non hanno mai fatto uso personalmente di questo diritto, ma bensì si sono scaricati sui Tribunali, riserbandosi a loro soli il diritto di beneficare graziando*, ciò non è così presto deciso. *Princeps scelerum ultionem Magistratibus bona fide mandabit, praemia vero, ac beneficia sibi uni reservabit* [1]. Questa è una massima antica; ma tutti i Principi non vi si uniformano. Il sig. Voltaire ci assicura, che in Inghilterra non si manda alla morte alcun delinquente, prima che il Re non abbia firmata la sentenza; che si fa lo stesso in Allemagna, ed in quasi tutto il Nord; che tale era altre volte l' uso della Francia, e che tale debb' essere presso tutte le colte Nazioni (2). Avvi questo co-

---

[1] *Bodin* De Rep. *lib. 5. cap. 4. pag. 864.*

(2) *Commentaire sur le livre des délits, & des peines §. 11.*

ſtume anche nella China, e nella Perſia (1). *Nemo poena capitali afficiendus*, diceva il Barone Wolfio, *niſi ea a ſuperiore fuerit confirmata* [2]. Il firmare di propria mano le ſentenze di morte, non è forſe un far uſo di queſto diritto? Se propriamente parliamo egli è falſo, che 'l Principe per non farne uſo ſi ſcarichi ſui Tribunali. Chi è, che eſercita queſto diritto? Senza dubbio chi condanna alla morte. Nel perfetto ſillogiſmo (3), che dee fare il Giudice in ogni delitto, la *maggiore* è ſempre la legge, che condanna, egli

(1) *Salmon Iſtoria della China. Chardin Viag. tom. 6. c. 17.*

[2] *Jus N. & G. part. 8. cap. 4. §. 841.*

(3) *In ogni delitto*, dice l'Autore, *ſi deve far dal Giudice un ſillogiſmo perfetto: la maggiore dev' eſſere la legge generale; la minore, l'azione conforme, o no alla legge; la conſeguenza, la libertà, o la pena. §. 4. pag. 9.* Ora il ſillogiſmo, che dee fare il Giudice pronun-

efamina nella *minore*, fe l' azione fia conforme, o no alla legge, ed indi ne trae la *conſeguenza*, cioè la libertà, o la pena. La legge è forfe del Giudice, o del Principe? La fentenza di morte data da un Magiftrato ad un affaffino altro non è, che una dichiarazione, che quello è reo d' affaffinio, e per confeguenza, che la legge, cioè il Legislatore lo condanna a morte.

---

ciando la fentenza di morte contro di un affaffino, farà quefto. *Chi è reo di aſſaſſinio è reo di morte*. Ecco la maggiore, cioè la legge; *tu ſei reo d' aſſaſſinio*, quefta è la minore, cioè l' azione non conforme alla legge, *dunque ſei reo di morte*, e quefta è la confeguenza, cioè la pena.

DEL RIGORE DELLE LEGGI.

Il rigore delle leggi fu alcune volte sì necessario, che senza di questo non avrebbe potuto sussistere lo Stato. Ciò avvenne principalmente nelle Repubbliche. Se a' tempi di Mario, di Silla, o di Cesare, e di Pompeo vi fosse stato a Roma un Tribunale, come quello del Consiglio de' Dieci in Venezia, la Repubblica Romana non sarebbe forse così facilmente decaduta.

Scrive l' Autore *de' delitti*, *e delle pene*, *a misura che i supplizi diventano più crudeli, gli animi umani, che, come i fluidi si mettono a livello cogli oggetti, che li circondano, s' incalliscono* (1). Questo, a mio avviso, potè sol-

[1] §. *15. pag. 41. Riflessioni politiche intorno all' efficacia, e necessità delle pene dirette da Tommaso Natale Marchese di Monte-Rosato. Palermo 1772. in 12. Domat. liv. III. des crimes, & délits.*

tanto accadere in que' popoli, ch' ebbero per uſo d'incrudelire contro ſe ſteſſi. Se le leggi ſevere preſſo alcuni furono impotenti, ed ebbero maggior furore che forza, ciò è provenuto da una cagione particolare, vale a dire dalla diverſità del carattere di quelle Nazioni. Perſone, che affrontavano tutti i pericoli, i mali tutti; perſone, che non curavano la morte, e che pel menomo urto di paſſione s' aprivano il ventre non erano ſenza dubbio tenute in freno dal continuo aſpetto de' ſupplizi: ma tutti i popoli non ſono di queſta tempra.

Si facciano due Nazioni, dice egli, *in una delle quali, nella ſcala delle pene proporzionata alla ſcala de' delitti, la pena maggiore ſia la ſchiavitù perpetua, e nell' altra la ruota; io dico, che la prima avrà tanto timore della ſua maggior pena, quanto la ſeconda.* Queſta è una conſeguenza di quanto ha eſſo ragionato per provare, che l'impreſſione della ſchiavitù perpetua è maggiore di quella della pena di morte. Ri-

flette però egli medefimo, che *la forza fempre viva delle paffioni fa, che dopo cent' anni di crudeli fupplizi la ruota fpaventi tanto, quanto la prigionia* (1). Onde conchiudo, che fe all' impreffione della ruota [acciocchè fi renda eguale a quella della prigionia] fono neceffari cento anni di crudeli fupplizi, non potrà affermarfi generalmente, che la ruota come pena maggiore in una nazione fpaventi tanto, quanto la fchiavitù come pena maggiore in un' altra.

Platone non voleva, che fi puniffe di morte, fe non chi aveffe contratto un abito di vizio infanabile (2). A ciò è conforme il fentimento di Grozio, *cum duo fint delictorum genera, alia quidem, quæ fpem praebent rerum meliorum, neque curationem penitus repudiant, alia vero hominum infanabiliter peccantium;*

---

[1] *Pag. 47.*

[2] *Quos infanabiles effe Legislator fenferit, ultimo fupplicio hos afficiat. lib. 9. de leg.*

huic generi leges mortem malorum exitum reperere, non tam ipſorum, quam omnium aliorum bono [1].

In Macedonia la vita di un uomo era un affare così importante, che ſotto il regno di Aleſſandro non ſi è mai condannato un delinquente a morte, ſe non che prima l' accuſato foſſe comparſo davanti i ſuoi cittadini, da' quali ſolamente poteva condannarſi [2]. Io trovo, che la preſenza del reo innanzi a' Giudici potrebbe eſſere pericoloſa, mentre in ſimili circoſtanze il ſentimento di compaſſione potrebbe talvolta ſoffocare quello di giuſtizia.

Scrive Monteſquieu [3], che nel Giappone ſi puniſcono di morte quaſi tutti i delitti, e per ſino chi dice una menzogna in faccia

---

(1) *Lib. 2. cap. 20. §. 7. num. 3. in notis.*

(2) *Rouſſeau Diſcours ſur l' économie politique tom. 2. pag. 28. édit. Amſterdam 1772.*

(3) *Eſprit des loix liv. 6. chap. 13.*

ai Magiſtrati: per altro abbiamo delle relazioni, le quali ci aſſicurano, che vari delitti ſi puniſcono col carcere, altri colla relegazione, e colla confiſca de' beni, ed altri colla perdita de' privilegi (1).

Almeno l' Autore *de' delitti, e delle pene* dovea approvare la pena di morte, a cui è condannato l' omicida, giacchè ha detto, che tra i principj, che ſervono mirabilmente a ſtrignere ſempre più l' importante conneſſione tra il misfatto, e la pena avvi anche quello, cioè, *che la pena ſia conforme quanto più ſi poſſa alla natura del delitto; che queſta analogia facilita mirabilmente il contraſto, che dee eſſere tra la ſpinta al delitto, e la ripercuſſione della pena, cioè, che queſta allontani, e conduca l' animo ad un fine oppoſto di quello, per dove cerca d' incamminarlo la ſeducente idea della infrazione*

(1) *Stato preſente di tutti i popoli del Mondo ſecondo le relazioni del sig. Salmon.*

della legge (1). Qual conneſſione più importante, e qual maggiore analogia può ritrovarſi tra il delitto d'omicidio, e la pena di morte, la quale in queſto caſo è, come dice Monteſquieu (2), il rimedio della ſocietà inferma, ed è una ſpecie di taglione, facendo sì, che la ſocietà neghi la ſicurezza ad un cittadino, il quale ne ha privato, od ha voluto [3] privarne un altro?

CAPO OTTAVO

DEL FURTO SEMPLICE.

Alcuni conſiderando le leggi civili come uno ſviluppo delle leggi naturali furono di ſentimento, che 'l furto ſemplice non doveſſe punirſi di morte, perchè il diritto di na-

---

[1] §. *19. pag. 57.*

(2) *Eſprit des loix liv. 12. chap. 4.*

(3) *Qui percuſſerit hominem volens occidere, morte moriatur.* Exod. cap. 21. v. 12.

tura non dà all' uomo la facoltà di uccidere chi lo ſpoglia de' ſuoi beni. La legge Moſaica puniva il furto ſemplice con ſole pene pecuniarie, o colla ſchiavitù, quando il reo non aveſſe avuto, onde riſarcir il danno (1). Gli Ebrei però hanno praticata la pena di morte trattandoſi de' Proſeliti della Porta [2]. In Atene ſe 'l furto era commeſſo in luogo pubblico il ladro veniva punito di morte (3). Platone non avea riguardo alla quantità della coſa rubata, puniva egualmente il poco, ed il molto. Colui, diceva egli, che ruba poco, è ſtimolato dal medeſimo deſiderio di quello, che ruba molto, e ſe la legge puniſce un ladro più ſeveramente dell' altro, non è per la grandezza del latrocinio, ma perchè pare più, o meno incorreggibile (4).

---

(1) *Exod. cap. XXII. v. 1. & 3.*

(2) *Selden lib. 8. cap. 6.*

(3) *Demoſt. orat. adv. Timoc.*

(4) *Lib. 12. de leg.*

Giustiniano ordinò espressamente, che nè si facessero morire i ladri, nè si troncasse loro qualche membro [1]. Gli uomini per lo più si portano ad un tal vizio per poca volontà, che hanno di lavorare. Era dunque bene, che a costoro non si troncassero le mani, acciocchè non si togliessero loro i mezzi, e gl' istromenti di correggersi del vizio medesimo; ma anzi si obbligassero a servirsene facendoli lavorare per forza.

Diodoro Siculo (2) fa menzione d' una legge, ch' era in vigore in Egitto: chi volea

---

[1] *Pro furto nolumus omnino quodlibet membrum abscindi, aut mori, sed aliter eum castigari*. Novel. 134. cap. 13. *Fures autem vocamus, qui occulte, & sine armis hujusmodi delinquunt. Eos vero, qui violenter aggrediuntur aut cum armis, aut sine armis, in domibus, aut itineribus, aut in mari, poenis eos legalibus subdi jubemus.*

[1] *Lib. 1. Bibliot.*

rubare, dovea darsi in nota al capo de' ladri, al quale prometteva di portare quanto avesse furato. Il derubato ricorreva al capo, e ricuperava la robba, mediante lo sborso del quarto del valore della cosa furatagli. Il Legislatore veggendo impossibile di sradicare nel suo popolo il costume di rubare, trovò un espediente tolerabile, onde dal furto derivasse il minor danno. Tali spedienti dovrebbero esservi presso gli orientali, molti de' quali hanno grandissima inclinazione a questo delitto.

Dice il sig. De Simoni, che dodici ladri robusti condannati alle pubbliche opere per tutta la loro vita servono alla società, ed allo stato, e che un uomo morto serve a nulla [1]. Non dee però essere questo solo riflesso, che abbia a muovere il Legislatore a non punir di morte il furto semplice. Il vantaggio dello stato, che il medesimo si pro-

---

[1] *Del furto, e sua pena* §. 11.

pone nel fiſſar la pena non è unicamente il ſemplice utile del lavoro, che può ricavare dalla ſchiavitù, ma l'impreſſione, che può produrre la pena nell' animo degli altri [1], per così prevenire i delitti. Anche dodici rei d' omicidio condannati al lavoro ſervono allo Stato; eppure non ha egli forſe riconoſciuta la pena di morte analoga a queſto delitto (2). E' anche poco il vantaggio, che riceve la Nazione dagli ſchiavi relativamente al peſo, a cui ella ſoggiace pel loro mantenimento. Il loro lavoro è ſempre imperfetto, perchè è forzato, ed alcune Nazioni furono obbligate a pagarli affine d' indurgli al travaglio.

---

[1] *Auferes malum de medio tui, ut audientes cæteri timorem habeant, & nequaquam talia audeant facere. Deuteronom. cap. 19. v. 19. Ved. Des corps politiq. liv. 1. chap. 21.*

(2) §. *17. Della pena dell' omicidio confrontata con quella del furto.*

Intorno alla pena del furto, ecco cosa dice Eineccio: *omnino quidem laudabilis est clementia, sed nonnunquam clementia fit crudelitas, si ita parcit gladio Imperans, ut inde occasionem arripiant homines delinquendi. Sane si fures sciant imperantem non laqueo punire, sed ad operas publicas condemnare fures, actum erit de ejus subditis. Fures enim omnes spe vitae saltem servandae in ejus provincia quaestum facient. Exemplum vidimus in Germania in Episcopo Wirzburgensi, qui religionis caussa omnes fures fustigatione tantum, & operis publicis plectebat* (1). Il sentimento di questo celebre Giureconsulto viene confermato dagli esempi riferiti da Montesquieu (2). Nell' Inghilterra gli assassini sono condannati a morte, onde di rado si assassina; all'

(1) *In Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap.* 20. §. *12. num. 3.*

(2) *Esprit des loix liv. 6. chap. 16.*

oppoſto il furto ſemplice è punito colla ſchiavitù, epperò ſi ruba frequentemente.

CAPO NONO.

DEL FURTO DOMESTICO.

Le leggi conſiderano il furto domeſtico come più grave del furto ſemplice, perchè in queſto caſo ſi viola quella ſomma fedeltà, che 'l ſervo dee al padrone, epperciò ſi rende più malizioſo il di lui delitto. Il sig. Voltaire (1) è di ſentimento, che 'l punir di morte il furto domeſtico ſia un invito a rubare; ed avverte, che ſe ſuccede, che un padrone dia nelle mani della giuſtizia il ſuo ſervitore, e che queſto diſgraziato ſia punito di morte, tutto il vicinato prende in orrore queſto padrone: onde i derubati per isfug-

[1] *Commentaire ſur le livre des délits & des peines §. 18.*

gire l' obbrobrio, s' accontentano di congedarlo, e questi va a rubare altrove, e si accostuma così a' latrocinj. All' opposto se il ladro domestico è condannato a' lavori pubblici, il padrone lo denunzierà senza scrupolo, la denunzia sarà senza vergogna, ed il furto meno frequente. Io osservo, che anche la pena del lavoro pubblico fissata al furto domestico dovrebbe produrre, a suo senso, l'indignazione del vicinato contro un padrone, che denunziasse il suo servitore, più che produr ne possa la pena di morte. L' indignazione dovrebb' essere secondo l' impressione, che fa nell' animo del vicinato la pena, che il servo avrebbe a soffrire per la denunzia fatta dal padrone. Ora secondo il sentimento dell' Autore *de' delitti, e delle pene*, ed approvato dal sig. Voltaire, non è l' intensione della pena, ma l' estensione di essa, che fa il maggior effetto sull' animo umano, cioè non il passaggero spettacolo della morte, ma il lungo, e stentato esempio di un uomo, che

divenuto *bestia di servizio* ricompensa la società, che ha offesa. Se dunque la schiavitù far dee più impressione, sarà anche maggiore lo sdegno del vicinato, e maggiore la vergogna della denunzia.

S' egli è utile, e necessario punire di morte il furto domestico osservano alcuni, che potrebbono le leggi andare all' incontro del ribrezzo, che si ha riguardo alla denunzia, con istabilire una pena al padrone, oltre la perdita della cosa derubata, ogni qual volta non denunzi il ladro.

CAPO DECIMO.

DELL' OMICIDIO.

L' *ucciso cittadino*, dice il sig. Sonnenfels, *col giustiziare l' uccisore non risuscita: anche allo Stato non vien risarcito il danno, anzi si raddoppierà* [1]. Dunque non dovrà condan-

[1] *Fondamenti della scienza politica cap. 4. §. 336.*

narſi un omicida a morte? Il Legislatore, mentre condanna all'ultimo ſupplizio un reo d'omicidio, non cerca di riſarcire il ſofferto danno: lo raddoppierà sì, ma per impedire un danno maggiore, imponendo una pena di forte impreſſione, che rimuove molti da queſto delitto [1]. Trionfa la libertà civile, allorchè le leggi criminali cavano ciaſcuna pena dalla natura particolare del delitto. La pena di morte nel delitto d' omicidio è un trionfo di queſta libertà.

L'analogia tra queſta pena e queſto delitto fu conoſciuta dal primo omicida; *omnis*

---

(1) *Il fine politico delle pene è anche l' eſempio degli altri uomini.* Quoties noxios crucifigimus, celeberrimæ eliguntur viæ, ubi plurimi intueri, plurimi commoveri hoc metu poſſint. Omnis enim pœna non tam ad delictum pertinet, quam ad exemplum. *Quintil. Declamat. 274.*

igitur, qui inveniet me occidet me (1). Le leggi Mosaiche comandavano la vendetta del sangue altrui (2). Furono alcuni di sentimento, che la pena di morte contro un omicida fosse di diritto divino [3], onde non convenisse far grazia [4].

Presso i Romani fu interdetta all' omicida dalla legge Cornelia l' acqua, ed il fuoco; venne poi in appresso la pena della confis-

---

(1) *Gen. cap. IV. v. 14.*

[2] *Num. cap. xxxv. v. 19.*

(3) *Qui hominis sanguinem fuderit, ipsius invicem sanguis per hominem fundatur.* Gen. cap. IX v. 6.

(4) *Thomasii Disser. de jure aggratiandi Principis in caussis homicidii. Selden lib. 4. cap. 1. Grot. de jure B. & P. lib. 1. cap. 2. §. 5. Bodin de Rep. lib. 1. cap. 10. pag. 260. Matthæi de criminibus cap. 5. quib. mod. crim. exting.*

ca de' beni, e della deportazione (1). Nel tempo di Marciano, e di Modeſtino ſi punivano di morte i rei d' omicidio, ſe pure non erano in cariche onorifiche (2). Queſta diſtinzione fu poi tolta dalle coſtituzioni degl' Imperatori, e fu ſtabilita la pena di morte ſenza aver riguardo alla condizione delle perſone; anzi baſtava l' attentato per incorrere la pena (3). Riferiſce il sig. Rochefort, che in alcuni paeſi è permeſſo di uccidere l'omicida, che dal Magiſtrato non è ſtato preſo [4].

(1) *Paulus lib. 5. ſentent. tit. 23.*

(2) *Lege 3. ad leg. Cornel. de ſicariis §. 5. Leg. penul. eod. tit.*

(3) *L. 1. de pub. judiciis §. 5. L. 7. & 14. ad leg. Cornel. de ſicariis.*

(4) *Deſcript. d' Antilles. Enciclopedie de juriſprudence, ou Dictionnaire complet, univerſel, hiſtorique, & politique de juriſprudence civile, criminelle de toutes les nations de l'Europe.*

CAPO UNDECIMO

DELL' INFANTICIDIO

Vogliono alcuni, che quando l' eſpoſizione del fanciullo è tale, che dee neceſſariamente ſeguirne la morte, abbia luogo la medeſima pena, che è anneſſa all' immediata uccifione, come anche ſe veniſſe malizioſamente diſtrutto nel ventre della madre; perciocchè lo Stato dee procurare col rigore delle leggi la conſervazione di un membro, che nel momento di ſua eſiſtenza già gode della protezione della Società. Il sig. Sonnenfels non approva la diſtinzione, che fanno alcune leggi tra il frutto animato, ed inanimato, e vuole, che in ambe le ſpezie la pena debba eſſere uguale. *Se riguardiamo,* egli dice, *il danno, che per queſto patiſce lo Stato, l' effetto di queſto vizio ſarà in ogni caſo lo ſteſſo, che un uomo, il quale dee naſcere non naſca, e però ſi ruberà alla ſocietà un membro,*

Se riguardiamo la malvagità dell'azione, in ambi i casi la madre incrudelisce nelle proprie viscere (1). Ma non osserva, che nel primo caso si toglie alla società un membro, che già esiste; e nell' altro s' impedisce soltanto, che possa animarsi un frutto, il quale è per esistere, ma potrebbe anche non esistere: non pare dunque eguale la certezza del danno in amendue i casi.

CAPO DUODECIMO

DEL DUELLO.

I Greci, ed i Romani non hanno mai vendicate le loro ingiurie col duello. Vi sono altri mezzi per morire senza questo, rispose Augusto ad Antonio; lo stesso si legge di Scipione Africano, e di Metello. Hanno però que' due popoli posseduta un' altra specie

---

(1) *Fondamenti della scienza politica cap. 3. §. 162.*

di mania più funesta, impegnando soventi il corpo della Nazione nelle private loro contese. Sarebbe stato men male, che Mario, e Silla, che Cesare, e Pompeo, che Marc' Antonio, ed Augusto avessero combattuto corpo a corpo dietro al Campidoglio, che sostituire al duello le guerre civili, e sacrificare milioni d' uomini in quelle famose battaglie. Carlo Re di Svezia nell' anno 1611. inviò un cartello di disfida al Re di Danimarca, ed ebbe in risposta, che avea bisogno d' elleboro per guarirsi il cervello (1).

L' audacia, e l' onore mal inteso non debbono esporre a cimento la vita di un cittadino: malgrado le rigorose leggi, che si sono sempre promulgate, se ne conservò il pregiudizio nato a' tempi della barbarie. Se si punisce il duello non dee riguardarsi come disonorato colui, che ubbidisce alla legge; anzi dovrà proteggersi. Un cittadino, che

(1) *Dictionnaire d'anecdotes &c. artic. Duels.*

non combattendo in duello viene a lasciare l' impiego, che occupa, combatterà per non perderlo. L' onore del mondo è falso, e chimerico, ma gli rassembrerà un bene reale Lo ripeto, che la sofferenza dell' ingiuria non ha da recare pregiudizio all' insultato, nè dee togliere la virtù sociale, di cui l' onore è figlio. Il Barone Bielfeld parlando delle leggi d' Allemagna si esprime in questi termini. *Nous avons à la vérité des loix très-rigoreuses contre les Duels; mais nous ne les exécutons presque jamais, nous les éludons par des lettres de grace, de pardons, & par l' estime tacite, & publique que nous accordons aux transgresseurs de ces loix. Un officier, qui aura voulu suivre les ordres de son Souverain, qui aura refusé de se battre ne peut plus servir; on lui donne son congé, & s'il se bat, la Loi le condamne à la mort; étrange contradiction, qui est très-dangereuse en politique* (1).

---

(1) *Institut. Politiq. tom. 1. chap. 5. §. 18.*

Fu già avvertito, che per rendere men frequente il duello bisognava punire severamente le ingiurie personali. Il sig. Wattel è di sentimento, che chiunque ingiuriasse o con fatti, o con parole un uomo di spada, dovrebbe esser punito corporalmente, o degradato dalla nobiltà, e secondo l'atrocità dell'ingiuria, punito anche di morte; e chi si batte per motivi leggieri dovrebb' essere condannato all'ultimo supplizio, nel caso però che l'autore della querela, cioè colui, che ha spinto a trarre la spada, od a fare una disfida avrà ucciso il suo avversario (1).

---

(1) *Ceux qui se battent pour des sujets légers je ne voudrois point les condamner à mort, si ce n'est dans le seul cas où l'auteur de la querele, j'entens celui, qui l'a poussée jusqu'à tirer l'épée, aurait tué son adversaire. Droit des Gens l. 1. cap. 13. §. 178.* Un uomo brutale potrebbe fare i più gravi insulti al più onesto cittadino su la speranza, che 'l rigore delle leg-

Il sig. Bielfeld ſuggeriſce lo ſtabilimento di un Conſiglio militare, il quale giudicaſſe, e puniſſe con rigore gl' inſulti, e le ingiurie perſonali [1]. Il rifiutare un duello, e ricorrere a queſto conſiglio non è mancanza di valore, o di coraggio. Molti Generali Ruſſi non ebbero roſſore di portar tranquillamente le loro private querele al Tribunale del loro Generale, ed erano poi i primi ad aſſalire un forte, a ſcalare una breccia (2). Fu molto utile il Conſiglio militare eretto dal Duca di Savoja Carlo Emanuele II. con editto del pri-

---

gi l' obblighi alla ſofferenza; ed il pericolo d' eſſere dichiarato aggreſſore potrebbe forſe trattenere la ſpada nel fodero.

(1) *Ogn' ingiuria porta ſeco un obbligo di ſoddisfare. Dunque l' offeſo avrà diritto di domandare d' eſſere ſoddisfatto; ma ne' Corpi Politici biſogna ricorrere a' Magiſtrati, ſiccome quelli, a cui ſi è rimeſſo il diritto di vendetta.*

(2) *Bielfeld Inſtit. Politiq. chap. 5. §. 18.*

mo di Settembre 1667., e confermato con altro editto de' 10. Giugno 1677. (1).

Non mancò per fino chi propose di far giurare tutti i nobili, e quelli, che volessero essere ricevuti per tali di non isfidare nessuno in duello, e di non accettare qualora vi venisse chiamato. Ma con qual pena sarebbesi poi punita l' inosservanza del giuramento? Era forse sicuro il Legislatore, che questo avesse tanta forza per isradicare un pregiudicio così inveterato? Vi sarebbe stato il pericolo, che 'l giuramento fosse divenuto a poco a poco una semplice formalità.

Il sig. Sonnenfels è stato di sentimento, che una indelebile infamia fosse un mezzo più efficace (2). Ma non ha osservato, che nè pur questa potrebbe impedire il duello; perciocchè si reputa maggiore l' immaginata infamia della sofferenza d' un' ingiuria, che

---

(1) *Borelli lib. 6. part. 3. pag. 732.*

[2] *Fondamenti della scienza politica §. 148.*

ogn' altra fiſſata dalla legge. Qual infamia maggiore di quella, che proviene naturalmente dallo ſteſſo delitto? Eppure furono forſe per queſto meno frequenti i duelli?

Non baſta ſtabilire una pena, biſogna eſeguirla, ſe ha da produrre il ſuo effetto. Sotto il Regno di Enrico IV. il duello era punito di morte, pure diceſi, che nello ſpazio di vent' anni ſi ſieno ſpediti ſettemila reſcritti di grazia [1]. Guſtavo Adolfo Conquiſtatore del Nord ha ben conoſciuto, che la luſinga dell' impunità era la cagione di queſto delitto. Egli volle eſſere preſente ad un duello, ma nel tempo ſteſſo ordinò tagliarſi ſubito la teſta al primo, che aveſſe ucciſo l' altro; e così la certezza della pena trattenne nel fodero la ſpada de' duellanti [2]; mentre l'

---

[1] *Dictionnaire d'anecdotes &c. art. Duels.*

(2) *Hiſtoire de Guſtave Adolphe. Dictionnaire des gens du mond hiſtoriq. littér. critiq. artic. Duels.*

impreſſione della pena conſiſte aſſai nella ſicurezza d' incontrarla.

Faramondo primo Re di Francia ha proibito ſeveramente il duello, ed impoſe a ſe ſteſſo la legge, ed a' ſuoi ſucceſſori di non accordar grazia (1): legge glorioſa per un Principe, che volendo quaſi reſtrignere il proprio potere, lo ſtabilì anzi, e lo avvalorò maggiormente.

Ho ricevuto un' offeſa, ſcrive un' Autore, *la Religione mi ordina di perdonare, la Legge civile mi preſcrive, come debba far punire l' avverſario dal Giudice; l' Onore ordina, che io me ne vendichi col mio braccio; ſono fra l' infamia, la prigionia, ed il peccato* [2]. E' vero, che la Religione ordina di perdonare, in quanto proibiſce la vendetta privata, ma

---

[1] *Le Socrate moderne tom. 2. diſc. 6. edit. Amſterdam. 1754.*

[2] *Meditazioni ſulla felicità. ediz. 1765. pag. 31.*

non vieta già di portar le noſtre querele al Tribunale, anzi ſe 'l bene dello Stato vuole, che ſi puniſcano le ingiurie perſonali, una ſimile delazione al Giudice non ſarà mai contraria ai principii di Religione, la quale contribuiſce ſempre al vantaggio della Società. Quell'Onore poi, che ci ordina, come dice il ſovraccitato Autore, di vendicarci privatamente, egli è un pregiudizio, che la morale, e la politica non poſſono ancora ſradicare affatto. La Religione non è dunque in contraddizione colla Legge civile, nè la Legge civile è oppoſta a' principii del vero Onore.

CAPO DECIMOTERZO.

DELLA RIVELAZIONE DE' DELITTI.

In molti Stati, e principalmente ne'Monarchici vi è una legge, che preſcrive a qualunque ſuddito conſapevole di certi delitti di ſubito rivelarli, altrimenti ſi ha per complice di eſſi. Oſſerva il sig. Voltaire, che baſta aver degli occhi, e delle orecchie per ſaper un delitto, e

che per esserne partecipe è necessario il concorso dell' animo (1). Questo dimostra, che un cittadino non può chiamarsi complice di un crime nel momento, in cui ne è soltanto consapevole, ma la legge lo considera tale, se ricusa di rivelarlo. Questa legge è fondata sull' obbligo, che ha ogni membro dello Stato di unire tutte le sue forze a vantaggio del medesimo, e di procurare in ogni modo la di lui conservazione; e quest' obbligo è fondato su lo stesso vincolo di società.

CAPO DECIMOQUARTO.

DE' DELITTI CONTRO LA RELIGIONE.

Meditiamo la storia degli uomini, e comprenderemo quanto la Religione abbia giovato ad abbattere i malvagi, e mantenere la concordia ne' popoli.

---

(1) *Commentaire sur les liv. des délits, & des peines* §. *15.*

Plinio, e Cicerone ci atteſtano, che i Romani fecero gran conto della Religione, che aveano gran riſpetto per li Dei, e che gli invocavano ſempre nel principio de' loro affari, e de' loro diſcorſi. La Religione dee eſſere la maſſima delle cure. Ella rende ſempre più forte il vincolo ſociale, e mantiene ſempre più la ſicurezza dello Stato. Il conſiglio, che diede Mecenate ad Auguſto, e riferito a lungo da Dione (1) comprende i precetti della più fina politica. Tu avrai, gli diceva, in odio, e punirai gli autori di foreſtiere Religioni, perchè coloro, che novelli Numi introducono, traggono molti a vivere a norma di pellegrine leggi. *Unde conjurationes, ſeditiones, conciliabula exiſtunt, res profectò minime conducibiles Principatui.* E' dunque vantaggio dello Stato, che ſi puniſcano i delitti d' irreligione, ed ove ſia uopo, anche colla morte: e sarà men vero

(1) *Lib. 52.*

il ſentimento di Monteſquieu, che in fatto di Religione è uopo di ſchivare le leggi penali (1), e che biſogna onorare la divinità, e non vendicarla giammai (2).

Dice il sig. Voltaire, che preſſo i Romani le offeſe contro gli Dei non riguardavano ch'eſſi medeſimi, e ch' era maſſima del Senato *Deorum offenſæ, Diis curae* (3). Io però ritrovo, che i Romani hanno riſpettate le Deità, e puniti ſeveramente gli offenſori. Lo prova la pena ſofferta da M. Attilio (4). I Cenſori, al dir di Cicerone, *nulla de re diligentius, quam de jurejurando judicabant* (5).

---

(1) *Eſprit des loix liv. 25. chap. 12. Il faut éviter les loix pénales en fait de religion.*

(2) *Liv. 12. chap. 4. Il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais.*

(3) *Commentaire &c. §. 6.*

[4] *Valer. Maſſ. lib. 1. cap. 1. num. 13.*

[5] *Lib. 3. de offic. Lib. 2. de leg. L. 13. §. ult. Cod. de jurejurando.*

Il sig. Rouſſeau riguarda la Religione, come una pura cirimonia, e tante ne ammette, quanti ſono i Principi regnanti (1). Onde un viaggiatore tante volte ſarà obbligato a cangiar di Religione, quanti ſcorrerà paeſi, e ſarà ſoventi ſeco ſteſſo in contraddizione, oſſervando in Coſtantinopoli una Religione contraria a quella di Londra. La Religione non dee dipendere dal capriccio di un uomo: ella è una ſola, perchè una ſola è la verità.

CAPO DECIMOQUINTO

DELL' ESECUZIONE DELLA PENA DI MORTE.

La pena di morte, ſiccome ſerve di eſempio agli altri dee eſſere eſeguita pubblicamente. Le private carnificine ſembrano contrarie al fine delle pene. Pare anche neceſ-

---

[1] *Du contract. ſocial.*

ſario, che debba pubblicarſi il delitto, per cui un uomo è condannato all' ultimo ſupplizio.

CAPO DECIMOSESTO

DEL SUIÇIDIO.

Non ſiamo al mondo da noi ſoli, ma fummo collocati da un Eſſere ſupremo; quindi non poſſiamo uſcirne ſenza un ſupremo comando.

Preſſo i Romani il ſuicidio era un effetto dell' amor proprio. Il progreſſo della Setta Stoica, il roſſore d' eſſere condotto ſchiavo nel trionfo del nemico incoraggiva l' eroiſmo Romano a queſta azione. Nel tempo di quella Repubblica non vi fu mai un cittadino virtuoſo, che abbia attentato alla propria eſiſtenza. Il ſangue, la vita, gli ultimi ſoſpiri erano ſacrificati alla patria: ſono celebri i nomi di Regolo, di Poſtumio,

del Confole Varrone, e di cento altri. Si vide allora il fuicidio, quando Roma fu ridotta nelle mani de' tiranni. Nel tempo de' primi Imperatori fi efterminavano per ordini eftorti dal Senato le prime famiglie; ed indi nacque il reo coftume di prevenir la condanna con una morte volontaria, ritenendo ciò malgrado il vantaggio dell' onore della fepoltura, e della validità de' loro teftamenti (1).

Il fuicidio è un delitto, dice l' Autore de' delitti, e delle pene, *che fembra non poter ammettere una pena propriamente detta* (2). Ciò è vero, ma non già *poich' ella non può cadere, che o fu gl' innocenti, o fu di un*

---

(1) *Eorum, qui de fe ftatuebant, humabantur corpora, manebant teftamenta, pretium feftinandi. Tacit.* Annal. *lib. 6. n. 29. Bodin* de Rep. *lib. 5. cap. 3. pag. 841.*

(2) §. *35. pag. 86.*

corpo freddo, ed insensibile; ma perchè cade solo su la viva memoria, che ognuno lascia dopo di se. Oltre la confiscazione de' beni, il corpo del suicida si trae dal manigoldo su d' un carro, e si seppellisce sotto il patibolo. Non intendono già con questo le leggi, che si allunghi il male della sensazione nel tempo, in cui il suicida non è capace di sensazione veruna. Tuttochè i morti non ricevano impressione di cosa alcuna, che loro si faccia, e non ne sentano danno, nè vergogna, pure da' viventi ciò si teme, perchè oscura l' immortalità del nostro nome, che naturalmente desideriamo di lasciare dopo di noi, e questo timore può ritrarci dal seguire il funesto esempio. Sì, l' infamia della pena non può a meno nell' opinione degli uomini, che cadere anche sull' innocente famiglia, ma questo non ha da trattener la mano del Legislatore, tanto più, che *può essere tolta con dimostrazioni pubbliche di benevolenza, e di*

ſtima verſo l' innocente famiglia del reo (1). Anche ſu gl' innocenti può cadere quell' infamia, che naſce naturalmente dal delitto. Se il reo non ha temuto queſto inconveniente nel violare la legge, perchè dovrà temerlo il Legislatore nell' ordinare la pena?

Ognuno comprende, ſe 'l vedere appeſo al patibolo quel corpo *freddo* sì, ed *inſenſibile*, ma parte una volta di viva umanità, faccia la ſteſſa impreſſione, che 'l vedere *sferzar una ſtatua*, ſebbene non vi ſi abbia altro intereſſamento, che quello d' eſſere anche noi uomini.

Egli non vuole, che l' impunità di queſto delitto abbia qualche influenza ſu gli uomini, *perchè amano troppo la vita, e la ſeducente immagine del piacere gli alletta* (2); ma non nel caſo, io dico, in cui il rimorſo di un capitale delitto fa loro perdere ogni ſperanza

(1) *Dei delitti, e delle pene* §. 27. *pag.* 73.

(2) *Pag.* 86.

di conservarla, o le continue avversità gliela rendono aspra, ed amara, od il puntiglio d' onore gli presenta al pensiero più gloriosa la morte della vita stessa: questi sono i motivi, che allettano il suicida, al quale poco giova l' amor della vita, se non è sostenuto dal timore delle leggi.

Chi teme il dolore, prosiegue, *ubbidisce alle leggi, ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti* (1). Dunque il timore d' una pena, che addolora è l' unico mezzo, per cui si ubbidisce alle leggi? L' amore de' figli, ed il timore dell' infamia ne possono, e ne debbono aver gran parte.

Osserva, che *chiunque s' uccide fa un minor male alla società, che colui, che ne esce per sempre dai confini, perchè quello vi lascia tutta la sua sostanza, ma questo trasporta se stesso con parte del suo avere. Anzi se la forza della società consiste nel numero de' cittadi.*

---

(1) *Pag. 86.*

ni col sottrarre se stesso, e darsi ad una vicina nazione fa un doppio danno di quello, che lo faccia chi semplicemente colla morte si toglie alla società. Riduce la quistione a sapere, se sia utile, o dannoso alla Nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa. Pretende, che la legge, la quale *imprigiona* i sudditi nel loro paese, è inutile, ed ingiusta, e conchiude, che lo sarà parimente la pena del suicidio.

Non riflette l'Autore, che colui, il quale passa da una Nazione all'altra danneggia il corpo solo della Società, e chi si uccide danneggia anche interamente se stesso: le leggi non debbono unicamente vegliare su ciò, che interessa la Repubblica in generale, ma anche su quanto può essere nocivo a ciascun particolare individuo. Questo usurpa all'autorità pubblica quel diritto di vita, e di morte, ch' essa tiene sopra d' ogni membro, priva la sua Nazione di un Cittadino senza lasciarle speranza di risarcirsi del danno, e fa in-

giuria a tutta la Società generale: il danno di quello può risarcirsi, o col di lui ritorno, o colla introduzione di qualche estero nello Stato; uscendo egli dai confini si serve di quel diritto di persona, che ha dalla natura stessa, limitatogli solo dalla Legge civile; se porta seco parte del suo avere, il danno della Società non può essere che menomo; il numero de' cittadini, che da lui si diminuisce non è che picciolo, ed è sempre possibile, che la Società non ne provi danno. Chi esce dal proprio Stato non incrudelisce contro se stesso, come quello, che tenta di uccidersi, motivo, per cui incrudelisce quasi contro il timore delle pene (1).

I migliori Pubblicisti sono d'accordo, che un Cittadino non possa assentarsi dallo Stato

---

(1) *Celui qui vient à bout de braver les remords, ne tarderà pas à braver les supplices.* Rousseau Discours sur l'économie politique.

con danno della Società (1); dunque, conchiudo, nemmeno potrà ucciderſi, ſe non può ciò fare, ſenza che ne ſegua un ſimile ſvantaggio. Nel tempo di pace, e quando la Nazione non ha un attuale biſogno di tutti i ſuoi cittadini, l' utilità ſteſſa dello Stato richiede alle volte queſta libertà d' aſſentarſi, purchè, come dice il sign. Wattel, ſieno ſempre i cittadini pronti al ritorno, quando lo eſigerà il pubblico intereſſe (2); ma l' omicida di ſe ſtesso non può più fare ritorno nel caſo, che l' intereſſe pubblico lo richiami.

Se 'l laſciare a ciaſcun cittadino la libertà di aſſentarſi ſia utile, o dannoſo alla Nazione, queſto è un punto, il di cui ſcioglimento dipende dalle circoſtanze, nelle quali trovaſi lo Stato. Per provare l' inutilità della

---

(1) *Bodin* de Rep. *lib. 1. cap. 6. pag. 91.*, *Wattel* Droit des gens *liv. 1. chap. 19. §. 220.*

(2) §. 221.

legge, che *imprigiona* i sudditi, così discorre l' Autore, *a meno, che scogli inaccessibili, o mare innavigabile non dividano un paese da tutti gli altri, come chiudere tutti i punti della circonferenza di esso, e come custodire i custodi? Chi tutto trasporta non può da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto subito che è commesso non può punirsi. Il punirlo prima è punire la volontà degli uomini. Il punire l' assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile, ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arenerebbe ogni commercio da Nazione a Nazione. Il punire quando ritornasse il reo, sarebbe l' impedire, che si ripari il male fatto alla società col rendere le assenze perpetue. La proibizione stessa di sortire da un paese aumenta a' nazionali il desiderio di sortirne, ed è un avvertimento a' forestieri di non introdurvisi* [1]. Vi furono però alcune Nazioni,

(1) *Pag. 87. 88.*

presso le quali era proibito a' cittadini il trasportarsi altrove. In Argo le leggi comandavano sotto pena della vita di non abbandonare il paese (1). In Atene fatta la disamina delle Costituzioni della Repubblica, e rassegnatosi al Governo non era permesso a ciascun particolare di liberamente assentarsi dallo Stato (2). I Romani, è vero, non isforzavano persona a rimaner tra essi, che partir si volesse (3); ma fu poi ristretta questa libertà, essendosi riconosciuta dannosa (4). Simile proibizione

---

(1) *Ovid.* Metam. *lib. 5. vers. 18. Puff. de J. N. & G. lib. 8. cap. 11. §. 2.*

(2) *Plato* in Crito.

(3) *Orat. pro L. Com. Balbo cap. 3.*

(4) *Quum ex municipiis Italicis tam multi Romani migrarent, ut urbes pene inanes relinquerentur, lege Mucia Claudia cautum est, ut omnes cogerentur in Patriam redire. Heinec.* in Grot. *lib. 2. c. 5. §. 24. Romanis legibus saltem posterioribus, domicilium quidem transferre li-*

evvi in molti paesi. Una intera libertà di assentarsi può essere contraria al bene, ed alla salute della Società, nè da tollerarsi, che in una Nazione incapace di sovvenire a' bisogni de' suoi abitanti (1). Osserva Montesquieu, che nelle Monarchie è proibito a chiunque ha uffici pubblici di uscire dallo Stato senza il permesso del Principe, e che questa legge dovrebbe stabilirsi anche nelle Repubbliche (2). Dice il sign. Wattel, che debbono trattenersi nello Stato gli artefici, che sono utili al medesimo, e che può a questo effetto impiegarsi la pubblica autorità (3).

---

cebat; verum in quos id constitutum erat, ii manebant intra fines Imperii Romani. Grot. de J. B. & P. *lib.* 2. *cap.* 5. §. 24. *num* 2. 3.

(1) *Wattel* §. 222.

(2) *Esprit des loix liv.* 12. *chap.* 30. *Bielfeld tom.* 3. *chap.* 14. §. 13.

(3) *Chap.* 6. §. 74. *Saggio di economia civile del* Conte Donaudi *Torinese cap.* 2. §. 14.

Io non discorro sulla ragione di queste leggi, ma sul fatto, e dico, che esse sussistono in molti luoghi: eppure le Nazioni non sono tra di loro divise da un mare innavigabile. Se non si chiudono tutti i punti della circonferenza dello Stato, l' osservanza delle medesime non avrà il pieno suo effetto; ma non tralascieranno perciò d' essere utili. Per quanto si proccuri l' esatto adempimento delle leggi, non può mai provvedersi in modo, che non vengano qualche volta trasgredite. Difetto inevitabile nelle costituzioni umane.

Un tal delitto, perchè non potrà punirsi prima che sia commesso, per esempio nel caso, che con qualche azione si manifesti la volontà di eseguirlo, e punirlo con pena minore però di quella, che viene apposta all' esecuzione medesima del delitto? Subito che è commesso, od il reo trasporta tutte le sue sostanze, e può punirsi la di lui memoria; o ne lascia una parte nello Stato, e si punirà nelle sostanze lasciate. Il commercio

da Nazione a Nazione non ſi arena in altri caſi, in cui ſi puniſce un reo nelle laſciate ſoſtanze, e caſi anche più frequenti, per eſſere maggiori i motivi, che in tali circoſtanze invitano il ſuddito ad opporſi alle leggi; e nondimeno non ſi teme la troppo facile colluſione, che potrebbe uſarſi per deludere la vigilanza delle medeſime, nè ſi penſa a toglierla, o pel motivo ſteſſo di non tiranneggiare i contratti, o perchè non può aſſolutamente provvederſi a tutto. Come dunque ſi arenerà il commercio in queſto caſo?

Il punire il reo al di lui ritorno, comechè doveſſe rendere tutte le aſſenze perpetue, oſſervo però, che molti rei rifugiatiſi nè paeſi eſteri ritornano tra i loro concittadini, e ſoffrono quelle ſteſſe pene, dalle quali ſi erano già ſottratti colla fuga. In fine queſta legge trattiene maggiormente ogni ſuddito dall' uſcire dalla propria Nazione, per la certezza, che ognuno ha di non po-

tervi ritornare ſenza ſubirne la pena fiſſata dalle leggi. Dunque se ella impediſce, che ſi ripari il danno fatto alla ſocietà col rendere le aſſenze perpetue, previene anche un altro maggior male col rendere per l'avvenire le aſſenze meno frequenti.

Non ſolo l' inibizione ſteſſa di uſcire da un paeſe aumenta a' nazionali il deſiderio di uſcirne; ma la proibizione di fare qualunque ſiaſi coſa deſta il deſiderio di farla, giacchè *nitimur in vetitum, cupimuſque negata*. Dovrà forſe perciò eſcluderſi ogni legge proibitiva? Non può eſſere un avvertimento a' foreſtieri di non introdurviſi, mentre la proibizione di uſcire dallo Stato, o riguarda ſoltanto i Vaſſalli, od è diretta per impedire la trasmigrazione delle famiglie, che cercano di ſtabilire l' abitazione, ed il domicilio ne' paeſi ſtranieri.

Che dovremo penſare, ſoggiugne, *di un governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini naturalmente attaccati per le prime*

impressioni dell' infanzia alla loro patria, fuori che il timore (1)? Ma qual è mai questo governo? Ogni Nazione, le cui leggi *imprigionano* i sudditi nello Stato, adopra anche altri mezzi per ottenerne il fine, cioè privilegi, esenzioni, premj, od almeno certi particolari riguardi non sempre comuni agli esteri. Se la legge è il primo freno, questi mezzi ne rendono il peso più soave; e se essi sono i primi a fissare i cittadini nella patria, s' aggiugne la legge, acciocchè il timore della pena dia a questi una maggior forza.

L' Autore giudicando tal legge inutile, ricorre a questo mezzo, cioè di proccurare, *che la somma della felicità paragonata con quella delle Nazioni circostanti sia maggiore, che altrove*. Un mezzo è questo, che non può ottenersi, se non da una, o ben poche Nazioni; imperciocchè sebbene tutte si sforzino d' aver in loro favore la bilancia del com-

(1) *Pag. 88.*

mercio, e di rendere maggiore la propria felicità paragonata con quella delle Nazioni circostanti, non potendo però tutte ciò ottenere, allora la legge, che *imprigiona* i sudditi sarà necessaria per quelle, che hanno la loro felicità minore. Riguardo poi alle altre Nazioni, che avessero questa maggiore felicità, comechè la legge non fosse tanto necessaria, non tralascierebbe d' essere utile in qualche modo, perchè ella parla al cuore di tutti, e la maggiore felicità al cuore soltanto di chi la vuol conoscere. Quindi conchiudo non potersi ottenere col proposto mezzo ciò, che si desidera. O egli è universale, cosicchè abbia luogo in tutte le Nazioni, o no; nel primo caso niun maggiore motivo tratterrà il suddito nello Stato, ritrovandosi in ogni parte egualmente felice; nel secondo non gioverà, che a quella Nazione, che ha in suo favore la bilançia del commercio. Per conoscere quale sia quello Stato, che è più felice degli altri, è

neceſſario decidere con eſattezza in che conſiſta la maggiore felicità, e determinarne i caratteri: è anche uopo di rimontare dai fatti alle cagioni, e fiſſare quali ſieno le leggi, i coſtumi, e le forme di governo più adattate per procurare la maggiore felicità poſſibile. Sin' ora non ſi ſono ſciolti queſti problemi importantiſſimi.

Egli è dunque dimostrato, conchiude, *che la legge, che imprigiona i ſudditi nel loro paeſe, è inutile, ed ingiusta; dunque lo ſarà parimenti la pena del ſuicidio; epperciò quantunque ſia una colpa, che Dio puniſce; non é un delitto avanti gli uomini, perchè la pena in vece di cadere ſul reo medeſimo, cade ſu la di lui famiglia* (1). Se queſta legge, che *imprigiona* i ſudditi nello Stato è inutile nel ſenſo dell' Autore, perchè ſarà anche ingiuſta? Acciocchè ſia tale, dovrebbe la di lei inutilità provenire dalla natura ſteſſa della

(1) *Pag. 89.*

legge, in quanto che non poteſſe in verun modo produrre un buon effetto, anzi foſſe dannoſa allo Stato, e non già da un motivo eſtrinſeco, cioè dal non eſſervi un mare innavigabile, ed uno ſcoglio inacceſſibile, che divida un paeſe dall' altro. Ma eſaminiamo la coſa più da vicino. Ogni ſuddito di una Nazione è membro di eſſa, epperciò è tenuto a preſtare tutti gli uffizi di Nazionale. Perchè dunque vorrà egli eſimerſi da queſto dovere? La Società, che non ha diritto d' eleggere a ſuo piacimento i membri, de' quali ella è compoſta, e che neceſſariamente è la madre di tutti gl' individui, che naſcono nel di lei ſeno, e che non può eſcludere un cittadino per puro capriccio, potrà forſe da' cittadini medeſimi eſſere abbandonata, quando loro più piace? Il contratto è indiſſolubile per parte della Società; nol ſarà poi per parte del particolare? La Società ha ancora diritto ſopra quel Miſantropo, che ha voluto iſolarſi, e dee

vegliare alla conſervazione di queſto inſenſato, che allontanandoſi da lei non ha potuto togliere quella deſtinazione, che ha allo Stato, e per cui ha ancora ragione d' eſſere protetto. Il ſuddito è la forza, ed il braccio del Principe; dunque non dee abbandonarlo per non diminuire il di lui potere. Non è permeſſo alla mano di laſciare il corpo, ſe non che lo richiegga la di lui ſalvezza. Il ſoldato è tutto dì all' attuale ſervizio del ſuo Sovrano: ogni ſuddito dee ritrovarſi ſempre in pronto, qualora ve ne ſia il biſogno. La legge, che *imprigiona* i ſudditi nello Stato è quella, che dà il permeſſo d' uſcirne, ed è tanto lontana dall' eſſere ingiuſta, che anzi può eſſere ella in alcuni caſi quel vincolo neceſſario, ſenza di cui gli uomini ſi ridurrebbero nello ſtato d' inſociabilità. La Nazione, o ſia il Governo, dice il sign. Wattel, dee mantenere quell' aſſociazione, che hanno formata gli uomini nel riunirſi. Queſt' obbligo fa sì, ch' ella

ha diritto a quanto è neceſſario per conſervarla, e dee ſchivare con ogni cura poſſibile tutto ciò, che potrebbe cagionare la di lei diſtruzione (1). Simili doveri, io dico, della Nazione non poſſono alcune volte adempirſi, ſe non colla forza direttrice di una legge, che tenga riuniti i membri al corpo dello Stato.

Non poſſo perſuadermi, che 'l *ſuicidio*, come dice l'Autore, *non ſia un delitto avanti gli uomini*. Egli ſteſſo ha già confeſſato, *che 'l ſuicidio è un delitto, che ſembra non potere ammettere una pena propriamente detta* (2). Sì, la pena del ſuicida cade anche ſu la di lui famiglia; ma tralaſcierà per queſto di eſſere delitto il ſuicidio? La legge, che lo proibiſce, viene paragonata dall' Autore a quella, che *imprigiona* i ſudditi nello Stato: ha detto, che colui, che n' eſce per ſempre

(1) *Liv. 1. chap. 2. §. 16. 18. 19.*

(2) *Pag. 86.*

dai confini fa danno alla Società, e chiunque si uccide fa un minor male di quello; dunque non può concepirsi il suicidio senza qualche danno fatto alla Nazione stessa; egli vuole, che 'l *danno della Società sia la vera misura de' delitti* (1). Dunque il suicidio non solo sarà una colpa, che Dio punisce, ma anche un delitto avanti gli uomini.

Credono i Legislatori, che l'infamia, e la confisca de' beni possano contribuire a ritrarre un uomo da questo attentato; l' Autore osserva all'opposto, che chi *tranquillamente rinuncia al bene della vita, che odia l' esistenza quaggiù, talchè vi preferisce un' infelice eternità debb' essere niente mosso dalla meno efficace, e più lontana considerazione de' figli, e de' parenti* (2). Sarebbe ciò vero, se questa considerazione dovesse essere disgiunta dall' amore della vita, o dal timore dell' eternità; perciocchè

---

(1) §. 24. *pag.* 66.

(2) *Pag.* 90.

ſe non lo ritrae ciò, che per ſe ſteſſo dovrebbe fare maggior impreſſione nell' animo, non lo ritrarrà quello ſoltanto, che ne produce una minore; ma nel noſtro caſo dee congiugnerſi l' uno coll' altro, ed uniti inſieme produrranno una impreſſione più forte di quella, che non ſempre potranno produrre per ſe ſoli l' amor della vita, ed il timore d' una infelice eternità.

Anche il sig. Sonnenfels è d' avviſo, che ſe l' innato intereſſe della propria conſervazione non foſſe più efficace, *il castigo de' propri ucciſori non arresterebbe veruno, perchè preſuppone, che un tale ucciſore di ſe debba stendere i ſuoi penſieri ſopra la ſua vita, e ſu le conſeguenze. S' egli faceſſe questo, come potrebbe uccidere ſe steſſo* (1)? La Religione ci rappreſenta, che non è permeſſo d' abbandonare il noſtro poſto ſenza la volontà di quello,

---

(1) *Fondamenti della ſcienza politica part. 1, §. 158.*

che ci ha collocati; ci mette avanti gli occhi una continua infelice eternità (1); eppure non può estirparsi questo vizio: dunque debb' essere avvalorata dal rigore delle leggi civili, e tutto unito più facilmente potrà produrre il desiderato effetto; e tanto più dee ciò muovere la mano del Legislatore, quanto che le conseguenze sono doppiamente dannose, si priva lo Stato d' un cittadino, e s' incomincia ad indurir l' animo contro i supplizi.

L' esperienza dimostra, che alle volte il timore d' un picciol male fa più grande impressione nell' uomo, che non quello d' un mal maggiore. I castighi militari usati da' Romani ce lo confermano. Corbullone faceva attendare i soldati, che vilmente avea-

---

(1) *Ciò fu conosciuto dagli stessi Gentili.*
Proxima tenent mœsti loca, qui sibi lethum
Insontes peperere manu, lucemque perosi
Projicere animas... *Æneid. lib.* 6. *v.* 434.

no combattuto, fuor degli alloggiamenti (1). ed era una delle pene militari usata fino nel tempo dell' antica Repubblica (2). Gracco ordinava, che i soldati vili non prendessero mai cibo stando a sedere, ma ritti in piede (3). Aulo Gellio fa menzione d' un uso presso i Romani, cioè di aprir la vena a' soldati codardi, come agli uomini d' animo stupido (4). Che più! Questo stesso Scrittore ci narra, che i Milesi per guarir l' insania, da cui troppo facilmente venivano prese le vergini d' uccidersi da se stesse, e per ritrarle da simile furore, imposero la pena d' essere portate nude alla sepoltura collo stesso laccio al collo, con cui si erano strangola-

(1) *Tendere omnes extra vallum jussit*. Tacit. lib. 13.
(2) *Liv. lib. 10.*
(3) *Liv. lib. 24.*
(4) *Lib. 10. cap. 8. Noct. Attic.*

te, e che questo fu sufficiente per ottenere un ottimo effetto (1).

Il sig. Voltaire nel suo commentario sopra il libro *de' delitti, e delle pene*, parlando del suicidio, non pretende di fare l'apologia di un' azione, che le leggi condannano; ma vuole bensì, che sia permesso l'uccidersi, *quando più non si può sopportar la vita* (2). Nè l'antico, dice egli, nè il nuovo testamento hanno proibito all'uomo l'uscire di vita, quando non può più sopportarla. Io gli rispondo, che 'l vecchio, ed il nuovo testamento ci attestano, che Dio è il padrone

(1) *Decrevisse Milesios, ut virgines, quae corporibus suspensis demortuae forent, ut eae omnes nudae cum eodem laqueo, quo essent praecinctae efferrentur. Post id decretum virgines volontariam mortem non petisse; pudore solo deterritas tam inhonesti funeris. Lib. 15. c. 10.* Grot. *lib. 2. c. 14. §. 5. n. 1.* Le Socrate moderne *tom. 3. disc. 17.* (2) *§. 19.*

della vita, e della morte (1), nè ritrovo eccettuato il caſo d' inſofferenza: anzi ne è padrone piùparticolare, che non di tutti gli altri beni; mentre volle, che di quel ſuo diritto foſſe ſoltanto partecipe l' autorità pubblica. Nel precetto, ch' egli ci ha fatto di non uccidere, non viene men compreſo il ſuicidio. Lo dice lo ſteſso Abate di S. Cirano citato dal sig. Voltaire, lo ha detto, e lo ha dimoſtrato S. Agoſtino (2), e così tanti altri.

---

(1) *Nihil in Moſaico codice de iis ſtatutum eſt, qui mortem ſibi conſciverint, nulla de hoc crimine extat injecta mentio. Ceterum ex ea, quam de ſummo Numine vitae, ac necis domino, atque Iſraëliticae etiam Civitatis Imperatore opinionem gerebant Hebraei, colligere facile poterant nefas eſſe abſque illius nutu de ſtatione vitae decedere.* De Moſaic. legum præſtantia. *Petri Regis Sacr. liter., & ling. Orient. in R. Taurinen. Athenaeo Profeſſoris pag. 129.*

(2) *In eo quod ſcriptum eſt* non occides,

Si confiſcano, ſoggiugne, *i beni del morto. Tal coſtume è derivato dal noſtro diritto canonico, che priva della ſepoltura eccleſiaſtica chi muore di una morte volontaria. Da ciò ſi conchiude, che non ſi può ſuccedere nell' eredità di un uomo, che ſi giudica non aver diritto a' beni del cielo*. Come mai il diritto Canonico avrà potuto introdurre nelle leggi civili la coſtumanza di confiſcare i beni d' un ſuicida? Perchè queſto non ha diritto a' beni del Cielo? Ma non era già queſta confiſca introdotta in molti Regni prima che il codice delle leggi canoniche foſſe compilalato? E perchè non è ella anche in vigore in tanti caſi, in cui veroſimilmente credeſi, che 'l defunto non ſia a parte dell' eredità

---

nihilo deinde addito, nullus nec ipſe utique, cui praecipitur, intelligitur exceptus. Non occides, *non alterum ergo, nec te. Neque enim qui ſe occidit, alium quam hominem occidit. Lib. 1. cap. 18. 19.* de Civit. Dei.

celeste? Si dirà dunque piuttosto, che tal costume ebbe l'origine dalla legge d'Antonino (1), avendola i Legislatori estesa anche ne' casi, in cui non avesse luogo il rimorso di qualche delitto.

CAPO DECIMOSETTIMO

DELLA TAGLIA.

Una idea di questa legge, che arma il braccio de' cittadini contro di un reo, noi l'abbiamo nel Deuteronomio, *si tibi voluerit persuadere frater tuus ... clam dicens, eamus, & serviamus Diis alienis, non acquiescas ei, ... sed statim interficies* (2); nell' espresso comando di Mosè, *occidat unusquisque proximos suos, qui initiati sunt Beelphegor* (3);

(1) *L. 1. Cod. de bonis eorum, qui mortem sibi consciverunt.*

(2) *Cap. 13. v. 6.*

(3) *Num. cap. XXV. versic 5.*

e nel fatto di Finees, *unus de filiis Israel intravit ad scortum Madianitidem . . . quod cum vidisset Phinees . . . arrepto pugione ingressus est post virum Israëlitam in lupanar, & perfodit ambos simul, virum scilicet, & mulierem* (1).

Anche nel Codice di Giustiniano ne abbiamo un esempio, *adversus latrones publicos, desertoresque militiae, jus sibi sciant pro quiete communi exercendae publicae ultionis indultum* (2). Presso i Greci era lecito a chiunque di uccidere le persone infami. *Graecis olim infames necare cuique impune licuit, ut est apud Libanium Oratorem* (3).

L' Autore *de' delitti, e delle pene* non vuole, che si metta a prezzo la testa di un uomo conosciuto reo; *o il reo* (così ragiona) *è fuori de' confini, o al di dentro. Nel pri-*

---

(1) *Numer. cap. 25. versic. 6. 7. 8.*

(2) *L. 2. Quando liceat unicuique sine Judice &c.*

(3) *Bodin* de Rep. *lib. 6. cap. 1. p. 991.*

mo caſo il Legislatore ſtimola i cittadini a commettere un delitto, e gli eſpone ad un ſupplizio, facendo così un' ingiuria, ed un' uſurpazione d' autorità negli altrui Dominj. Nel ſecondo moſtra la propria debolezza. Chi ha la forza per difenderſi non cerca di comprarla. Ora le leggi invitano al tradimento, ed ora lo puniſcono. Con una mano il Legislatore ſtrigne i legami di parentela, e d' amicizia, e coll' altra premia chi li rompe: ſempre in contraddittorio a ſe medeſimo, ora invita alla fiducia gli animi ſoſpettoſi degli uomini, ora ſparge la diffidenza in tutti i cuori (1). Nel primo caſo ſiaſi con lui d' accordo, che i cittadini commettano un delitto; ma i principj comuni di ſocietà, e quelli di reciproca univerſale ſicurezza dovrebbero determinare tutte le Nazioni, o ad aſſicurare la perſona di un reo rifugiatoſi ne' riſpettivi Dominj per ſottrarſi dalle giuſte pene, e per

(1) §. 22. *pag.* 62.

recare a man-salva nuovi danni a quella Società, che ha già insultata, o ad obbligarsi reciprocamente di consegnarlo alla propria Nazione, ogni qual volta ne sia fatta la richiesta. E' comune interesse de' Principi, che sia punito chi disturba la pubblica quiete. Persino le nemiche Nazioni dovrebbero tra di loro confederarsi contro il nimico di tutti: se si spalleggiano i rei, se si dà loro ricetto, troveranno essi nella speranza del rifugio, e dello scampo il fomite, ed un incitamento più forte a' misfatti. Questo comune interesse nasce da quegli obblighi, e doveri, che legano una Nazione colle altre, e questi doveri, fondati sulla legge naturale, hanno per oggetto la conservazione, e la tranquillità dello Stato (1). Si toglie allora

---

(1) *Les Nations n'étant pas moins soumises aux loix naturelles, que les particuliers . . . ce qu'un homme doit aux autres hommes, une Nation le doit à sa maniere aux autres Na-*

la ſperanza a' propri ſudditi, che andar poſſano impunite le loro ſcelleratezze col riſugiarſi preſſo Nazioni eſtere, e ſi prevengono molti delitti. Nel ſecondo caſo io riconoſco vieppiù la potenza del Principe. I cittadini ſono il ſuo braccio, dunque armandone egli un maggior numero moſtra maggiormente la ſua forza. Se non è debolezza l' accreſcere ſoldati al di fuori della Nazione contro un nemico eſtero, nemmeno ſarà debolezza l' accreſcergli al di dentro contro un ribelle della patria.

Un uomo condannato a morte, la di cui teſta ſia a prezzo, ſi conſidera qual pubblico nemico, e come tale ha da temere in ogni tempo, e circoſtanza di eſſere da chiunque

---

tions... Wattel Droit des gens *prelim.* §. 5. 10. *liv.* 2. *chap.* 1. §. 2. *Toute Nation a un droit parfait de demander à un autre l' aſſiſtance, & les offices dont elle croit avoir beſoin. L' en empecher c' eſt lui faire injure* §. 8.

ſovrappreſo. Ricercarono alcuni Politici, ſe l' uccidere queſt' uomo con inganno foſſe tradimento, o no, ed hanno oſſervato, che ſebbene lo foſſe non potrebbe ciò imputarſi alle leggi, ma a difetto di colui, che per gioire del premio ſi ſerve dell' inganno.

Eſſendo quel reo un nemico pubblico, il Legislatore non rompe, nè ſpezza i legami di famiglia, e d' amicizia col mettere a prezzo la di lui vita: i legami ſono già ſpezzati, dice Filone, il delitto medeſimo ha già ſciolto ogni vincolo. *Puniendus talis, ut hoſtis publicus omnium, ſpreta cum eo qualicumque neceſſitudine, ejuſque ſuaſiones vulgandae omnibus pietatem amantibus, ut ſine mora accurrant undique ad expetendum de viro impio ſupplicium, firme credentes ſanctam eſſe rem hujuſmodi hominis interficiendi appetitum* (1). E' falſo, che il Legislatore ſparga la diffidenza in tutti i cuori, ma nel cuor

(1) *In lib. de ſacrificant.*

ſolo di quel reo, che diffidando di tutti, diffida a ragione, perchè è un nemico comune.

Conchiude l' Autore, che le leggi, le quali premiano il tradimento, ed eccitano una guerra clandeſtina, ſpargendo il ſoſpetto reciproco fra i cittadini, ſi oppongono alla neceſſaria riunione della morale, e della politica, a cui gli uomini dovrebbero la loro felicità (1). Ma tale non è ſenza dubbio la legge, che mette a prezzo la teſta di un reo, legge, che ſparge il ſoſpetto unicamente nel di lui animo, e che non eccita una guerra clandeſtina, ma ſolo, ſenza però sforzare la Nazione, propone un premio a chi armerà il braccio per diſtruggere un pubblico nemico.

La legge civile, ſcrive un altro Autore, *mi offre una ricompenſa, e m' invita con pubblico editto a tradire, o ad uccidere un tale.*

---

(1) *Pag. 63.*

La Religione, e la onestà gridano non tradire, non uccidere. Come condurrommi in questo orribile labirinto (1). Questo Autore ha confuso il tradimento coll' omicidio. La legge civile procura di avere nelle forze la persona di un assassino; nè la Religione, nè l' onestà non hanno mai vietato di assicurarsi di un perturbatore della pubblica quiete coll' offerta di un premio. Si consulti il vero spirito della Religione, si esamino i sodi fondamenti dell' onestà, e comprenderemo, che l' una, e l' altra tendono all' oggetto del pubblico riposo; ed eccoci liberati da questo *orribile labirinto*.

---

(1) *Meditazioni sulla felicità* del Conte Pietro Verri. *pag.* 31.

CAPO DECIMOTTAVO

DELL' IMPUNITA'.

Rescrisse l' Imperatore Adriano, che possa graziarsi quel disertore, che avrà consegnato molti ladri in mano della giustizia, e scoperti altri disertori (1).

Enrico Steja disapprova la costumanza di promettere a' banditi franchigia a condizione, che portino la testa di un altro bandito. Ad un Platone, ad un Aristotile vuol egli, che si lascino le ragioni di questa pratica (2).

Alcuni Tribunali offrono l' impunità a quel complice di grave delitto, che paleserà i compagni. *Un tale spediente*, dice l' Autore de' delitti, e delle pene, *ha i suoi inconvenienti: la Nazione autorizza il tradimento,*

(1) *L. 5. §. 8. de re milit.*

(2) *Apologia d' Erodoto.*

il tribunale fa vedere la propria incertezza, la debolezza della legge, che implora l' ajuto di chi l' offende (1).

Se nè fede, nè amicizia vera vi può essere tra gli uomini in fatto d' empietà, come potrà darsi il tradimento, che è una violazione di que' santi nodi, dove non ci sono? Non è tradimento rompere una fede spergiura di due scelerati, ne' quali convien supporre indubitata questa reciproca restrizione: *ti giuro, ma se la mia salute il richiede, nulla di te mi cale*. Quella è una fede, alla quale essi medesimi dal primo atto non hanno mai creduto, vivendo anzi, come se questa tra di loro non fosse intervenuta. Una fede è quella, che se valesse, sarebbe il vincolo delle più nere congiure, e lo stimolo de' più alti tradimenti. Gli uomini essendo cittadini prima che diventino o buoni, o malvagi, sono prima, e più strettamente

(1) §. *14. pag. 38.*

obbligati alla lor madre comune, che a qualunque particolare. Il vincolo del pubblico bene previene, ed annulla il contrario. Un reo, che proccura di far cadere nelle forze del Governo un pubblico nemico, esercita l' uffizio di zelante, e buon cittadino. L' obbligo è lo stesso, col divario, che questo è mosso dall' amore della giustizia, e quello dall' amore di se medesimo. Per mezzo dell' impunità *si prevengono delitti importanti, che essendone palesi gli effetti, ed occulti gli autori intimoriscono il popolo*. Se in certi casi è necessario servirsi d' un tristo per distruggerne altri, non si accusi la legge: certi tratti, che sembrano meno regolari sono inseparabili da ogni Governo umano. Se alcuno si serve al bisogno dell' inganno, vizio è questo dell' individuo, dal quale lo spirito della legge è ben lontano. Questa non altro intende, che di estirpare i perturbatori della pubblica sicurezza.

Se niuno de' complici manifesta i compagni, rimarranno occulti gli autori di molti delitti importanti, e la tranquillità dello Stato sarà in più rischioso cimento. L'*incertezza* però, in cui è il Tribunale riguardo agli Autori de' misfatti, e la conseguente impotenza di punirli, o di por loro riparo, non fa torto al Governo, nè questo si avvilisce a mostrarla accordando l'impunità, mentre è noto, che il ministro della legge non può penetrare ne' nascondigli de' privati, e nelle trame ordite con tutte le circospezioni, non accompagnate da verun indizio, e sicure da ogni testimonianza. Sarebbe vile debolezza allor quando, potendosi coll' uso de' mezzi ordinari reprimere la scelleraggine, si ricorresse per timore a siffatto estremo; ma il Governo non si getta mai in questa impotenza con un' amministrazione imprudente: ricorre solo all' impunità, qualora il Fisco dietro le regolari ricerche, e le più diligenti investigazioni non ha potuto avverare i delitti; mostra un'

incertezza in somma inevitabile, ed inseparabile da ogni civile amministrazione. Non si soffra dunque, che la pubblica autorità resti delusa, e la giustizia invendicata. Si ámmiri anzi come savia la legge, che, mancandole ogni altro soccorso, proccura con questo mezzo di provvedere all' utilità comune.

Quando un capo di masnadieri sparge il terrore, e la desolazione in una intera Provincia, e tenta sfuggire le più diligenti ricerche, se non si ricorre all' impunità, seguita ad imperversare sicuro: si mesce inosservato fra la moltitudine; assisterà forse con occhio intrepido alle più esemplari esecuzioni, deridendo l' autorità, ed il potere. Se il Governo non ricorre a quel mezzo, s' ingrossa la piena de' mali: perchè dunque si accuserà come debole, se vi ricorre?

In certi delitti di grave conseguenza, ove non v' è altro testimonio, che il cielo, ed una morta coscienza, presupposta l' incertezza de' rei, qual mezzo avranno i ripren-

ſori dell' impunità, o qual conſiglio più pronto, più oneſto, e più ſalutare alla cauſa comune? La Repubblica il dimanda, ed ha ragione di pretenderlo: ſe l' hanno, ed il negano, ſono crudeli: ſe non l' hanno ingiuſtamente deprimono l' uſo dell' impunità, come teſtimonio di *debolezza*.

Sembra all' Autore, che *una legge generale, che prometteſſe l' impunità al complice paleſatore di qualunque delitto ſarebbe preferibile ad una ſpeciale dichiarazione in un caſo particolare* (1). Se nella ſpeciale dichiarazione si autorizza, a ſuo ſenſo, il tradimento, ed il Tribunale fa vedere la propria incertezza, e la debolezza della legge, che implora l' ajuto di chi l' offende, anche nella promeſſa generale d' impunità verrebbe a manifeſtarſi queſta incertezza.

Potrebbe anche eſſere, che molti da queſta legge prendeſſero anzi maggior fiducia: nel caſo

(1) *Pag. 39.*

particolare il reo ha due ſperanze, che poſſono farlo audace, cioè la veriſimiglianza dell' impunità, e la luſinga di prevenire ogni complice: ma appunto dee aver anche due timori, che lo trattengano; può mancargli aſſolutamente la prima, e può eſſere prevenuto da un altro, che non vi ha meno d' intereſſe, ed avrà per ventura più vigilanza di lui. Nel caſo generale è ſicuro della promeſſa d' impunità; non può ſolo accertarſi di prevenire ogni complice. Egli ha dunque in queſto ſecondo caſo un timor ſolo, ed un ſolo freno.

Di più queſta legge generale, eſtendendoſi a tutti i fatti ſingolari, ne comprenderebbe molti, che potrebbero verificarſi altrimenti, che colla impunità; dunque ſottrarrebbe molti rei dalla giuſta pena ſenza neceſſità veruna.

Non è però l' Autore perſuaſo di queſta legge generale. Dopo averla preferita alla ſpeciale dichiarazione: *ma in vano*, dice, *tormento me ſteſſo, per diſtruggere il rimorſo*,

che ſento autorizzando le ſacroſante leggi, il monumento della pubblica confidenza al tradimento (1). La ragione del tradimento, e della mala fede, ch' eſſo ravviſa nella ſpeciale dichiarazione, lo convince anche nella promeſſa generale d' impunità. Deplorabile fede ſociale, ſe tu aveſſi a confonderti con quella degli empi ne' loro misfatti! Le ſentenze di riforma agevolmente ſi pronunciano da certi moderni politici; ma nella pratica ſono incerte, e pericoloſe. Conchiudo, quantunque il ſervirſi dell' impunità poſſa talvolta degenerare in abuſo, ella però è utile, ſe viene regolata dal vero intereſſe della giuſtizia. *Eſt modus in rebus.*

CAPO DECIMONONO.

DELLA DISERZIONE.

Molti ſoldati uſi ad eſporre tutto dì la loro vita ne ſprezzano, o ſi gloriano di non te-

---

(1) *Pag.* 39.

merne il pericolo. Queſto è il motivo, per cui, al dire di Monteſquieu (1), la pena di morte non ha ſcemata la diſerzione. Siccome un ſoldato non dee temere di perdere la vita pel vantaggio della Nazione, pare ad alcuni, che la legge, la quale condanna un diſertore a morte poſſa eſſere in contraddizione con ſe medeſima, e che ſiaſi diminuita quella pena, che ſi era penſato d' accreſcere.

Quando la Nazione è in pace la vita del ſoldato non è ſempre eſpoſta a pericolo. In tale circoſtanza la diſerzione non potrebbe procedere dal ſovra eſpreſſo motivo: Se ella è in guerra, allora lo ſteſſo amore del pubblico bene, che anima il ſoldato ad eſporre la

---

(1) *On établit la peine de mort contre les déſerteurs, & la déſertion n'eſt pas diminuée, la raiſon en eſt bien naturelle: un ſoldat accoûtumé tous les jours à expoſer la vie, en mépriſe, ou ſe flatte d'en mépriſer le danger.* Eſprit des loix *liv. 6. chap. 12.*

n

vita, unito al desiderio della gloria di rendersi vincitore, dovrebbe accrescergli l'innato interesse di conservarla. Non è soltanto la perdita della vita, ma altresì l'onta di perderla, che ha da rimoverlo dalla diserzione. Una parte della pena è sempre la vergogna di soffrirla.

Vorrebbe Montesquieu, che 'l disertore fosse punito con un segno d'ignominia perpetua per la ragione, che i soldati sono sempre avvezzi a temere la vergogna. Questa pena potrebbe veramente produrre mirabili effetti negli animi però di quelli, che avessero approfittato di una educazione conforme alle leggi dell'*Onore*. Ma come mai di ciò accertarsi in ciascuno di essi? *Vulgus non ita natum est, ut pudori obsequatur, sed ut metui, nec ut abstineat a pravis ob turpitudinem, sed ob supplicia* (1).

Appena che furono stabiliti tra alcune Na-

---

(1) *Arist. Ethic. lib. X. cap. ult.*

zioni reciprochi patti di renderſi i diſertori, ſi è veduta ſcemare la diſerzione. Biſogna anche procurare di prevenirla con togliere quegl' inconvenienti, che talora ne ſono ſtati la cagione, inconvenienti, che alcune volte non furono effetti di capriccio, nè impulſi di un cuore infedele. Il giogo non ſia troppo peſante, coſicchè abbia ad opprimere i ſoldati. Le leggi militari ſiano conformi a' biſogni loro. Si diſtingua la dipendenza dall' arbitrio, e ſi renda ſicura l' innocenza oppreſſa. Non reſti combattuto dall' invidia, e dalla prepotenza il valor militare, e la bilancia della giuſtizia ſia per tutti la medeſima nel premiare le virtù, e nel punire i delitti.

CAPO VIGESIMO

DELLE GRAZIE.

Gli Stoici erano di ſentimento, che tutti i delitti doveſſero neceſſariamente punir-

ſi (1). Al contrario penſavano gli Egiziaci, che tutti i delitti meritaſſero perdono, perchè ciaſcun delinquente è ſtimolato a mancare da qualche paſſione (2). Arcadio, ed Onorio hanno dichiarato di non far grazia a chiunque oſaſſe ſupplicarli per li colpevoli (3). Monteſquieu trova riprovabile queſta legge (4). Veramente ella fu fatta in un tempo, in cui la giuriſprudenza criminale non

---

(1) *Ei ignoſcitur, qui puniri debuit; ſapiens autem nihil facit, quod non debet, nihil prætermittit, quod debet; itaque poenam, quam exigere debet non donat. Senec.* de Clementia *lib. 2. cap. 7.*

(2) *Diogene Laerzio nella vita di Ariſtippo lib. 2.*

(3) *L. 5. ad leg. Jul. Majeſt. E' però da avvertire, che queſta legge parla ſoltanto de' delitti di leſa Maeſtà, e pare, che foſſe fatta per impedire le importune richieſte a pro de' rei.*

(4) *Eſprit des loix liv. 12. chap. 30.*

avea quel grado di dolcezza, che l' Autore *de' delitti, e delle pene* richiede, per escludere la clemenza da' giudizi particolari.

La clemenza, dice egli, *è la virtù del Legislatore, e non dell' esecutore delle leggi, dee risplendere ne' codici, non già nei giudizi particolari: la clemenza dovrebbe essere esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di giudicare regolare, e spedito* (1); ma se la clemenza dee essere *la virtù del Legislatore, e risplendere ne' codici*, perchè poi escluderla in una perfetta legislazione? Alcune volte vi sono ragioni, che la persuadano (2). Ella però dee essere tale, che tolga la

---

(1) §. 20. *pag. 59.*

(2) *Lipsius lib. 4. polit. cap. 10. Heinec.* de J. N. & G. *lib. 2. cap. 8. §. 158. Differt. Historic. Jurisprud. specimen Buddæi. Cic.* de Juvent. *lib. 11. cap. 35. Quintil.* Instit. orat. *lib. 7. cap. 4., l. 31. de poenis. Locke* Gouvern. civil. *chap. 13. §. 1.*

lusinga dell' impunità, la quale potrebbe fomentarsi nell' animo di chi è occupato dai pregiudizi della nascita, e della potenza. Il delitto quando è commesso da chi è più favorito, da chi è distinto per nascita, o sollevato in dignità, e rispettabile pel carattere dee considerarsi più grave per l' educazione migliore, e più illuminata, che ha avuto. Il danno della società è anche più grave, perchè maggiore è lo scandalo arrecato a' concittadini. L' esempio ha molta influenza sul popolo.

Il rigore delle leggi talvolta o si modera, o si toglie affatto coll' intera liberazione dalla pena. Si usò talora, ritrovandosi più rei, chiamare a parte la fortuna, e lasciare ad

---

Puffendorf. de off. hominis & civis. *lib.* 2. *cap.* 13. §. 15. *Grot. de* J. B. & P. *lib.* 2. *cap.* 20. §. 26. *Burlemaq. princip. du droit politiq. chap.* 4. §. 43. *Esprit des loix liv.* 6. *chap.* 16. *Bossuet polit. sac. lib.* 8. *art.* 4.

essa l' elezione di quello, cui dee usarsi clemenza. Qual esempio sarebbe mai alla Nazione, se si mancasse alla promessa, e per falsi pretesti si strascinasse al supplizio chi ebbe la sorte in favore? All' opposto Clemente XIV. avendo ordinato, che due disgraziati, che doveano condursi al supplizio tirassero a sorte, fece anche grazia a colui, cui toccò il punto fatale con dire, *che avea condannato i giuochi d' azzardo* [1].

CAPO VIGESIMOPRIMO.

DELLA TORTURA.

Molti Autori, che hanno combattuta la tortura non si sono appellati ai fatti, ed alla pra-

---

[1] *Vita di Clemente XIV. pag. 81. Firenze 1777.*

tica. Hanno tentato di cercare la verità ne' raziocini, ſenza avvalorare una buona logica colle oſſervazioni ſulla natura de' criminali giudizi. Non hanno penſato alle differenti maniere, con cui ſi pratica, all' ordine, che ſi oſſerva, al tempo che ſuole durare, allo ſtato del reo, in cui ſi trova, mentre la ſoffre. Non hanno pur anche fatto rifleſſo, che non ſi uſa la tortura, ſe non ne' delitti più gravi, e fuorchè conſti del corpo del delitto, e che vi ſia una prova quaſi convincente della reità; che non ſi pratica in fine ſe non dopo il proceſſo, e per ordine del ſupremo Magiſtrato. Vi ſono alcuni, che l' hanno dipinta in un modo, che lo ſteſſo torturato non ſaprebbe riconoſcervisi. Ecco un quadro delineato da uno de' più eccellenti maeſtri. *Hominem ex ſqualido, terribili, & diutino carcere tabidum, veſtibus ſpoliatum, trementem, pallentemque ad ſeverum Judicis conſpectum, ex conſternatione, & metu jam pene exanimem, manibus, pedibuſque vinctum ad æquu-*

lei locum raptari, ubi horribilis tormentorum circumquaque apparatus, ſuſpenſi funiculi, depoſita penſilia pondera, candentes laminæ, forcipes, ungulæ, parata caſtata, acres ſcopæ, Judicum terribiles minæ, truculenta verborum fulmina, acerbi riſus, carnificum etiam lætabundorum, & geſtientium, quaſi ad has operas, torvi in miſeros vultus, & duræ, ac crudeles manus, ante ipſa cruciatuum initia miſeros pene enecant . . . omnia membra laniari, partes omnes convelli, nuda oſſa feriri, vulnera cædi, ſciſſum corpus flagellis, exuſtum, convulſumque tormentis, continua ſiti, continuiſque vigiliis torqueri . . variari tormenta, quidquid antiqua adinvenit, aut nova adjecit crudelitas, totum illud in unum ſæpe hominem produci . . . Judices commonſtrantes quandoque qua parte crudeliſſime rei torqueri poſſint, quæ pars ſecanda, quæ urenda, quæ flagris excorianda ſit. Ah! major plerumque eſt illa, quæ quotidie in torturæ exercitio in miſeros trucu-

lentia instituitur, quam ut verbis satis exprimi possit [1].

I Romani Giureconsulti non l' hanno abolita interamente, *quæstioni fidem non semper, nec tamen nunquam habendam constitutionibus declaratur* [2].

Scrive l' Autore *de' delitti, e delle pene*, che i Romani riserbavano a' soli schiavi questo *preteso criterio di verità* [3]. Ma la pratica Romana d' allora dovrà forse essere la norma della presente? Perchè mai non potranno oltrepassarsi i limiti, che erano fissati presso di quella Repubblica?

Il sig. De Simoni è d' avviso, che anche i liberi fossero sottoposti alla tortura, e lo

---

[1] *Grevius Tribunal Reformatum lib. 2. cap. 2. §. 8.*

[2] *L. 1. D. de quæst. §. 23.*

[3] §. 12. *pag. 29. 33. Risi Animadvers. ad Crimin. Jurisprud. §. 1. pag. 17. Voltaire Commentaire &c. §. 12.*

prova con due testi del Gius Romano. L' uno è di Giulio Paolo: *Statu liber in adulterio postulari potest, ut quaestio ex eo habeatur* [1]. L'altro è di Marciano, *nec de statu libero in pecuniariis caussis quaestio habenda est* [2]. Quindi conchiude, che *se i liberi venivano fatti esenti dalla tortura nelle cause pecuniarie, in altre cause capitali si solevano torturare per giusta illazione non solo i servi, ma anche i liberi* [3]. Io non trovo, che ne' due citati luoghi si parli *di liberi*, anzi parmi, che non siasi intesa la vera significazione della parola *statu libero*. Eineccio l' ha esposta diversamente, e l' ha intesa bene; *quemadmodum vero legatum*, ecco le sue parole, *aeque ac fideicommissum, vel in diem relinqui poterat, vel pure, vel sub conditione, ita & libertas. Si qui ergo statutam, ac desti-*

---

(1) *L. 8. D. de quæst. in fin.*

(2) *L. 9. §. 3. D. eod. tit.*

(3) *Del furto, e sua pena §. 33.*

natam in tempus, vel conditionem libertatem habebant, ii dicebantur ſtatu liberi: quamvis itaque vere ſervi eſſent, ob ſpem tamen libertatis in quaeſtionibus, & poenis paulo benignius habebantur (1). Sotto nome dunque di *ſtatu liberi* non debbono intenderſi i *liberi*, ma i *ſervi*, i quali nelle cauſe pecuniarie non erano torturati *ob ſpem libertatis*. Di più abbiamo la legge, che lo eſprime più chiaramente, *ſtatu liberi a caeteris ſervis noſtris nihilo pene differunt: & ideo in publicis quoque judiciis eaſdem poenas patiuntur, quas ceteri ſervi* (2). Ella è dunque falſa la illazione, che ha dedotta il sig. De Simoni dagli accennati due teſti, per provare, che nelle cauſe capitali ſi torturavano non ſolo i *ſervi*, ma anche i *liberi*.

Se riguardiamo il codice di Giuſtiniano, ap-

(1) *Elem. Inſt. Civ. ſecundum ordinem Pandectarum. lib. 40. tit. 7.*

(2) *L. 24. D. de ſtatu libero in princ.*

pare manifeſtamente da alcuni reſcritti, che anche certe perſone libere doveano torturarſi. L'eccezione di alcune prova, che non tutte ne erano eſenti (1). Grevio però non ſa intendere il motivo di queſta eccezione; *ſi juſta, ſi recta haec ipſa lex eſt, ad objecta paria cur non extenditur? Cur humiles affligere; honore autem illuſtres non conſtringere, aut ſubjicere ſibi legi huic allubuit? Æquitatis eſt æquales omnes æqualiter tractare* (2).

Si è propoſto un mezzo, acciocchè il reo confeſſi il delitto ſenza tormentarlo, ed è, che 'l Giudice procuri *falſis promiſſis, & mendaciis a reo veritatem elicere, ut ſcilicet vel liberationem reſpondeat, quam tamen illi impertire non cogitet, vel delatum eſſe reum ab*

---

(1) *L. 8. de Ep. & Cler., l. 11. 16. 17. de quaeſt., l. 6. de profeſſ., l. 10. de dignit., l. 3. l. 4. ad leg. Jul. Maj.*

(2) *Lib. 1. cap. 3. §. 6.*

aliis complicibus fingat (1). Evvi chi ha moderato questo mezzo, non permettendo al Giudice, che parole ambigue: *Judex uti poterit aequivocatione, & verbis subdolis, & ambigua promissione liberationis, ut reum inducat ad confessionem* (2). Sarà dunque permesso, che 'l Giudice, per iscoprire un delitto, si abusi della religione, e della buona fede? Che il Giudice medesimo si renda delinquente, e che si autorizzino all' inganno le sacrosante Leggi, ed il monumento della pubblica confidenza?

Il sig. Seigneux crede, essere meglio, che 'l Giudice minacciasse il reo di giudicarlo, e condannarlo come convinto (3). Ma

---

(1) *Bodin.* in Dæmonom. *lib.* 4. *cap.* 1.

[2] *Martinus Delrio lib.* 5. *Disq. Mag. sect.* 10.

(3) *Essai sur l'usage de la torture dans la procedure criminelle* §. *dans le cas d'un silence obstiné.*

domando, se il reo con tutto ciò non risponde, dovrà egli condannarsi per un ostinato silenzio? E se non si condanna, perchè dunque minacciarlo, se l' intimazione si rende al fine inutile? Perchè non temere, che il reo possa essere prevenuto di questi inganni, onde non curi le promesse, e non tema le minaccie del Giudice?

Può essere, che la tortura abbia immolato qualche innocente; ma non presterò mai fede a tutti i fatti riferiti nelle istorie (1). Dovrebbe prima disaminarsi se sia la tortura,

---

(1) *Annæus Robertus lib. 1. rerum judicat. cap. 4. Joan. Vier. lib. 5.* de præstig. Dæmon. *Valer. Maxim. lib. 8. cap. 4. Tacit. lib. 4. Annal. Zwinger in* Theat. *lib. 8. cap. 5. Borrius in* Com. rer. Belg. *tom. 1. lib. 8. Clarus lib. 5.* Sent. *quæst. 64. num. 46. Zangen. in Tract.* de Tortura. *Andreas Hondorff. in* Theatro historico. *Godelmann. lib. 3.* de Mag. *cap. 10. Sonnenfels* Su l'abolizione della tortura §. 8.

che abbia ſacrificate tante vittime, ovvero l' ignoranza, o la crudeltà. Sarebbe neceſſario di riandare attentamente i proceſſi, di diſcernere qual foſſe lo ſtato della cauſa, quando ſi venne alla tortura, e di por mente, ſe il Giudice ha precipitata la bilancia nel ponderare i motivi, che portano ad eſſa, od il giudizio, che la ſegue, e ſe il ſuppoſto reo era già da più forti indizi quaſi dimoſtrativamente convinto. Quante volte l' ignoranza avrà immolate vittime innocenti, e ne venne incolpata la legge! Lo atteſta un celebre Autore: *vidi, & audivi aliquos fuiſſe ex tali confeſſione injuſta,, & inadvertentia, vel ſaevitia officialium condemnatos, & morti traditos, qui non aliter perquiſita veritate proceſſerunt ad condemnationem, & executionem, non verificando aliter factum* (1).

Il sig. Sonnenſels oſſerva, che da un caſo

---

(1) *Franciſcus Bruni in Tract.* de Tortura, *quaeſt. 6. part. 2. num. 13.*

tragico avvenuto in Ginevra ha preso argomento quella Repubblica per abolire perpetuamente la tortura [1]. Io trovo per altro, che vi si pratica ancora riguardo alla scoperta de' complici [2].

Montesquieu (3), e l' Autore *de' delitti, e delle pene* [4] fanno elogio alla Nazione Inglese, presso cui non trovasi usata la tortura. Abbiamo però uno Scrittore, il quale ci attesta, che nell' Inghilterra si pratica qualche cosa di simile, *quando il reo ricusa di*

---

(1) *Su l' abolizione della tortura* §. *8.*

(2) *La question est proscritte à Genève*; *on ne la donne qu'à des criminels dejà condamnés à mort, pour découvrir leurs complices, s'il est néceſsaire. M. d'Alembert*, Mélanges de litterature *tom. 2. du Gouvernement de Genève.*

(3) *Esprit des loix liv. 6. chap. 17.*

(4) §. *12. pag. 33.*

piatire (1). Il motivo, per cui quella Nazione avrebbe proibito la tortura, non è co-

---

(1) *Chambers* Dictionnaire des arts &c. artic. Question. *Questa pena si chiama volgarmente premere a morte; ed il processo si prescrive in questi termini:* Egli si manderà alla prigione, ond' è venuto, e si metta in un camerotto basso, ed oscuro, ov' egli giacerà nudo su la terra senz' alcun letto di paglia, coperta, od altro, e senz' alcun vestito, od altro abbigliamento indosso, e giacerà in sulla schiena colla testa coperta, e coperti i piedi: con una corda se gli tirerà un braccio ad una parte del camerotto, e l' altro braccio ad un' altra parte, e nella stessa guisa se gli tireranno le gambe; ivi se gli metterà sul corpo tanto ferro, o sasso quanto ne può portare, od anche di più; e 'l giorno seguente avrà tre tozzi di pane d' orzo senza bere, e 'l secondo giorno avrà a bere tre volte (tanto per volta quanto egli può

mune a qualſivoglia altro Stato. *Anglis innatum eſt, ut mortem ſpernant, cruciatum non ferant, idcirco potius quidvis a ſe geſtum confitebuntur, etiam patris ſui internecionem, quam ut cruciatui hujuſmodi amplius obnoxii eſſe velint . . . Perantiqua etiam apud Anglos ſanctio, ut ſi incarceratum aliquem equuleo ſubjiciat ergaſtularius, ob eum finem, ut criminis participes indicet, morte mulctetur* (1).

Il sig. Sonnenfels è d' opinione, che la tortura ſia ſoltanto neceſſaria nella ſcoperta de' complici, ovvero ſe il reo naſconde al Giudice le circoſtanze, che non può ſapere, e la ſcoperta delle quali può porgere alla

---

bere di quell'acqua, che è vicina alla prigione; eccetto ch' ella ſia acqua corrente, ſenz' alcun pane, e queſto ſarà il ſuo alimento ordinario in ſin che moja. *Chambers artic.* Pain fort, & dur.

[1] *Thomas Smithius lib. 2. cap. 37.* de Rep. & adminiſtratione Anglicana.

politica mezzi di provvedere alla ſicurezza de' cittadini per certi regolamenti (1). Le ragioni, per cui l' iſtruzione di Catterina II. (2) la rigetta anche in queſto caſo non l' hanno potuto convincere del contrario. Anche il sig. Voltaire l' approva a un di preſſo in ſimile occorrenza (3).

Diſaminiamo il ſentimento del sig. Sonnenfels. *Il reo è obbligato a riſpondere al Giudice, che interroga, ed ove oſtinatamente contravvenga a queſto ſuo dovere, egli è tormentato allora non pe' delitti altrui, ma pel proprio colpevole ſilenzio* (4). Io dico, che il reo è anche obbligato a riſpondere al Giudice, che lo interroga ſul delitto, di cui è accuſato, e ſe contravvenendo a queſt' ob-

---

(1) *Fondamenti della ſcienza politica cap. 1. §. 84.*

[2] §. *187. art. 10.*

[3] *Commentaire* §. *12.*

(4) *Su l' abolizione della tortura* §. *22.*

bligo non si tormenta, perchè tormentarlo nel caso, che ricusi di scoprire i complici? E' vero, che questo silenzio è un nuovo attentato, ma è però meno grave del proprio delitto, in cui si è creduto ingiusto di ricavarne la confessione col mezzo della tortura.

Soggiugne, che in questo caso può darsi la tortura con sicurezza, *perchè non si adduce in pericolo alcun innocente, il reo confessa la verità, e nomina soltanto il vero complice*. Ma quante volte non la confessa [1], e nomina per complice un innocente (2)?

---

(1) *Plerique patientia, sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit: alii tanta sunt impatientia, ut in quovis mentiri, quam pati tormenta velint. Ita fit, ut vario etiam modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios comminentur l. 1. D. de quaest.* §. 23.

(2) *Experientia vel millies comprobavit a reis, seu ultro confessis, seu legitime convictis,*

L' Autore delle *osservazioni sopra l' uso della tortura*, per dimostrarne l' inconvenienza anche nel caso della scoperta de' complici, dice, essere più probabile, *che il reo obbligato dalla violenza de' tormenti, ove loro non possa resistere, nomini qualche suo nemico, sebben innocente, piuttosto che cedere a sì forti sentimenti col palesare il vero complice*. Se crediamo al testè citato Martino Beruhard, il riflesso di questo Autore pare fondato su la pratica. Pure potrebbe andarsi all' incontro di simile inconveniente coll' avvertire il reo, che il nominare per complice un suo nemico, è somministrare un indizio, che quello non lo sia. Una pena fissata dalla legge al calunniatore potrebbe rendere il reo più veridico.

Solo in questo caso, prosiegue, *cederà egli*

---

nominatos fuisse quosdam delicti consortes, quorum postea detecta fuit innocentia. Martin. Beruhard. Diss. de Tortura.

anche il reo più robusto? Dirò essere molto probabile, che ceda, per essere minore l' interesse, che ha di non dire il vero. *Solo in questo caso la forza del dolore farà dire il vero?* Quando si tratta di ricavar la confessione del proprio delitto, intanto si vorrebbe escludere la tortura pel timore, che l' innocenza resti oppressa dalla violenza del tormento, la qual cosa non potrebbe succedere nella scoperta de' complici; avvegnachè confessato il delitto, si viene alla condanna, e si eseguisce la sentenza; all' opposto scoperto il complice nella più parte de' Tribunali non si procede in di lui odio fuorchè vi siano indizi, che possano giustificare la cattura, o riguardo al delitto, di cui viene come complice accusato, o per altri, di cui rendasi per nuovi indizi sospetto.

Se l' accusato fosse soltanto convinto, e non confesso, come mai si potrebbe sperare con ragione, ch' ei volesse indursi a palesare i complici di un delitto, di cui egli appunto sarebbe

per mezzo loro pienamente convinto, *mentre forse si lusinga di non essere convinto ancora?* Il reo non ha certamente questa lusinga, mentre è torturato in un tempo, in cui non ha verun motivo a credersi di non essere pienamente convinto, cioè dopo la pronuncia della sentenza, come si pratica pressochè in tutti i Tribunali.

L' Autore *de' delitti*, *e delle pene* dice, che *i complici si scopriranno dall' esame de' testimoni*, *dal reo*, *dalle prove*, *e dal delitto* [1]. Ma questi mezzi non si hanno sempre, ed il più delle volte non somministrano, che una cognizione generica de' complici, e lasciano il Tribunale in una somma incertezza. Se il Giudice poi gli ha scoperti con qualche altro mezzo, cosicchè nulla più v' abbisogni, sono d' accordo essere in quel caso inutile la tortura.

Soggiugne, che i *complici per lo più fug-*

---

(1) *Pag.* 32.

gono dopo la prigionia del compagno; *l' incertezza della loro ſorte gli condanna all' eſiglio, e libera la Nazione dal pericolo di nuove offeſe*. I complici fuggono principalmente pel timore, che il reo gli ſcuopra: ſi luſingano di un ſentimento d' affezione, ch' avrà egli per loro; ma temono, che venga ſuperato dalla violenza del tormento. Dunque l' Autore combattendo contro la tortura ricorre ad una oſſervazione pratica, la quale è l' effetto della tortura ſteſſa. La Nazione non è ſempre libera dal pericolo di nuove offeſe. Molti de' complici vi rimangono indifferentemente; oſano anzi d' eſſere ſpettatori del ſupplizio del compagno. Alcuni fuggono, ma la fuga o è breve, o non è ſempre un indizio ſufficiente per farli catturare in caſo che ritornino.

Gli Ebrei, oſſervano molti Autori, non hanno mai uſata la tortura [1]. Che importa?

---

(1) *Montagne Eſſai liv. 2. chap. 5. Grevius*

In quella Teocrazia Iddio ftesso parlava al cuore de' Magiftrati; egli era il fommo Legislatore, che reggeva la mano de' Giudici. L' infallibile prova delle acque amare ci convince di quefta verità [1].

Offerva l' Autore *de' delitti, e delle pene*, che *la tortura non è creduta neceffaria dalla legge degli eferciti compofti per la maggior parte dallo ftato più infimo delle Nazioni, che fembrerebbono perciò doverfene più d' ogni al-*

---

lib. 2. *cap.* 1. §. 2. *Rifi* animadverf. ad crimin. Jurifprud. §. 1. *pag.* 25.

(1) *Vir, cujus uxor erraverit, maritumque contemnens dormierit cum altero viro, & hoc maritus deprehendere non quiverit, fed latet adulterium, & teftibus argui non poteft, adducet eam ad Sacerdotem . . . & potum det mulieri aquas amariffimas, quas cum biberit, fi polluta eft, & contempto viro adulterii rea, pertranfibunt eam aquae maledictionis, & inflato ventre computrefcet femur*. Numer. cap. 5.

tro servire (2). Se esamino le violazioni militari, io trovo la ragione, per cui non vi si crede necessaria la tortura. O si tratta di mancanze leggiere, o di diserzione, o di delitti contro la pubblica sicurezza. Nel primo caso si procede economicamente. Questo mezzo rende le prove del reato più spedite, e chiare; e la tortura è inutile. Se trattasi di diserzione, non pare necessaria la tortura: il delitto è certo; la stessa fuga ne è la prova convincente, anzi è il delitto medesimo: se poi i delitti sono contro la pubblica sicurezza, si rimette allora al Tribunale supremo lo stato della causa, e si procede formalmente.

Grozio, Bodino, Montesquieu, Charron, Bielfeld, Risi, Seigneux, ed altri hanno filosofato contro la tortura, scritte molte massime, stabiliti grandi principj; ma non hanno disaminato, come la teoria si accordi colla pratica. Essi sono come que' Geometri,

---

(2) *Pag.* 33. 34.

che volendo indiſtintamente far uſo del calcolo in certe coſe fiſiche, ſpogliano l'oggetto formandone un ente aſtratto, che nulla raſſomiglia al reale, e dopo averne calcolati i rapporti ne traſportano le conſeguenze nel ſoggetto reale con una infinità di contraddizioni. La tortura uſata in ben molti Tribunali ella è forſe uno ſtrazio inumano, una barbara carnificina, come filoſofando ſi dipinge? Ella è preceduta da più forti, e più ponderati indizi, che rendono quaſi dimoſtrativamente convinto il reo. E' ricevuto per legge, che non ſi proceda a' tormenti, qualora poſſano eſſere pericoloſi al corpo dell' accuſato. Il caſo, nel quale comunemente ſi pratica la tortura è quello ſteſſo, di cui parla il Barone Wolfio: *ſi crimen e diametro ſecuritati publicae adverſetur, & inquiſitus ejus ſit valde ſuſpectus, corpore autem ſano, & robuſto, & malitia ejus manifeſta, per tormenta ad confeſſionem adigi poteſt ... quod ſi torturae uſus ita reſtringatur, verendum non*

est, ne ab innocente confessio extorqueatur, ac idem poena, quam nullo modo meruit, efficiatur (1).

Non è nuovo questo dilemma, dice l' Autore de' delitti, e delle pene, *o il delitto è certo, od incerto, se certo non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, se è incerto non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati* (2). Egli è vero non essere necessaria la tortura, quando sia fuor di dubbio, che l' accusato abbia commesso il delitto: le interrogazioni sono inutili, ed inutile è la confessione, mentre altre prove ne giustificano la reità; ma se 'l delitto è incerto, non può dirsi, che l' accusato sia innocente; è possibile, ma non è più probabile che lo sia, mentre ha contro di se forti, e ponderanti indizi. Le gravi prove

(1) *De J. N. & G. part. 8. cap. 3. §. 668.*
(2) *Pag. 27.*

del delitto, le quali devono precedere la tortura, rendono più probabile la reità, anzi quasi certa; dunque è falso, che colla tortura si tormenti un cittadino, mentre si dubita, se sia reo, od innocente [1]. Lo stesso Autore afferma, che *colui, che nell' esame si ostinasse di non rispondere alle interrogazioni fattegli, merita una pena fissata dalle leggi, e pena delle più gravi, che siano da quelle intimate* (2), e che *il bando dovrebbe esser dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro d' esser rei* (3). Ora con egual ragione gli potrei opporre lo stesso dilemma. Il delitto, di cui viene accusato il supposto reo, che ha già contro di se una grande probabilità, e si ostina di non rispon-

---

(1) *Pag. 27.*

(2) §. *10. pag. 25.*

(3) §. *17. pag. 52.*

dere alle interrogazioni fattegli, o è certo, od incerto; ſe certo, non merita altra pena, che la ſtabilita dalle leggi; ſe è incerto, perchè punirſi un innocente, o dargli il bando, ſe pur tale è ſecondo le leggi un uomo, i di cui delitti non ſono provati?

Parecchi Autori (1), che hanno ſcritto contro la tortura ſi ſono appoggiati all' autorità di S. Agoſtino: *cum quaeritur, utrum vir ſit nocens, cruciatur, & innocens luit pro incerto ſcelere certiſſimas poenas ... ac per hoc ignorantia Judicis plerumque eſt calamitas innocentis, & quod eſt intolerabilius, magiſque plangendum, rigandumque, ſi fieri poteſt, fontibus lacrymarum, cum propterea Judex torqueat accuſatum, ne occidat neſciens innocentem, fit per ignorantiae miſeriam, ut & tortum, & innocentem occidat, quem, ne innocentem occi-*

---

(1) *De Simoni* §. 33. *Riſi* §. *1. pag. 16. in not. Voltaire Commentaire* & §. *12.*

deret, torſerat (2). Ma l' ha forſe chiamata una *barbara carnificina*, un *infame crociuolo della verità?* No, ma una miſeria, a cui neceſſariamente è ſoggetta la vita ſociale. *In his tenebris vitae ſocialis ſedebit Judex ille ſapiens, aut non ſedebit? Sedebit plane. Conſtringit enim eum, & ad hoc officium pertrahit humana ſocietas, quam deſerere nefas ducit.* Eſpone in appreſſo gl' inconvenienti, che naſcono da queſta miſeria umana, e dice, *haec tot, & tanta mala non reputat eſſe peccata. Non enim haec facit ſapiens Judex nocendi voluntate, ſed neceſſitate neſciendi: & tamen, quia cogit humana ſocietas, neceſſitate etiam judicandi.* In queſte ultime parole ha ſpiegato i motivi, e la neceſſità della tortura.

Quando dice S. Agoſtino, che l' umana Società è quella, che coſtrigne il Giudice a tormentare un reo, non parla già d' una maſſima introdotta ſoltanto preſſo i Gentili, co-

---

(2) *Auguſtin.* de Civit. Dei *lib. 19. cap. 6.*

me pretende un ſuo commentatore (1). Egli è vero, che, ſcrivendo al Conte Marcellino, parla con un Gentile, ma non dee conchiuderſi, che ragioni di queſta pratica, come unicamente in uſo preſſo il Gentileſimo. In fatti ſi era propoſto il Santo Dottore di provare, *quot, & quantis abundet malis ſocietas humana in hujus mortalitatis aerumna* [2]; e lo prova col fatto, cioè colla neceſſità, che ha il Giudice di dover tormentare un uomo forſe innocente, per iſcoprire un delitto: di quale ſorta ſia queſta neceſſità lo ſpiega chiaramente in appreſſo, conchiudendo, *haec eſt ergo, quam dicimus, miſeria certe hominis. Quanto conſideratius, & homine dignius, & hominem agnoſcit in iſta neceſſitate, eamque*

(1) *Auguſtinus neceſſitate humanae ſocietatis dicit tormenta adhiberi, ſed cum Gentilibus, & de Gentilibus loqui quis non videt? Vives in* Comm. *ad cap. 6. lib. 19.*

(2) *Lib. 19. cap. 5.*

miſeriam in ſe odit, & ſi pie ſapit clamat ad Deum, de neceſſitatibus meis erue me. Ora qual ragione evvi mai di diſtinguere i Gentili dai Criſtiani in quelle miſerie, che ſono comuni a tutta la Società umana?

Inoltre S. Agoſtino non diſapprova il fatto del Conte Marcellino, che fece confeſſare la verità a due delinquenti a forza di vergate: *noli perdere paternam diligentiam, quam in ipſa inquiſitione ſervaſti, quando tantorum ſcelerum confeſſionem non extendente equuleo, non ſulcantibus ungulis, non urentibus flammis, ſed virgarum verberibus eruiſti* [1]. Queſto mezzo non è forſe una pena conſimile alla tortura? Di più afferma, *non fruſtra ſunt inſtituta cognitoris jus, ungulae carnificis . . . habent omnia iſta modos ſuos, cauſas, rationes, utilitates* (2).

---

(1) *Epiſt. 159. ad Marcellinum de Donatiſtis captis.*

(2) *Ep. 54. ad Maced.*

3118
17.XI.'36
R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO e di DIRITTO COMPARATO

Quam ego in aliorum ſententiis, ac ſcriptis adjudicandis mihi ſumſi libertatem, eandem ſibi in me ſumant, omnes eos oro, atque obteſtor, quorum in manus iſta venient. Non illi promtius me monebunt errantem, quam ego monentes ſequar.

Grotius de J. B. & P. *in fin. Prolegom.*

IMPRIMATUR

FR. VINCENTIUS MARIA CARRAS S. T. M.

VIC. GEN. S. OFFICII TAURINI.

V. CANONICO MATTIA CECIDANI P., E R.

DEL COLLEGIO DI LEGGI.

V. SE NE PERMETTE LA STAMPA

GALLI PER LA GRAN CANCELLERIA

t: a

gm.

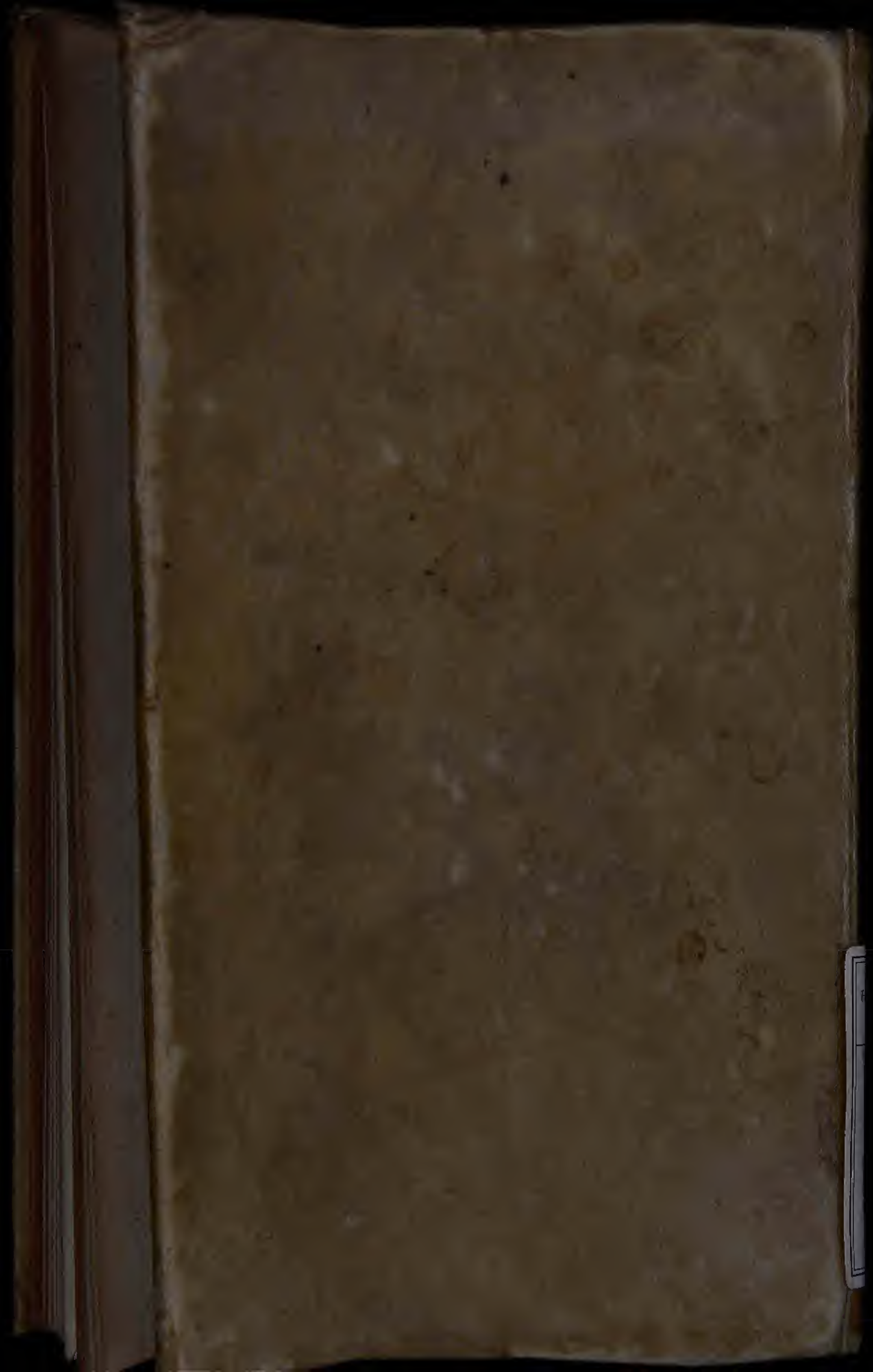

PESCATO

SAGGIO

III

F

2

Giuſtiniano ordinò eſpreſſamente, che nè ſi faceſſero morire i ladri, nè ſi troncaſſe loro

più

lontà

bene

mani

e gl'

defin

facen

D

legge,

[1] F

membr

caſtig

voca

delin

tur

bus,

legal

[

rubare, dovea darſi in nota al capo de' la-
dri, al quale prometteva di portare quanto aveſ-

e

el

e-

el

n

i-

o-

e'

to

dri

per

ed

ul-

lo

re

Il

o-